Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVIII - N. 45

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 7 novembre 2001 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 settembre 2001, n. 0350/Pres.

Regolamento per la concessione delle sovvenzioni per servizi di trasporto previsti dall'articolo 15 della legge regionale 41/1996. Approvazione.

pag. 9326

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 settembre 2001, n. 0360/Pres.

Legge regionale 41/1996, articoli 1 e 4. Individuazione del biotopo naturale «Risorgive di Schiavetti» nei Comuni di Monfalcone e Staranzano. Approvazione.

pag. 9327

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 settembre 2001, n. 0361/Pres.

Legge regionale 42/1996, articoli 1 e 4. Individuazione del biotopo naturale «Torbiera Selvote» nel Comune di Castions di Strada. Approvazione.

pag. 9333

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 settembre 2001, n. 0362/Pres.

Legge regionale 42/1996, articoli 1 e 4. Approvazione modifiche al perimetro e alla normativa del biotopo naturale «Risorgive di Flambro» nel Comune di Talmassons.

pag. 9337

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 settembre 2001, n. 0363/Pres.

Legge regionale 42/1996, articoli 1 e 4. Individuazione del biotopo naturale «Torbiera Cichinot» nel Comune di Cassacco. Approvazione.

pag. 9339

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 ottobre 2001, n. 0379/Pres.

Legge regionale 4/2001, articolo 8, commi 52 e 53. Regolamento per l'acquisto di strumenti, materiali ed attrezzature di lavoro connessi alle esigenze operative correnti del Servizio autonomo per i corregionali all'estero. Approvazione.

pag. 9343

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 ottobre 2001, n. 0384/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 23 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione del Comune di Arta Terme.

pag. 9346

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 ottobre 2001, n. 0394/Pres.

Legge regionale 8/2001, articolo 4, comma 3, lettera b). Casa di Cura «Pineta del Carso S.p.A.», con sede a Duino Aurisina (Trieste). Autorizzazione all'ampliamento delle attività ambulatoriali.

pag. 9346

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA 23 luglio 2001, n. 501/Istr.

Approvazione della terza annualità (anno 2001) del II Piano generale triennale di programmazione (1999-2001).

pag. 9347

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 17 ottobre 2001, n. 203/SASM.

Bando per la concessione di contributi all'imprese del settore commerciale approvato con proprio decreto n. 158/SASM del 14 settembre 2001. Modifica a causa di errore materiale.

pag. 9351

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 2001, n. 24 ottobre 2001, n. 208/SASM.

Modifica della graduatoria delle domande di contributo relative alla sottomisura s1 - Interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica dell'ambiente montano (asse 2, misura s, del Piano di Sviluppo Rurale per gli anni 2000-2006).

pag. 9356

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE 22 ottobre 2001, n. AMB. 752/VIA/117.

Legge regionale 43/1990. Procedura di valutazione di impatto ambientale. Progetto delle opere di urbanizzazione primaria della zona produttiva «Pannellia». Proponente: Comune di Codroipo. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

pag. 9362

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2001, n. 756.

Indirizzi politici ex articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996 cui dovrà attenersi il Servizio autonomo per i rapporti internazionali per l'anno 2001.

pag. 9362

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2001, n. 1669.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Indirizzi in merito all'individuazione dei Comuni da ammettere a finanziamento ai sensi della legge regionale 18/1986.

pag. 9371

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2001, n. 1670.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Direttive in merito al finanziamento delle prestazioni professionali connesse con la elaborazione dei piani di recupero (legge regionale 18/1986, articolo 3).

pag. 9373

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2001, n. 2145.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Definizione obiettivi e programmi ed emanazione delle direttive per l'azione amministrativa della Direzione regionale per le autonomie locali per l'anno

2001, relativamente ai capitoli di competenza del servizio finanziario e contabile.

pag. 9374

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2001, n. 2517.

Legge regionale 11/2000 e legge 675/1996. Definizione delle modalità operative del trasferimento dei dati anagrafici dagli archivi comunali.

pag. 9378

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 2588.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Indirizzi politici cui dovrà attenersi il Servizio autonomo per i rapporti internazionali. Modifiche alla D.G.R. 756/2001.

pag. 9379

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 2634.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Direttive generali per la gestione delle spese della Direzione regionale della protezione civile per l'acquisto di attrezzature, strumentazioni, libri, nonchè per la partecipazione a corsi di cui all'articolo 8, commi 52 e 53, della legge regionale 4/2001.

pag. 9380

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 agosto 2001, n. 2770.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato. Soppressione dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato.

pag. 9382

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 ottobre 2001, n. 3358.

Fondo Sociale Europeo - obiettivo 3 - 2000-2006. Avviso per la presentazione di progetti relativi all'attuazione di studi e analisi in tema di fabbisogni formativi per la componente femminile. Asse E, misura E.1, azione «Indagini e ricerche».

pag. 9384

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2001, n. 3486. (Estratto).

Comune di Corno di Rosazzo: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 27 del 24 maggio 2001, di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 9387

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Centro Storico di via Roma (isolati A e B) nel Capoluogo.

pag. 9387

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione della variante n. 1 al P.d.R. di iniziativa pubblica del Centro Storico del capoluogo.

pag. 9387

Comune di Moimacco. Avviso di approvazione della variante n. 7ter al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

pag. 9387

Comune di Montereale Valcellina. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 9388

Comune di Pozzuolo del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 9388

Comune di Prata di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 9388

Comune di Sauris. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 9388

PARTE SECONDA
LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 27 ottobre 1999, n. 424

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 novembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), su ricorso proposto da Gesteco S.p.A. ed altra contro la Provincia di Udine ed altra.

pag. 9388

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Casa operai vecchi e inabili al lavoro - Paluzza (Udine):

Avviso di asta pubblica per la fornitura di generi alimentari per l'anno 2002.

pag. 9393

Comune di Campoformido (Udine):

Avviso di licitazione privata per la gestione e del servizio di Tesoreria comunale.

pag. 9393

Comune di Lestizza (Udine):

Avviso d'asta pubblica per la vendita di terreni agricoli di proprietà comunale siti nel territorio comunale di Lestizza.

pag. 9394

Comune di Pordenone:

Avviso di pubblicazione di un bando per la coprogettazione di un servizio sperimentale di accudimento e gioco di bambini fra i sei mesi ed i tre anni presso l'Azienda Ospedaliera di Pordenone.

pag. 9394

Comune di Premariacco (Udine):

Bando di gara mediante pubblico incanto per l'appalto della fornitura di gasolio da riscaldamento - periodo dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003.

pag. 9395

Comune di Rivignano (Udine):

Avviso d'asta pubblica per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale.

pag. 9396

Comune di Sagrado (Gorizia):

Estratto del bando di gara mediante pubblico incanto per la fornitura di arredi per la sede della Protezione Civile di Sagrado.

pag. 9396

Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine):

Bando di gara mediante asta pubblica per affidamento in concessione, del servizio di accertamento riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

pag. 9396

Comune di Teor (Udine):

Avviso di asta pubblica per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale.

pag. 9397

Comune di Tricesimo (Udine):

Avviso di asta pubblica per la fornitura di attrezzature di scena per il centro civico culturale di via S. Pelagio.

pag. 9397

Avviso di asta pubblica per la fornitura di arredi per il centro civico culturale di via S. Pelagio.

pag. 9397

Avviso di asta pubblica per la fornitura di attrezzature cinematografiche per il centro civico culturale di via S. Pelagio.

pag. 9397

12ª Direzione Genio Militare - Udine:

Avviso di gara esperita mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di manutenzione, copertura, grondaie e tinteggiatura facciata esterna presso gli alloggi di via Cavalleria, n. 13 in Pordenone.

pag. 9398

Avviso di gara esperita mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di adeguamento a norma impianto elettrico presso la caserma «Francescatto» in Cividale del Friuli (Udine).

pag. 9398

Comune di Azzano Decimo (Pordenone):

Avviso di adozione della I variante urbanistica al P.R.P.C. di iniziativa pubblica ambito A «ex Villa Bembo».

pag. 9398

Comune di Reana del Rojale (Udine):

Avviso di deposito e di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa privata denominato «Viale Tricesimo».

pag. 9398

Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine):

Modifiche allo Statuto comunale.

pag. 9399

Comune di San Vito di Fagagna (Udine):

Avviso di adozione del P.R.P.C. della zona industriale e artigianale D2 di espansione in frazione Ruscletto.

pag. 9400

Consorzio di bonifica Pianura Isontina Gorizia - Ronghi dei Legionari (Gorizia):

Avviso di partecipazione al procedimento amministrativo e conferimento della Pubblica Utilità per i lavori di completamento dell'impianto pluvirriguo nel bacino n. 6 nei Comuni di Gorizia, Farra d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Moraro, Mossa e Gradisca d'Isonzo - II stralcio

pag. 9400

E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione triveneto - Esercizio di Trieste:

Pubblicazione degli estratti dei decreti del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

pag. 9400

Provincia di Udine:

Deliberazione della Giunta Provinciale 4 luglio 2001, n. 223. (Estratto). Volturazione dell'autorizzazione alla costruzione di una discarica di 2ª categoria tipo B) da realizzarsi nei Comuni di Santa Maria La Longa - Bicinicco dalla Ditta Ferriere Nord S.p.A. di Osoppo alla Ditta Ecoin S.r.l. di Udine.

pag. 9411

Deliberazione della Giunta provinciale 25 luglio 2001, n. 240. (Estratto). Rideterminazione del termine di inizio lavori della discarica di 2ª categoria tipo A) in Comune di Talmassons per conto del Comune medesimo autorizzata con deliberazione della Giunta provinciale n. 67 del 7 marzo 2000.

pag. 9412

Deliberazione della Giunta provinciale 31 luglio 2001, n. 251. (Estratto). Rigetto dell'istanza di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto di captazione del biogas nella discarica di 1ª categoria sita in Comune di Fagagna; richiedente Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano.

pag. 9413

Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale 19 luglio 2001, n. 709/2001. (Estratto). Ditta Cogolo S.p.A. di San Giorgio di Nogaro - Comune di San Giorgio di Nogaro. Proroga al 3 settembre 2002 per la sistemazione finale della discarica di 2ª categoria tipo B).

pag. 9414

Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale 3 settembre 2001, n. 817/2001. (Estratto). Ditta Busolini Lorenzo S.p.A. di Cividale del Friuli (Udine) - Comune di Cividale del Friuli (Udine). Proroga per sei mesi dal 3 settembre 2001; autorizzazione all'esercizio dell'impianto di discarica di 2ª categoria

tipo A) località Murà nel Comune di Cividale del Friuli (Udine).

pag. 9415

Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» - Trieste:

Bando di concorso pubblico relativo a n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) disciplina «radioterapia».

pag. 9415

Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - Pordenone:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria «D».

pag. 9421

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario esperto (ex operatore professionale dirigente) - categoria «DS».

pag. 9421

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica - categoria «D».

pag. 9422

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia - categoria «D».

pag. 9423

Sorteggio commissioni esaminatrici di concorsi pubblici.

pag. 9432

Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» - Udine:

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto in disciplina anestesia e rianimazione e n. 1 posto in disciplina radiodiagnostica di dirigente medico (ex 1° livello).

pag. 9432

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto in disciplina cardiochirurgia e n. 1 posto in disciplina chirurgia maxillo-facciale di dirigente medico (ex I livello).

pag. 9438

Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Gemona del Friuli (Udine):

Graduatoria di merito del pubblico concorso per titoli ed esami a n. 3 posti di Istruttore direttivo - 7ª q.f., assistente sociale P.O.A. del Servizio Sociale dei Comuni.

pag. 9450

Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - Pordenone:

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di medico dirigente di pediatria.

pag. 9450

Comune di Gorizia:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di programmatore a tempo indeterminato, VI q.f.

pag. 9457

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di funzionario informatico a tempo indeterminato, VIII q.f., area informatica.

pag. 9457

Comune di Muggia (Trieste):

Avviso di selezione per soli esami (una prova orale) per conferire un incarico per coordinare ed eseguire un progetto «borse lavoro».

pag. 9457

Comune di Pravisdomini (Pordenone):

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 «Istruttore tecnico - geometra», VI q.f. - area tecnica.

pag. 9457

I.P.A.B. - Pro Senectute - Trieste:

Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di segretario - cat. D (ex VII q.f.).

pag. 9458

Istituto per l'infanzia «Ospedale infantile e pie fondazioni Burlo Garofolo e dott. Alessandro ed Aglaia de Manussi» - Trieste:

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico presso il laboratorio d'analisi.

pag. 9458

Servizio autonomo per i corregionali all'estero - Udine:

Bando di concorso per sei premi di laurea per tesi in materia di emigrazione e sul Friuli-Venezia Giulia.

pag. 9458

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 settembre 2001, n. 0350/Pres.

Regolamento per la concessione delle sovvenzioni per servizi di trasporto previsti dall'articolo 15 della legge regionale 41/1996. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 41/1996 che al comma 2) autorizza la Regione a concedere sovvenzioni ai Comuni e ai loro Consorzi, nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), l) e m) della legge regionale medesima, per assicurare il sostegno contributivo ai servizi di trasporto, istituiti e funzionanti sul territorio;

VISTO l'allegato Sub A della delibera della Giunta regionale n. 1645 del 29 maggio 1998 avente ad oggetto «legge regionale 29/1992 - Determinazione criteri per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 41/1996 per l'integrazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone handicappate»;

RITENUTO necessario provvedere con apposita disciplina regolamentare alla modifica dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti in questione ai fini dell'ottimizzazione delle risorse disponibili;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3013 del 14 settembre 2001;

DECRETA

1) E' approvato il «Regolamento per la concessione delle sovvenzioni per servizi di trasporto previste dall'articolo 15 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2) Il Regolamento di cui al punto 1) sostituisce l'allegato Sub A della delibera della Giunta regionale n. 1645 del 29 maggio 1998.

3) E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

4) Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 25 settembre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 18 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 15

Regolamento per la concessione delle sovvenzioni per servizi di trasporto previste dall'articolo 15 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»).

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto delle sovvenzioni previste dall'articolo 15 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»).

Art. 2

Destinatari dei finanziamenti

1. I destinatari delle sovvenzioni di cui all'articolo 1 sono i Comuni e i loro Consorzi, nonché le aziende per i servizi sanitari, i soggetti privati e le associazioni di volontariato di cui rispettivamente all'articolo 3, comma 1, lettere d), l) e m) della legge regionale 41/1996.

Art. 3

Criteri di riparto

1. Il fondo disponibile è ripartito come segue:

a) con una quota fissa in proporzione alla spesa preventivata per tutti gli Enti beneficiari;

b) con un'ulteriore quota aggiuntiva pari al 5% del preventivo nel caso in cui sia prevista la flessibilità dei percorsi;

c) con un'ulteriore quota aggiuntiva pari al 10% del preventivo nel caso in cui il trasporto sia svolto con la presenza di personale di assistenza.

Art. 4

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per accedere alle sovvenzioni di cui all'articolo 1 vanno presentate alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge regionale 41/1996.

Art. 5

Rendicontazione

1. La documentazione giustificativa della spesa, prodotta ai sensi degli articoli 41, 42 o 43 della legge regionale 7/2000, deve pervenire alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali nei termini indicati dal decreto di concessione.

2. Eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione, debitamente motivate, sono valutate dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, che provvede a disporre, in caso di accoglimento, la proroga dei termini.

Art. 6

Verifiche

1. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali dispone verifiche contabili a campione, in misura non inferiore al 20 per cento, degli elenchi analitici trasmessi a rendiconto dai beneficiari quale documentazione giustificativa delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 7

Norme transitorie

1. Il presente Regolamento si applica anche alle domande di sovvenzione presentate nell'anno 2001.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 settembre 2001, n. 0360/Pres.

Legge regionale 41/1996, articoli 1 e 4. Individuazione del biotopo naturale «Risorgive di Schiavetti» nei Comuni di Monfalcone e Staranzano. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTA la nota del 10 maggio 2001, pervenuta in data 11 maggio 2001, con la quale la Lega Ambiente sezione di Monfalcone e la LIPU sezione di Gorizia, associazioni ambientaliste legalmente riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986, richiedono l'individuazione di un biotopo naturale nel territorio dei Comuni di Monfalcone e Staranzano;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Monfalcone n. 47/583 del 5 giugno 2001 e la deliberazione della Giunta comunale di Staranzano n. 58 del 30 maggio 2001 con le quali è stato espresso parere favorevole all'individuazione del biotopo;

PRESO ATTO della documentazione allegata alla citata richiesta di individuazione, consistente in relazioni illustrative delle valenze naturalistiche, in un elaborato grafico per l'individuazione del biotopo proposto redatto su carta tecnica regionale e nelle norme di tutela del biotopo stesso;

VISTA la relazione istruttoria di data 18 giugno 2001 relativa all'individuazione del biotopo naturale «Risorgive di Schiavetti» predisposta dal Servizio della conservazione della natura dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico scientifico

per le aree naturali protette, con parere n. 11 del 9 luglio 2001, ha espresso parere favorevole all'individuazione di un biotopo in località Schiavetti, concordando sulla necessità di tutelare un sito di elevata valenza naturalistica in cui sono presenti numerose emergenze vegetazionali, floristiche e faunistiche;

ACCERTATO che l'area dei «Risorgive di Schiavetti» è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VERIFICATA la presenza nel sito di habitat naturali e di specie animali e vegetali di interesse comunitario secondo la Direttiva 92/43/CEE;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui al punto d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42;

CONSIDERATO che l'area delle «Risorgive di Schiavetti» contribuisce in maniera significativa al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;

PRESO ATTO della proposta di normativa di tutela dei valori naturali del biotopo approvata dal Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette;

PRESO ATTO che all'interno del biotopo le attività venatorie e alieutiche sono regolamentate dalle vigenti norme regionali e statali;

RITENUTO pertanto di individuare un biotopo naturale nell'area delle «Risorgive di Schiavetti» in Comune di Monfalcone e Staranzano ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2943 del 14 settembre 2001;

DECRETA

E' approvata l'individuazione del biotopo naturale «Risorgive di Schiavetti», secondo il perimetro indicato nell'allegata cartografia, facente parte integrante del presente provvedimento.

E' approvata la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati nel biotopo, facente parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà quindi pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 28 settembre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 19 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 50

Allegato 1

Individuazione del biotopo

«RISORGIVE DI SCHIAVETTI»

Perimetrazione su carta tecnica regionale
Sezione 109030

Scala 1/10.000

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

NORME DI TUTELA

Art. 1

Ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo «Schiavetti», trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nel relativo elaborato cartografico, redatto su carta tecnica regionale in scala 1:5.000, facente parte integrante del decreto di individuazione. Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al ripristino di condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.

Art. 2

Edificabilità

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia. Sono ammessi gli interventi di manutenzione dell'esistente sistema viario, purchè non comportanti allargamenti della carreggiata o la realizzazione di un fondo artificiale tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.

Art. 3

Mantenimento della vegetazione esistente

Non è ammessa in alcun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti. E' pertanto vietato qualsiasi tipo di trasformazione colturale che comporti il dissodamento di terreni saldi, nonchè l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpicatura o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata. E' consentito lo sfalcio dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danni al cotico erboso. Per le praterie umide non è ammessa la concimazione.

Art. 4

Attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti. Nel caso di pioppeti esistenti, è ammessa, in qualsiasi momento, la loro utilizzazione ma è comunque vietato procedere al reimpianto degli stessi. Si consentono ulteriori rimboschimenti soltanto: in una fascia di 20 m lungo il confine del biotopo, a protezione dello stesso; al suo interno, esclusivamente in applicazione dell'Azione 3, Sottomisura F3 del piano di sviluppo rurale 2000-2006 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, limitatamente al 10% della superficie interessata dall'intervento.

In questo caso, tra le specie indicate dall'allegato 4, Capo 2 del suddetto Piano, si consente l'utilizzo di:

- Prugnolo, Sanguinello, Pallon di Maggio, Frangola, Salici (solo Salix cinerea).

Art. 5

Accessibilità

E' vietata la circolazione dei veicoli a motore ad esclusione dei mezzi di servizio e dei mezzi impiegati nelle pratiche colturali, nonché di quelli debitamente autorizzati per operazioni gestionali.

Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale, è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente. Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della sede stradale e lo svolgimento di attività sportive agonistiche, né l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

Art. 6

Fuochi

E' vietato accendere fuochi e praticare il debbio.

E' consentito bruciare i residui vegetali derivati da necessità gestionali purchè non sia interessato in alcun modo il cotico erboso.

Art. 7

Movimenti di terra

Fatte salve le attività di cui all'articolo 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno, o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

Art. 8

Corsi d'acqua

Sono vietati gli interventi volti all'approfondimento di rogge e rii, compresi i canali artificiali ed i fossi di drenaggio, al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica. Sono altresì vietati l'alterazione morfologica delle sponde e dell'alveo. Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde e dell'alveo è permesso l'uso di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica.

E' vietata la circolazione di natanti al di fuori delle

aree identificate nell'allegato 2, ad esclusione dei mezzi di servizio, nonché di quelli debitamente autorizzati.

Art. 9

Introduzione ed impianto di specie vegetali

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'articolo 4. E' comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali.

Art. 10

Attività di pascolo

E' consentito il pascolo in ragione di un capo grosso per ettaro, previa approvazione del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 42/1996, di uno specifico progetto, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2 e 14.

Art. 11

Tutela delle specie vegetali

Oltre alle specie già protette dalla legge regionale 34/1981, è inoltre vietata, al di fuori della normale attività agricola, la raccolta di:

- Allium angulosum, Allium suaveolens, Cirsium canum, Euphrasia marchesettii, Gentiana pneumonanthe, Gladiolus palustris, Iris sibirica, Leucojum aestivum, Parnassia palustris, Senecio paludosus, Utricularia vulgaris e di tutte le orchidacee.

Art. 12

Tutela delle specie animali

E' vietato molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, fatto salvo il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, effettuati nei tempi e nei modi previsti delle specie cacciabili ai sensi delle vigenti normative. E' altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane. E' vietato rilasciare specie animali non autoctone.

La detenzione di animali domestici è consentita soltanto nelle aree di pertinenza degli edifici preesistenti, purchè essi siano adeguatamente custoditi in appositi spazi e/o strutture recintate.

Per quanto concerne gli animali necessari all'attività di pascolo, si rimanda all'articolo 10 del presente Regolamento.

Art. 13

Abbandono di rifiuti

E' vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

Art. 14

Interventi di rilevanza urbanistica

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

Art. 15

Boschi

Nelle aree boscate è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Art. 16

Deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale, anche comportanti movimenti di terra, purchè le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

E' altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei punti d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purchè gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

Lo stesso comitato può autorizzare per scopi scientifici o di monitoraggio deroghe agli articoli 11 e 12.

Allegato 2

Individuazione del biotopo

«RISORGIVE DI SCHIAVETTI»

Allegato 1 alle norme di tutela del biotopo (art. 8)
Individuazione delle aree in cui è ammessa la circolazione dei natanti

Scala 1/5.000

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

MODALITÀ DI GESTIONE DEL BIOTOPO

Le attività del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- Esecuzione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità.
- Ripristino tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni abbandonati dalla agricoltura intensiva.
- Incentivazione della acquisizione dei terreni interessati da parte dell'ente pubblico.
- Eliminazione e restauro di fossati artificiali, arginature e discariche di materiale.
- Esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica ecc.
- Attivazione della ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 settembre 2001, n. 0361/Pres.

Legge regionale 42/1996, articoli 1 e 4. Individuazione del biotopo naturale «Torbiera Selvote» nel Comune di Castions di Strada. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Castions di Strada n. 10 del 30 gennaio 2001;

VISTA la nota n. 1050 del 31 gennaio 2001 con la quale il Sindaco di Castions di Strada richiede l'individuazione di un biotopo naturale sul territorio comunale;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Castions di Strada n. 78 del 12 giugno 2001;

VISTA la relazione istruttoria di data 18 giugno 2001 relativa all'individuazione del biotopo naturale «Torbiera Selvote» predisposta dal Servizio della conservazione della natura dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

PRESO ATTO della documentazione allegata alla citata richiesta di individuazione, consistente in relazioni illustrative delle valenze naturalistiche, in un elaborato grafico per l'individuazione del biotopo proposto redatto su carta tecnica regionale e nelle norme di tutela del biotopo stesso;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico scientifico per le aree naturali protette, con parere n. 10 del 9 luglio 2001, ha espresso parere favorevole all'individuazione di un biotopo in località «Selvote», concordando sulla necessità di tutelare un sito di elevata valenza naturalistica in cui sono presenti numerose emergenze vegetazionali, floristiche e faunistiche;

ACCERTATO che l'area della «Torbiera Selvote» è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VERIFICATA la presenza nel sito di habitat naturali e di specie animali e vegetali di interesse comunitario secondo la Direttiva 92/43/CEE;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui al punto d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42;

CONSIDERATO che l'area della «Torbiera Selvote» contribuisce in maniera significativa al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;

PRESO ATTO della proposta di normativa di tutela dei valori naturali del biotopo approvata dal Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette;

PRESO ATTO che all'interno del biotopo le attività venatorie e alieutiche sono regolamentate dalle vigenti norme regionali e statali;

RITENUTO pertanto di individuare un biotopo naturale nell'area della «Torbiera Selvote» in Comune di Castions di Strada ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2944 del 14 settembre 2001;

DECRETA

E' approvata l'individuazione del biotopo naturale «Torbiera Selvote», secondo il perimetro indicato nell'allegata cartografia, facente parte integrante del presente provvedimento.

E' approvata la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati nel biotopo, facente parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà quindi pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 28 settembre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 19 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 51

Allegato 1

Individuazione del biotopo

«TORBIERA SELVOTE»

Perimetrazione su carta tecnica regionale
Sezione 087110

Scala 1/10.000

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

NORME DI TUTELA

Art. 1

Ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo «Torbiera Selvote» di Castions di Strada, trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nel relativo elaborato cartografico, redatto su carta tecnica regionale in scala 1:10.000, facente parte integrante del decreto di individuazione. Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al ripristino di condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.

Art. 2

Edificabilità

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia. Sono ammessi gli interventi di manutenzione dell'esistente sistema viario. Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di un fondo artificiale tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.

Art. 3

Mantenimento dei prati naturali

Non è ammessa in nessun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti. E' pertanto vietato qualsiasi tipo di trasformazione colturale, il dissodamento di terreni saldi, nonchè l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpicatura o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata. E' consentito lo sfalcio dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danni al cotico erboso. Per le praterie umide e le altre cenosi erbacee naturali non è ammesso alcun tipo di concimazione.

Art. 4

Attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di individuazione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti. Nel caso di pioppeti esistenti è ammessa, in ogni momento, la loro utilizzazione, ma è comunque vietato procedere al reimpianto degli stessi.

Art. 5

Accessibilità

La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo le strade pubbliche. Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.

Art. 6

Fuochi

Fatte salve le attività di manutenzione legate alla gestione del biotopo, comunque pianificate, segnalate ed accertate dall'amministrazione comunale, è vietato accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e praticare il debbio.

Art. 7

Addestramento cani

Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

Art. 8

Movimenti di terra

Fatte salve le attività di cui all'articolo 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno, o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

Art. 9

Corsi d'acqua

Sono vietati gli interventi volti all'approfondimento degli alvei, delle rogge e dei rii, compresi i canali artificiali ed i fossi di drenaggio, al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica. Sono altresì vietati l'alterazione morfologica delle sponde e dell'alveo. Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde e dell'alveo è permesso l'uso di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica.

Art. 10

Introduzione ed impianto di specie vegetali

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'arti-

colo 4. È comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15.

Art. 11

Attività di pascolo

E' vietato il pascolo negli habitat palustri nei quali il calpestio causi danni alla copertura vegetale. Nelle altre aree è consentito previo rilascio di autorizzazione comunale che accerta che il pascolo avvenga in ragione di un capo grosso per ettaro.

Art. 12

Tutela delle specie erbacee

Fatto salvo quanto prescritto dalla legge regionale 34/1981, la raccolta delle seguenti specie erbacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita esclusivamente per progetti scientifici, di ricerca o di studio di cui l'Amministrazione comunale sia a conoscenza e che abbia autorizzato: Armeria helodes, Centaurea forojulensis, Euphrasia marchesettii, Gentiana pneumonanthe, Senecio doria, tutte le specie della famiglia delle Orchidacee.

Art. 13

Tutela delle specie animali

La cattura di specie prelevabili ai sensi delle vigenti normative può essere effettuata esclusivamente nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

E' vietato molestare, catturare ed uccidere le rimanenti specie di animali, fatte salve le attività svolte all'interno di progetti scientifici, di ricerca o di studio approvati dall'Amministrazione comunale e dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

E' altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

Art. 14

Abbandono rifiuti

E' vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

Art. 15

Interventi di rilevanza urbanistica

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

E' ammessa l'eventuale recinzione della proprietà esclusivamente mediante siepi costituite da specie autoctone.

Art. 16

Boschi

Nei boschi di proprietà privata è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti disposizioni e normative regionali: il trattamento a ceduo deve comunque prevedere il rilascio di almeno 120 matricine per ettaro, scelte esclusivamente fra le latifoglie autoctone.

Art. 17

Deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale, anche comportanti movimenti di terra, purchè le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42.

E' altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purchè gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42.

MODALITÀ DI GESTIONE DEL BIOTOPO

Le attività gestionali del biotopo saranno pianificate e condotte in modo congiunto tra l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali e l'Amministrazione comunale di Castions di Strada e dovranno seguire le presenti direttive:

- Effettuazione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità, in particolare favorendo adatte condizioni di vita alle specie endemiche della pianura friulana.
- Ripristino naturalistico dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva, anche tramite sperimentazione e valutazione di diverse modalità progettuali e colturali.
- Eliminazione e restauro ambientale di fossati artificiali, drenaggi, arginature e discariche di materiali.

- Incentivazione, dell'acquisto dei terreni interessati dagli habitat più sensibili da parte dell'Ente pubblico.
- Valutazione e realizzazione di interventi sul reticolo idrografico al fine di ripristinare condizioni idriche favorevoli agli habitat naturali.
- Incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale.
- Esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica ecc.
- Attivazione della ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali, in particolare per quanto concerne ripristini naturalistici.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 settembre 2001, n. 0362/Pres.

Legge regionale 42/1996, articoli 1 e 4. Approvazione modifiche al perimetro e alla normativa del biotopo naturale «Risorgive di Flambro» nel Comune di Talmassons.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0234/Pres. del 23 giugno 1998, con il quale è stato istituito il biotopo Risorgive di Flambro e sono state emanate le norme necessarie alla tutela dei valori naturali individuati;

VISTA la proposta di modifica del perimetro e delle norme di tutela del biotopo «Risorgive di Flambro» presentata dal Servizio conservazione della natura dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali del 18 giugno 2001;

VISTA la relazione istruttoria del 18 giugno 2001 predisposta dal Servizio della conservazione della natura dell'Azienda medesima;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico scientifico per le aree naturali protette, con parere n. 13 del 9 luglio 2001, ha espresso parere favorevole alla modifica del perimetro e della normativa del biotopo «Risorgive di Flambro»;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2945 del 14 settembre 2001;

DECRETA

Sono approvate le modifiche del perimetro e della normativa del biotopo «Risorgive di Flambro», secondo quanto indicato negli allegati, facenti parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà quindi pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 28 settembre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 19 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 52

Allegato 1

Individuazione del biotopo

«RISORGIVE DI FLAMBRO»

Perimetrazione su carta tecnica regionale
Sezioni 087060 e 087050

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

Articoli 2, 6, 9, 13 delle norme di tutela del biotopo delle «Risorgive di Flambro».

Art. 2

Edificabilità

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia. Sono comunque ammessi gli interventi edilizi compatibili con le finalità di conservazione, sviluppo, fruizione e valorizzazione dell'ambiente naturale, allorché consentiti dal vigente Piano regolatore generale comunale. Sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria dell'esistente sistema viario che non comportino allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato o modifica della tipologia (anche tramite la realizzazione di un fondo artificiale con l'uso di asfalti o calcestruzzi).

L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

Art. 6

Fuochi

E' vietato accendere fuochi e praticare il debbio. L'abbruciamento dei residui vegetali, quando consentito dalle norme vigenti, può essere eseguito esclusivamente in appositi bracieri e deve essere seguito dall'asporto delle ceneri.

Art. 9

Corsi d'acqua

Sono vietati gli interventi volti all'approfondimento degli alvei dei fiumi, delle rogge e dei rii, compresi i canali artificiali ed i fossi di drenaggio, al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica. Sono altresì vietati l'alterazione morfologica delle sponde e dell'alveo. Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde o dell'alveo è permesso l'uso di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica. Sono comunque consentiti gli interventi di manutenzione dell'alveo della roggia finalizzati al ripristino della funzionalità del mulino.

Art. 13

Tutela delle specie animali

La cattura delle specie prelevabili ai sensi delle vigenti normative può essere effettuata esclusivamente nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

E' vietato molestare, catturare e uccidere le rimanenti specie di animali, fatte salve le attività svolte all'interno di progetti specifici, di ricerca o di studio approvati dall'Amministrazione comunale e dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

E' altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 settembre 2001, n. 0363/Pres.

Legge regionale 42/1996, articoli 1 e 4. Individuazione del biotopo naturale «Torbiera Cichinot» nel Comune di Cassacco. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTA la deliberazioni della Giunta comunale di Cassacco n. 81 del 9 maggio 2001, con la quale l'Amministrazione comunale richiede l'individuazione di un biotopo naturale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 42/1996, secondo la perimetrazione e la proposta di normativa allegate;

VISTA la nota prot. n. 5437 dell'8 giugno 2001, pervenuta dell'11 giugno, con la quale il il Sindaco del Comune di Cassacco (Udine) propone l'individuazione di un biotopo naturale in località Cichinot di Raspano e trasmette all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali la documentazione relativa;

VISTA la relazione istruttoria del 18 giugno 2001 relativa all'individuazione del biotopo naturale «Torbiera Cichinot» predisposta dal Servizio della conservazione della natura dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

PRESO ATTO della documentazione allegata alla citata richiesta di individuazione, consistente in relazioni illustrative delle valenze naturalistiche, in un elaborato grafico per l'individuazione del biotopo proposto redatto su carta tecnica regionale e nelle norme di tutela del biotopo stesso;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico scientifico per le aree naturali protette, con parere n. 12 del 9 luglio 2001, ha espresso parere favorevole all'individuazione di un biotopo in località Cichinot di Raspano concordando sulla necessità di tutelare un sito di eleva-

ta valenza naturalistica in cui sono presenti numerose emergenze vegetazionali, floristiche e faunistiche;

ACCERTATO che l'area della «Torbiera Cichinot» è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VERIFICATA la presenza nel sito di habitat naturali e di specie animali e vegetali di interesse comunitario secondo la Direttiva 92/43/CEE;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui al punto d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42;

CONSIDERATO che l'area delle «Torbiera Cichinot» contribuisce in maniera significativa al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;

PRESO ATTO della proposta di normativa di tutela dei valori naturali del biotopo approvata dal Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette;

PRESO ATTO che all'interno del biotopo le attività venatorie e alieutiche sono regolamentate dalle vigenti norme regionali e statali;

RITENUTO pertanto di individuare un biotopo naturale nell'area della «Torbiera Cichinot» in Comune di Cassacco ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2946 del 14 settembre 2001;

DECRETA

E' approvata l'individuazione del biotopo naturale «Torbiera Cichinot», secondo il perimetro indicato nell'allegata cartografia, facente parte integrante del presente provvedimento.

E' approvata la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati nel biotopo, facente parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà quindi pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 28 settembre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 19 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 53

Allegato 1

Individuazione del biotopo

«TORBIERA CICHINOT»

Perimetrazione su carta tecnica regionale
Sezione 049150 e 066030

Scala 1/5.000

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

NORME DI TUTELA

Art. 1

Ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo «Torbiera Cichinot», trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nel relativo elaborato cartografico, redatto su carta tecnica regionale in scala 1:5.000, facente parte integrante delle presenti norme. Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al ripristino di condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.

Art. 2

Edificabilità

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria dell'esistente sistema viario. Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di un fondo artificiale tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi. L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

Art. 3

Mantenimento dei prati naturali

Non è ammessa in alcun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti. E' pertanto vietato qualsiasi tipo di trasformazione colturale, il dissodamento di terreni saldi, nonchè l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpicatura o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata. E' consentito lo sfalcio dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danni al cotico erboso. Per le praterie umide non è ammessa la concimazione.

Art. 4

Attività agricole

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di individuazione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è in alcun caso ammesso l'impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti.

Art. 5

Accessibilità

Sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.

Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente. Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della sede stradale e lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

Art. 6

Fuochi

E' vietato accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e praticare il debbio. L'abbruciamento dei residui vegetali, quando consentito dalle norme vigenti, può essere eseguito esclusivamente in appositi bracieri e deve essere seguito dall'asporto delle ceneri.

Art. 7

Addestramento cani

Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

Art. 8

Movimenti di terra

Fatte salve le attività di cui all'articolo 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

Art. 9

Introduzione ed impianto di specie vegetali

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'articolo 4. E' comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14.

Art. 10

Attività di pascolo

E' consentito il pascolo, in ragione di un capo grosso per ettaro, con l'esclusione di quello praticato negli habitat palustri nei quali il calpestio provochi danni alla copertura vegetale.

Art. 11

Tutela delle specie erbacee

Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 34/1981, la raccolta delle seguenti specie erbacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita esclusivamente per scopi scientifici: Gentiana pneumonanthe, Hottonia palustris, Plantago altissima, iris sibirica, Senecio paludosus, tutte le specie della famiglia delle Orchidaceae.

Art. 12

Tutela delle specie animali

La cattura delle specie prelevabili ai sensi delle vigenti normative può essere effettuata esclusivamente nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

E' vietato molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, fatte salve le attività svolte all'interno di progetti scientifici, di ricerca o di studio approvati dall'Amministrazione comunale e dall'azienda dei parchi e delle foreste regionali. E' altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

Art. 13

Scarichi

E' vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

Art. 14

Interventi di rilevanza urbanistica

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

E' ammessa l'eventuale recinzione della proprietà esclusivamente mediante siepi costituite da specie autoctone.

Art. 15

Boschi

Nelle aree boscate è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale; il trattamento a ceduo deve comunque prevedere il rilascio di almeno 120 matricine per ettaro, scelte fra le latifoglie autoctone.

Art. 16

Deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale, anche comportanti movimenti di terra, purchè le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42.

E' altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purchè gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42.

MODALITÀ DI GESTIONE DEL BIOTOPO

Le attività del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- Incentivazione, dell'acquisto dei terreni interessati dagli habitat più sensibili da parte dell'Ente pubblico.
- Effettuazione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo per la conservazione della biodiversità.
- Ripristino, tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva.
- Eliminazione e restauro ambientale di fossati artificiali, arginature e discariche di materiale.
- Incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale.
- Svolgimento di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica ecc.
- Ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 ottobre 2001, n. 0379/Pres.

Legge regionale 4/2001, articolo 8, commi 52 e 53. Regolamento per l'acquisto di strumenti, mate-

riali ed attrezzature di lavoro connessi alle esigenze operative correnti del Servizio autonomo per i corregionali all'estero. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 8, commi 25, 26, 28 e 30 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, ove si dispone che per assicurare continuità agli interventi in materia di emigrazione, è attribuita la competenza relativa all'attuazione delle iniziative in materia di emigrazione al Servizio autonomo per i corregionali all'estero;

VISTO l'articolo 8, commi 52 e 53 della legge regionale 4/2001 e successive modifiche ed integrazioni il quale dispone che per le proprie esigenze operative correnti le Direzioni regionali ed i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line ed inoltre spese per la partecipazione di personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale;

VISTA la legge regionale 12 settembre 2001 n. 23 (Assestamento di bilancio) che all'U.P.B. 52.3.18.1.2520 istituisce il cap. 5583 con lo stanziamento di lire 30.000.000 per «Spese per esigenze operative correnti, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, attrezzature informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, nonché per la partecipazione a specifici corsi, seminari, convegni ed iniziative volte alla formazione ed all'aggiornamento professionale.» articolo 8 comma 52 - legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 del Servizio autonomo per i corregionali all'estero;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» ed in particolare l'articolo 8, comma 1;

VISTA altresì la circolare n. 5/2001, con la quale la Ragioneria generale forniva indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale più sopra indicata, individuando, tra l'altro, la necessità di adottare un apposito regolamento per la disciplina di tali tipi di spese, ed in particolare per la determinazione dei limiti delle facoltà conferite al Funzionario delegato, delle modalità di erogazione delle spese, delle autorizzazioni necessarie, dei metodi di giustificazione delle spese effettuate e dei modi di pagamento;

RITENUTO di provvedere al riguardo, per le spese concernenti il Servizio autonomo per i corregionali all'estero;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3043 del 20 settembre 2001;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento recante norme per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo per i corregionali all'estero, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 4 ottobre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 19 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 54

Regolamento per l'acquisto di strumenti, materiali ed attrezzature di lavoro connessi alle esigenze operative correnti del Servizio autonomo per i corregionali all'estero.

Art. 1

Tipologia di spesa per le esigenze operative correnti del Servizio

1. Sono individuate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 52 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, le seguenti tipologie di spese dirette, connesse alle esigenze operative correnti del Servizio autonomo per i corregionali all'estero:

a) spese per l'acquisto, anche su supporto informatico, di libri, quotidiani, riviste ed altre pubblicazioni, abbonamenti a periodici, spese per l'accesso a banche dati on line da utilizzare quali strumenti di lavoro o di aggiornamento specifico dei dipendenti per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite nell'ambito dell'attività di competenza dell'ufficio;

b) spese per acquisto di materiali d'ufficio e per la fornitura di attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, apparecchi per l'uso di prodotti audiovisivi e relativi materiali di ricambio e consumo, non compresi nella dotazione standard generalmente previsti per le strutture regionali, il cui impiego risulti necessario ed indifferibile in relazione allo svolgimento efficiente di attività e compiti formalmente attribuiti alle strutture d'ufficio;

c) altri beni che formino oggetto di periodica fornitura

da parte della Direzione regionali degli affari finanziari e del patrimonio, nei casi in cui l'acquisto risulti indifferibile o urgente;

d) materiale indirizzato alla promozione, quali depliant informativi ed illustrativi relativi alla Regione, oggettistica promozionale destinata ad eventi attinenti i rapporti con i corregionali emigrati e con istituzioni estranee all'Amministrazione regionale.

Art. 2

Limiti d'importo

1. L'importo di ogni singola spesa, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1, non può superare lire 5.000.000 al netto degli oneri fiscali.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture aventi carattere unitario il cui importo complessivo superi il limite indicato al comma di cui sopra.

Art. 3

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Le spese di cui al presente Regolamento sono disposte ed effettuate dal Direttore del Servizio autonomo che le esegue in qualità di Funzionario delegato.

Art. 4

Modalità di esecuzione delle spese per acquisti di beni

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 5, per l'esecuzione delle spese di cui al comma 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi od inadempienze, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture dei beni vengono specificati i criteri di scelta avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura ed alle condizioni di esecuzione della fornitura stessa.

4. Fra i preventivi o le offerte pervenute viene scelto quello più conveniente in relazione ai criteri assunti ai sensi del comma 2.

5. I preventivi e lo offerte possono essere acquisiti anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5

Ricorso ad un determinato contraente

1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) qualora la spesa non superi la somma di lire 2.000.000 al netto degli oneri fiscali,

b) nei casi di unicità, specificità o di urgenza,

c) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non siano state presentate offerte valide;

d) quando il costo del bene da acquistare sia fissato in modo univoco dal mercato.

2. Il parere di congruità delle spese di cui al presente articolo è espresso, a seconda delle forniture richieste, dal Direttore del Servizio competente per materia, ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal Funzionario delegato, Direttore del Servizio autonomo, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione contenente gli elementi di cui all'articolo 4, comma 2, è redatta in duplice copia di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 7

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal Funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione di regolare fornitura o esecuzione del servizio firmata dallo stesso Funzionario.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al Funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il Funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sull'apertura di credito prevista dal comma 2.

4. Il Funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8

Gestione dei beni mobili

1. Al Vice consegnatario del Servizio autonomo è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità dello Stato.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 ottobre 2001, n. 0384/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 23 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione del Comune di Arta Terme.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0384/Pres. di data 11 ottobre 2001 è stata approvata la variante n. 23 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione del Comune di Arta Terme.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 ottobre 2001, n. 0394/Pres.

Legge regionale 8/2001, articolo 4, comma 3, lettera b). Casa di Cura «Pineta del Carso S.p.A.», con sede a Duino Aurisina (Trieste). Autorizzazione all'ampliamento delle attività ambulatoriali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA l'istanza formulata in data 6 luglio 2000 dal legale rappresentante della Casa di Cura «Pineta del Carso S.p.A.», con sede a Duino Aurisina (Trieste), viale Stazione n. 26, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione all'ampliamento delle attività ambulatoriali della Casa di Cura medesima;

CONSIDERATO che tale attività consiste nella gestione dei servizi sanitari (terapia riabilitativa e fisioterapia) effettuati in una piscina terapeutica con acqua di mare denominata «Acquamarina» ubicata sul Molo F.lli Bandiera di Trieste e nei locali annessi;

VISTO il parere favorevole all'ampliamento espresso dalla Commissione di vigilanza sulle strutture ambulatoriali di carattere privato dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina», inviato con nota prot. 17/4920/2001 dell'8 maggio 2001;

VISTA la nota prot. 17.49/5415/2001 del 21 maggio 2001 con cui la medesima Azienda per i Servizi Sanitari ha trasmesso alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali la documentazione inerente all'ampliamento della sopramenzionata Casa di Cura;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2001 n. 8 sono sospesi i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie e all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie, indicate dall'articolo 8 ter del decreto legislativo 502/1992 fatta eccezione per:

a) i trasferimenti, ristrutturazioni o adeguamenti di strutture sanitarie e socio-sanitarie già in precedenza autorizzate;

b) attività sanitarie e socio-sanitarie specificamente previste negli atti di programmazione regionale e negli atti di approvazione dei piani delle Aziende sanitarie regionali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2258 del 6 luglio 2001 «legge regionale 49/1996, articolo 20. Approvazione della programmazione annuale 2001 del Servizio Sanitario Regionale» che, per quanto riguarda le attività di riabilitazione nell'ambito dell'area vasta giuliano - isontina, prevede la possibilità di riconversione del 10% del fatturato di ricoveri di riabilitazione della Pineta del Carso (circa meno 100 ricoveri) a carico dell'A.S.S. n. 1 «Triestina» in prestazioni ambulatoriali (compresa piscina) e forme alternative di assistenza sanitaria;

CONSIDERATO che tale previsione concretizza la fattispecie di cui alla lettera b) del già richiamato articolo 4 - comma 3 - della legge regionale 8/2001;

ATTESO che l'articolo 3 della legge regionale 49/1981 disciplina la procedura autorizzativa in ordine all'apertura delle case di cura di carattere privato ma che la medesima legge nulla prevede in merito all'autorizzazione all'ampliamento delle stesse;

RITENUTO, nel silenzio della legge, di poter individuare nella stessa Autorità cui compete la potestà autorizzativa all'apertura della case di cura di carattere privato anche quella inerente all'ampliamento delle stesse;

RITENUTO pertanto che per l'autorizzazione di cui trattasi si debba provvedere, ai sensi dell'articolo 3, primo comma della legge regionale 49/1981, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima;

PRECISATO che la Commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 3 è stata soppressa e pertanto il parere della medesima si può intendere sostituito da quel-

lo rilasciato dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina»;

VISTA la legge 833/1978;

VISTA la legge regionale 49/1981;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3200 del 2 ottobre 2001;

DECRETA

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 3, lettera b), della legge regionale 8/2001 e tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2258 del 6 luglio 2001, come specificato nelle premesse del presente provvedimento, la Casa di Cura «Pineta del Carso S.p.A.», con sede a Duino Aurisina (Trieste), viale Stazione n. 26, è autorizzata all'ampliamento delle attività ambulatoriali consistente nella gestione dei servizi sanitari (terapia riabilitativa e fisioterapia) effettuati in una piscina terapeutica con acqua di mare denominata «Acquamarina» ubicata sul Molo F.lli Bandiera di Trieste e nei locali annessi;

2. L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» è autorizzata ad adeguare il rapporto convenzionale intercorrente con la predetta entro i limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2258 del 6 luglio 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 25 ottobre 2001

TONDO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA 23 luglio 2001, n. 501/Istr.

Approvazione della terza annualità (anno 2001) del II Piano generale triennale di programmazione (1999-2001).

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica», che all'articolo 4 prevede il finanziamento di opere di edilizia scolastica nell'ambito di Piani generali triennali e Piani annuali di attuazione, predisposti ed approvati dalle Regioni;

VISTO il Piano generale triennale di programmazione 1999-2001 per gli interventi di edilizia scolastica nella Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con il decreto n. 855/Istr. in data 7 dicembre 1999, predisposto sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 1985 del 3 maggio 1996 e n. 3058 del 4 ottobre 1999, in conformità di quanto disposto dall'articolo 27 della legge regionale 10/1988, che attribuisce alle Province la competenza programmatoria in materia;

PREMESSO che è stato dato corso al primo ed al secondo piano annuale di attuazione e che i lavori relativi agli interventi in essi inseriti sono regolarmente in atto;

VISTO il decreto in data 23 aprile 2001 del Ministro della pubblica istruzione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001) concernente la «Ripartizione dei finanziamenti a favore delle regioni per l'attivazione del terzo piano annuale del secondo triennio di programmazione di opere di edilizia scolastica, formulato ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23», che attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 15.241.860.000 per l'attivazione del piano annuale 2001, da definire e trasmettere al Ministero stesso entro il 6 agosto 2001;

VISTA la documentazione allegata al citato decreto, dalla quale risulta, fra l'altro, che il predetto importo di lire 15.241.860.000 è costituito per lire 13.411.980.000 dalla somma degli importi spettanti alle quattro Province della Regione, secondo i criteri individuati nel decreto ministeriale stesso, cui è stato poi aggiunto l'importo di lire 1.829.880.000, determinato per la regione nel suo complesso quale quota relativa alla «capacità di spesa» regionale, calcolata sulla base dello stato di attuazione delle precedenti annualità disposte ai sensi della legge 23/1996;

VISTA la deliberazione n. 1644 dell'11 maggio 2001, con cui la Giunta regionale, nel rispetto della disciplina regionale esistente che individua nelle Province i soggetti competenti per la programmazione degli interventi di edilizia scolastica, ha, fra l'altro, approvato il seguente schema di ripartizione tra le Province della somma attribuita alla Regione per la formazione del Piano regionale 2001:

Amm.ne provinciale di Gorizia	lire	3.121.075.764
Amm.ne provinciale di Pordenone	lire	3.521.363.544
Amm.ne provinciale di Trieste	lire	4.182.599.556
Amm.ne provinciale di Udine	lire	4.416.821.136
Totale	lire	15.241.860.000

PRESO atto che, sulla base della disponibilità rispettivamente attribuita con la suindicata deliberazione giuntale n. 1644 dell'11 maggio 2001, le quattro Amministrazioni provinciali hanno provveduto ad approvare le proprie proposte di Piano annuale 2001, all'interno della programmazione triennale di cui al suindicato decreto n. 855/Istr. del 7 dicembre 1999;

VISTI gli atti deliberativi a tale scopo assunti:

- da parte della Provincia di Gorizia: D.G.P. n. 117 del 9 giugno 2001,
- da parte della Provincia di Pordenone: D.G.P. n. 163 del 21 giugno 2001,
- da parte della Provincia di Trieste: D.C.P. n. 5 del 12 luglio 2001,
- da parte della Provincia di Udine: D.C.P. n. 56 dell'11 luglio 2001,

tutti immediatamente esecutivi;

DATO atto che i suindicati atti deliberativi sono corredati dai seguenti pareri dei competenti Provveditori agli studi:

- prot. n. 321 del 7 giugno 2001 del Provveditore agli studi di Gorizia,
- prot. n. 1579/A23c del 18 giugno 2001 del Provveditore agli studi di Pordenone,
- prot. n. 13143/A23/1 del 7 luglio 2001 del Provveditore agli studi di Trieste,
- prot. n. 10493/A/A35 del 6 luglio 2001 del Provveditore agli studi di Udine;

VISTA altresì la nota prot. n. 4350/A16 del 20 luglio 2001 con cui il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca conferma i pareri espressi dai singoli Provveditorati agli studi;

PRESO atto che:

- tutte le suindicate proposte predisposte dalle Province si inquadrano nelle previsioni del Piano triennale 1999-2001 già approvato;

- che nella predisposizione dei Piani da parte delle Amministrazioni provinciali sono stati tenuti in considerazione tutti gli elementi richiesti dalla legge 23/1996 (in particolare i progetti preliminari e la valutazione dei costi per i singoli enti territoriali competenti inseriti nel piano stesso) e che tutti gli interventi proposti rientrano tra le tipologie contemplate dall'articolo 12, comma 6 della legge stessa;

VALUTATA pertanto la congruità e la complessiva coerenza delle proposte approvate dalla quattro Amministrazioni provinciali con le previsioni del Piano triennale;

RITENUTO quindi di predisporre ed approvare secondo l'allegato prospetto, parte integrante del presente provvedimento, il Piano annuale 2001 (contenente i progetti preliminari), per gli interventi di edilizia scolastica nella Regione Friuli-Venezia Giulia assistiti dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con la valutazione dei costi e l'indicazione degli enti territoriali competenti per i singoli interventi;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1

E' approvato secondo l'allegato prospetto, parte integrante del presente provvedimento, il Piano 2001 (contenente i progetti preliminari), corrispondente al terzo piano annuale del secondo piano triennale di programmazione, per gli interventi di edilizia scolastica nella Regione Friuli-Venezia Giulia assistiti dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con la valutazione dei costi e l'indicazione degli enti territoriali competenti per i singoli interventi.

Art. 2

Si dà atto inoltre che nella formulazione del predetto Piano 2001 sono stati tenuti in considerazione tutti gli elementi richiesti dalla legge 23/1996 (in particolare i progetti preliminari e la valutazione dei costi per i singoli enti territoriali competenti inseriti nel piano stesso) e che tutti gli interventi proposti rientrano tra le tipologie contemplate dall'articolo 12, comma 6 di tale legge.

Trieste, 23 luglio 2001

ABATE

Allegato

ALLEGATO

REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA

Legge 11.1.1996, n° 23 "NORME PER L'EDILIZIA SCOLASTICA"

SECONDO PIANO TRIENNALE (1999 - 2001)

PIANO ANNUALE 2001

	ENTE PROPONENTE	EDIFICIO OGGETTO DELL'INTERVENTO	LEGGE 23/1996 - ART.1, COMMA 2							LEGGE 23/1996 - ART.2, COMMA 1				VALUTAZIONE DEL COSTO ASSISTITO DALLA L.23/1996
			a	b	c	d	e	f	g	a	b	c	d	
	PROVINCIA DI GORIZIA													
1	Provincia di Gorizia	ITI Fermi di Gorizia: adeguamento normativa vigente (II lotto)		X							X			1.500.000.000
2	Comune di Capriva del Friuli	Scuola elementare: ampliamento				X				X				250.000.000
3	Comune di Mariano del Friuli	Scuola media: manutenzione straordinaria			X				X		X			50.000.000
4	Comune di Grado	Scuola materna Isola della Schiusa: adeguamento norme di sicurezza	X		X						X			100.000.000
5	Comune di San Canzian d'Isonzo	Scuola elementare comunale ed annessa palestra: completamento			X						X			250.000.000
6	Comune di Romans d'isonzo	Complesso scolastico comunale: messa a norma, ristrutturazione ed ampliamento (I lotto)			X						X			370.000.000
7	Comune di Fogliano Redipuglia	Area scolastica di via Madonnina: stralcio e variante al progetto di riqualificazione dell'area scolastica (1° lotto)				X	X		X			X		601.075.764
											TOTALE			**3.121.075.764**
	PROVINCIA DI PORDENONE													
1	Provincia di Pordenone	Liceo scientifico "Grigoletti" di Pordenone (ora I.T.C. "Mattiussi"): adeguamento e sistemazione			X	X					X	X		2.521.363.544
2	Comune di Cavasso Nuovo	Scuole materna ed elementare: costruzione mensa (2° stralcio)				X				X				200.000.000
3	Comune di Chions	Scuola elementare frazione di Villotta: realizzazione nuova sede, mediante ampliamento e ristrutturazione edificio esistente	X		X	X	X	X		X				200.000.000

4	Comune di Claut	Scuole materna ed elementare: ristrutturazione per adeguamento impianto igienico-sanitario			X						X			200.000.000
5	Comune di Porcia	Scuola elementare località Roraipiccolo: adeguamento ed ampliamento mensa				X				X				200.000.000
6	Comune di Zoppola	Scuola elementare località Castions: miglioramento condizioni ambientali e di sicurezza			X						X			200.000.000
											TOTALE			3.521.363.544
		PROVINCIA DI TRIESTE												
1	Comune di Muggia	Scuola elementare "De Amicis": manutenzione straordinaria (2° lotto)			X						X			500.000.000
2	Comune di Muggia	Scuola elementare slovena di via D'Annunzio: manutenzione straordinaria			X						X			150.000.000
3	Comune di S. Dorligo della Valle	Scuola materna comunale: ristrutturazione		X	X	X	X				X			450.000.000
4	Comune di S. Dorligo della Valle	Scuola elementare slovena di Bagnoli: ristrutturazione centrale termica			X						X			120.000.000
5	Comune di Duino - Aurisina	Scuola elementare "G. Pascoli" di Sistiana: manutenzione straordinaria (3° lotto)			X						X			300.000.000
6	Comune di Duino - Aurisina	Scuola elementare "S. Gruden" di San Pelagio manutenzione straordinaria			X						X			600.000.000
7	Comune di Duino - Aurisina	Scuola materna di Aurisina: manutenzione straordinaria			X						X			220.000.000
8	Comune di Monrupino	Scuola materna di Zolla: straordinaria manutenzione			X	X				X	X			70.000.000
9	Comune di Sgonico	Scuola materna di Gabrovizza: straordinaria manutenzione			X	X				X	X			70.000.000
10	Provincia di Trieste	Edificio ex succ. Ist. Palutan di via Cantù: recupero e riqualificazione con destinazione ad uso scolastico		X	X					X	X			1.702.599.556
											TOTALE			4.182.599.556
		PROVINCIA DI UDINE												
1	Provincia di Udine	I.P.S.C. Stringher di Udine - 5° lotto			X	X	X	X		X	X	X	X	4.416.821.136
											TOTALE			4.416.821.136

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 17 ottobre 2001, n. 203/SASM.

Bando per la concessione di contributi all'imprese del settore commerciale approvato con proprio decreto n. 158/SASM del 14 settembre 2001. Modifica a causa di errore materiale.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PREMESSO che con la legge regionale 8 aprile 1997 n. 10 è costituito il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971 n. 1041;

RICORDATO che l'articolo 4, comma 2, lettera b) ter della citata legge regionale 10, così come modificato dall'articolo 6, comma 208 della legge regionale 2/2000 dispone che con le risorse del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna possono essere finanziati interventi contributivi per aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regime di aiuto «de minimis» definito dalle norme comunitarie;

CONSIDERATO che per l'attuazione degli interventi sopracitati, relativi all'anno 2000, la spesa autorizzata con deliberazione della Giunta regionale n. 1621 di data 11 maggio 2001, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del 27 giugno 2001 ammonta a lire 4.500.000.000;

VISTO il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0282/Pres. del 26 luglio 2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 36 del 5 settembre 2001, con il quale si è provveduto a disciplinare la concessione dei contributi alle imprese del settore commerciale abrogando il precedente Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0281/Pres dell'11 agosto 2000;

VISTO l'articolo 6, comma 1 del citato Regolamento 0282/Pres., con il quale si dispone che il bando per l'accesso ai contributi di cui trattasi sia approvato con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il bando per la concessione di contributi alle imprese del settore commerciale approvato con proprio decreto n. 158/SASM del 14 settembre 2001 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 26 settembre 2001;

CONSIDERATO che a causa di un mero errore materiale nella compilazione del testo si rende necessario procedere alla modifica di quanto disposto al punto 2, comma 2, lettera c), al punto 2, comma 2, lettera c), punto 7 ed al punto 2, comma 3 del bando al fine di rendere uniforme tale disposizione con quanto previsto nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0282/Pres. del 26 luglio 2001 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 36 del 5 settembre 2001;

RITENUTO conseguentemente di modificare la disposizione «avere un volume di affari dichiarato per l'anno 2000 inferiore a» di cui al punto 2, comma 2, lettera c), del bando approvato con proprio decreto n. 158/SASM del 14 settembre 2001 con la seguente: «avere conseguito nell'anno precedente la presentazione della domanda, ricavi come definiti dal comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 inferiori a»;

RITENUTO di modificare la disposizione «volume d'affari» di cui al punto 2, comma 3 del bando approvato con proprio decreto n. 158/SASM del 14 settembre 2001, con la seguente: «volume di ricavi»;

RITENUTO altresì di cancellare la disposizione «punto 5» di cui al punto 2, comma 2, lettera c), punto 7 del bando approvato con proprio decreto n. 158/SASM del 14 settembre 2001;

VISTO l'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1

La disposizione «avere un volume di affari dichiarato per l'anno 2000 inferiore a» di cui al punto 2, comma 2, lettera c) del bando approvato con proprio decreto n. 158/SASM del 14 settembre 2001 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 26 settembre 2001 è sostituita dalla seguente: «avere conseguito nell'anno precedente la presentazione della domanda, ricavi come definiti dal comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 inferiori a».

Art. 2

La disposizione «volume di affari» di cui al punto 2, comma 3 del bando approvato con proprio decreto n. 158/SASM del 14 settembre 2001 pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 39 del 26 settembre 2001 è sostituita dalla seguente: «volume di ricavi».

Art. 3

La disposizione «punto 5», di cui al punto 2, comma 2, lettera c), punto 7 del bando approvato con proprio decreto n. 158/SASM del 14 settembre 2001 pub-

blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 26 settembre 2001 è cancellata.

Art. 4

Il presente provvedimento ed il bando allegato nel testo risultante dalle modifiche apportate, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 17 ottobre 2001

BORTOTTO

Bando per la presentazione delle domande di contributo per le imprese del settore commerciale per l'anno 2000.

FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

(*articolo 4, comma 2, lettera b) ter della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 come modificato dall'articolo 6, comma 208, della legge regionale 22 febbraio 2000 n. 2 e decreto del Presidente della Regione n. 0282/Pres. del 26 luglio 2001*)

1. AREA DI INTERVENTO

Gli interventi contributivi di cui al presente bando si rivolgono, come previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0282/Pres. del 26 luglio 2001, alle imprese ubicate nei centri abitati posti nelle zone B e C come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000 con popolazione non superiore a 3000 abitanti (dati ufficiali ISTAT del censimento 1991), ricadenti nei territori dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane della Carnia, del Canal del Ferro Val-Canale, del Gemonese, delle Valli del Torre, delle Valli del Natisone, del Meduna Cellina, della Val d'Arzino, Val Cosa, Val Tramontina e Pedemontana del Livenza.

2. REQUISITI DEI BENEFICIARI

I contributi sono concessi alle imprese commerciali ubicate nei centri abitati di cui al punto 1.

Per accedere al contributo il titolare dell'attività commerciale deve possedere i seguenti requisiti:

a. essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l'anno 2000 con riferimento alle tipologie commerciali di seguito elencate:

1) commercio di generi alimentari,
2) commercio di carburanti,
3) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
4) commercio di generi non alimentari;

b. esercitare la propria attività in uno dei centri abitati indicati al punto 1;

c. avere conseguito nell'anno precedente la presentazione della domanda, ricavi come definiti dal comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 inferiori a:

1) 150 milioni di lire per il commercio di generi alimentari posti in zona B;
2) 230 milioni di lire per il commercio di generi alimentari posti in zona C;
3) 100 milioni di lire per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati nella zona B;
4) 120 milioni di lire per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati nella zona C;
5) 100 milioni di lire per commercio di generi non alimentari esercitati nelle zone B e C;
6) per gli esercizi posti in zona B e C, ai sensi dell'articolo 18, comma 8 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nel caso di distributori di carburanti i ricavi non dovranno essere superiori a 53 milioni di lire, nel caso di rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari 15 milioni di lire e nel caso di rivendite di giornali 30 milioni di lire.
7) qualora il richiedente eserciti attività riferentesi a più tipologie commerciali di cui all'articolo 7, comma c) del Regolamento, l'importo complessivo dei ricavi risultante dall'esercizio delle varie attività non deve superare 180 milioni di lire in zona B e i 250 in zona C; nell'effettuare la sommatoria tra l'importo dei ricavi tra le varie attività e gli importi dei ricavi per i distributori di carburanti, generi di monopolio, valori bollati e valori similari e le rivendite di giornali l'aggio andrà moltiplicato per i seguenti coefficienti: carburanti 2,83, giornali 5, monopoli 10.

I benefici previsti dal presente bando non si estendono ai commercianti all'ingrosso, farmacie, rappresentanti di commercio, ambulanti, attività miste dove l'attività commerciale è rappresentata da un volume di ricavi inferiore al 50% , società di capitali.

3. REGIME DI AIUTI E LIMITI DEL CONTRIBUTO

I contributi sono erogati nel rispetto del regime «de minimis».

Le percentuali di contributo sono graduate sulla base della classificazione dei territori montani nelle seguenti zone di disagio socio-economico definita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3303 del 31 ottobre 2000:

a) fascia territoriale media montagna - zona B con medio disagio: 60% della spesa ritenuta ammissibile;
b) fascia territoriale alta montagna - zona C con elevato disagio: 80% della spesa ritenuta ammissibile.

L'entità del contributo non potrà comunque superare i seguenti massimali:

- 8 milioni per la fascia territoriale di alta montagna,
- 4 milioni per la fascia territoriale di media montagna.

4. SPESE AMMISSIBILI

Ai fini del contributo, le spese ammissibili sono quelle relative ai costi e spese d'esercizio, desumibili dall'ultima dichiarazione dei redditi annuale e riguardano: costo acquisizione materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, imballi e trasporti, spese per lavoro dipendente e autonomo, riscaldamento, combustibili, gas, carburanti e lubrificanti, luce e forza motrice, manutenzioni ordinarie, assicurazioni, telefono, postali e bollati, pubblicità, spese di rappresentanza, elaborazione dati, cancelleria e stampati, pulizia e lavanderia, vigilanza notturna, beni di consumo e costi per servizi.

5. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di concessione del contributo bollata ai sensi di legge deve essere redatta secondo il fac-simile di domanda allegato al presente bando, disponibile presso gli uffici della Comunità Montana e compilata in tutte le sue parti anche quelle riguardanti la dichiarazione sostitutiva relativa all'iscrizione al registro delle imprese commerciali, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente i dati relativi al luogo di esercizio dell'attività, il volume di ricavi ed i costi sostenuti e la dichiarazione riguardante il regime «de minimis».

La domanda deve pervenire entro e non oltre il giorno 15 novembre 2001, presso gli uffici della Comunità Montana di appartenenza, pena l'esclusione dal beneficio.

La domanda deve essere presentata presso la sede della Comunità Montana in cui ricade il centro abitato, nel cui territorio il richiedente esercita la propria attività ed è sottoscritta secondo le modalità previste dall'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

6. GRADUATORIA

Le Comunità montane provvedono all'istruttoria e formazione della graduatoria relativa alle domande pervenute entro 60 giorni dalla scadenza del termine ultimo fissato per la loro presentazione.

Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna provvede a redigere la graduatoria unica regionale dei richiedenti il contributo sulla base delle graduatorie trasmesse dalle Comunità montane.

La graduatoria unica di cui al comma 2, approvata con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Con il medesimo decreto si dispone l'attribuzione alle Comunità montane delle risorse necessarie per la concessione dei contributi.

7. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Le Comunità Montane provvedono alla erogazione dei contributi ai beneficiari utilizzando le risorse finanziarie attribuite a ciascuna di esse sulla base della graduatoria regionale.

Le stesse provvedono alla eventuale revoca dei contributi concessi. Le Comunità montane procedono alla revoca nel caso in cui gli esercizi commerciali cessino l'attività o risultino assoggettati a procedure di fallimento e di concordato preventivo o comunque a stati di insolvenza entro un anno dalla data dell'erogazione del contributo.

I beneficiari che abbiano ottenuto i contributi sono tenuti a presentare, scaduto un anno dalla assegnazione del contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il proseguimento dell'attività per l'anno di riferimento. A tal fine si considera proseguimento dell'attività il subentro nella medesima a titolo di erede.

8. FONTE DEL FINANZIAMENTO

Per l'intervento di cui al presente bando si utilizzano le risorse di cui al Fondo regionale per la montagna per l'ammontare di lire 4.500.000.000 per l'anno 2000.

9. TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 i dati sensibili richiesti dal presente bando verranno utilizzati esclusivamente per la formulazione della graduatoria ai fini dell'ammissione ai contributi in oggetto.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Eventuali omissioni comporteranno la automatica esclusione del richiedente.

I dati richiesti verranno trattati esclusivamente dal competente ufficio della Comunità montana di pertinenza e dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

Fac-Simile di Domanda - Dichiarazione

bollo

Domanda di concessione dei contributi alle imprese del settore commerciale

(articolo 4, comma 2, lettera b) ter della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10
come modificato dall'articolo 6, comma 208, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2
e decreto del Presidente della Regione n. 0282/Pres. del 26 luglio 2001)

Alla Comunità montana ....
via ....n. ....
(c.a.p.).................. (città) ....

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ....
nato/a a .... Provincia .... il.........................
e residente nel Comune di .... c.a.p. ....
Provincia .... in via .... n. ....
telefono .... di professione ....
titolare e/o legale rappresentante dell'attività commerciale ....
con sede legale in (Comune, via e numero civico) ....
codice fiscale o partita I.V.A. .... centro abitato ....

CHIEDE

di poter usufruire dei contributi alle imprese del settore commerciale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b) ter della legge regionale 10/1997 come previsto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0282/Pres. del 26 luglio 2001 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 36 di data 5 settembre 2001.

Al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

Avvalendosi della disposizione dell'articolo 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

- di essere iscritto al Registro delle imprese commerciali presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di .... sotto la ditta o ragione sociale ....
  codice fiscale / partita I.V.A. .... estremi di registrazione ....
  indicazione della categoria/e di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di cui al punto 2, lettera a) del bando ....;
- di essere in possesso di licenza amministrativa (estremi) ....;
- di non essere in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato preventivo.

Inoltre avvalendosi della disposizione dell'articolo 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali comminate dalla legge in caso di mendaci dichiarazioni e di quanto disposto dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- Che il luogo di esercizio dell'attività è il seguente: ....;
- Che il volume di ricavi ed i costi sostenuti è il seguente: (se si riferisce a diverse tipologie commerciali, indicare i volumi di ricavi delle singole attività) ....;
- Che le spese ammissibili a contributo come indicate dall'articolo 4 del bando sono le seguenti ed ammontano a lire: ....;
- Che nel triennio antecedente la data della dichiarazione sostitutiva non ha richiesto altri aiuti a titolo «de minimis» che, sommati al presente intervento, superino l'importo di 100.000 (centomila) euro pari a lire 193.627.000 (centonovantatremilioni seicentoventisettemila).
  oppure che ha beneficiato negli ultimi tre anni delle seguenti agevolazioni in regime «de minimis»:

Agevolazione 1 .... Data .... Importo (lire) .... Importo (euro) ....
Agevolazione 2 .... Data .... Importo (lire) .... Importo (euro) ....
Agevolazione 3 .... Data .... Importo (lire) .... Importo (euro) ....
Agevolazione 4 .... Data .... Importo (lire) .... Importo (euro) ....
Agevolazione 5 .... Data .... Importo (lire) .... Importo (euro) ....
Totale .... **Importo (lire)**................. **Importo (euro)**............

E che pertanto il contributo non supera il limite indicato dal Regolamento (CE) 69/2001 i 100.000 euro nell'arco di un triennio.

Data, ...

Firma del richiedente ....
(timbro dell'impresa)

Consenso al trattamento dei dati sensibili di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675

Il/La sottoscritto/a .... autorizza la Comunità montana di appartenenza ed il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna al trattamento dei dati sensibili forniti con la presente richiesta, per le finalità di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0282 del 26 luglio 2001.

Data, ...

Firma del richiedente ....

La firma non deve essere autenticata se la dichiarazione viene sottoscritta in presenza del Funzionario incaricato o inviata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

VISTO: IL DIRETTORE SOSTITUTO: BORTOTTO

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 2001, n. 24 ottobre 2001, n. 208/SASM.

Modifica della graduatoria delle domande di contributo relative alla sottomisura s1 - Interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica dell'ambiente montano (asse 2, misura s, del Piano di Sviluppo Rurale per gli anni 2000-2006).

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO
PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

VISTO il decreto n. 168/SASM del 27 settembre 2001 con cui si approva la graduatoria delle domande di contributo relative alla sottomisura s1 - interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica dell'ambiente montano (asse 2, misura s, del Piano di Sviluppo Rurale per gli anni 2000 -2006);

VISTO in particolare l'allegato A parte integrante del succitato provvedimento, concernente la graduatoria delle domande ammesse;

CONSIDERATO che, in fase di redazione della graduatoria s1, sono stati commessi alcuni errori materiali e che pertanto è necessario provvedere alla modifica della medesima;

ATTESO che in particolare la domanda n. 15 presentata dal Comune di Malborghetto-Valbruna per la riqualificazione ambientale del centro di Malborghetto è stata riportata con il punteggio di 45 anziché 60 e che la domanda n. 60 presentata dall'Amministrazione Beni frazionali di Pesariis di Prato Carnico per il ripristino ambientale, restauro e riqualificazione dei manufatti lavatoio e fontana «dal solpar» è stata riportata con il punteggio di 65 anziché 50;

VISTA la necessità di provvedere alla modifica della graduatoria nel senso sopraindicato;

VISTA la graduatoria delle domande ammissibili della sottomisura s1 di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Si dispone la modifica della graduatoria delle domande di contributo, relative alla sottomisura s1 - interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica dell'ambiente montano (asse 2, misura s, del Piano di Sviluppo Rurale per gli anni 2000-2006), presentate ai sensi del regolamento applicativo approvato con decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2001, n. 057/Pres., di cui al decreto n. 168/SASM del 27 settembre 2001 nel testo di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 24 ottobre 2001

BORTOTTO

Allegato A

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006
Asse 2 - Misura S - Sottomisura S1

GRADUATORIA

OS	NUM. DOMANDA	RICHIEDENTE	TITOLO DELL'INTERVENTO	PUNTEGGIO	SPESA AMMISSIBILE	PARI A EURO
1	46	COMUNITA' MONTANA DEL GEMONESE	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE TURISTICA DELLA VALLE DEL TORRENTE LEALE E DELLA VALLE DEL TORRENTE PALAR	70	L. 237.259.266	122.534,18
2	3	COMUNE DI CLAUT	SISTEMAZIONE AREE ADIACENTI IL TORRENTE CHIADOLA CON REALIZZAZIONE DI SENTIERO TURISTICO E AREA ATTREZZATA	65	L. 315.000.000	162.683,92
3	6	V COMUNITA' MONTANA VAL D'ARZINO - VAL COSA - VAL TRAMONTINA	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA PUBBLICA PER LA FRUIZIONE TURISTICA SITA IN LOCALITA' SOT TRIVEA NEL COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA	65	L. 120.000.000	61.974,83
4	10	COMUNE DI TAIPANA	RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO SENTIERISTICO AD USO DELLA FRUIZIONE TURISTICA DEL SENTIERO MONTE MAGGIORE - GRAN MONTE	65	L. 289.051.095	149.282,43
5	14	COMUNE DI BARCIS	CREAZIONE, RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DI ITINERARI, PERCORSI ATTREZZATI E RETI SENTIERISTICHE	65	L. 300.000.000	154.937,07
6	48	COMUNITA' MONTANA DEL GEMONESE	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE TURISTICA DELLA VALLE DELLA VENZONASSA	65	L. 212.052.405	109.515,93
7	56	COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI	RIPRISTINO DI ITINERARI E RETI SENTIERISTICHE DEL COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI	65	L. 274.000.000	141.509,19
8	57	COMUNE DI VITO D'ASIO	RIPRISTINO DI ITINERARI E RETI SENTIERISTICHE DEI COMUNI DI VITO D'ASIO E PINZANO AL TAGLIAMENTO	65	L. 239.750.000	123.820,54
9	1	COMUNE DI FORNI AVOLTRI	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA RETE SENTIERISTICA SIGILLETTO - MALGA VAS	60	L. 93.647.600	48.364,95
10	11	COMUNE DI TAIPANA	RETE SENTIERISTICA PLATISCHIS-PROSSENICCO E GROTTA DEL POD LENICE	60	L. 264.000.000	136.344,62
11	15	COMUNE DI MALBORGHETTO VALBRUNA	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL CENTRO DI MALBORGHETTO	60	L. 307.999.941	159.068,69
12	38	COMUNE DI SUTRIO	PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE A SCOPO ESCURSIONISTICO E DIDATTICO DEL SENTIERO NATURALISTICO-ETNOGRAFICO - TOPONOMASTICO "SORE SUDRI" - I° STRALCIO	60	L. 70.036.380	36.170,77

POS.	NUM. DOMANDA	RICHIEDENTE	TITOLO DELL'INTERVENTO	PUNTEGGIO	SPESA AMMISSIBILE	PARI A EURO
13	45	COMUNITA' MONTANA VALLI DEL NATISONE	INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE - SISTEMAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' PAESAGGISTICA DEL BORGO DI CEPLETISCHIS - RESTAURO E RICOSTRUZIONE DEL SELCIATO STORICO	60	L. 240.000.000	123.949,66
14	58	COMUNE DI VITO D'ASIO	LAVORI DI RIPRISTINO DEL SENTIERO "PRALUNGO-BOTERS" , SENTIERO COMUNALE SITO IN CASIACCO DI VITO D'ASIO-LOCALITA' BOTERS	60	L. 105.000.000	54.227,97
15	59	COMUNE DI PULFERO	ANTRO-AHRENSBERG SUI PASSI DELLA STORIA. IL CAMMINO DELL'UOMO SÙL SENTIERO CHE COLLEGA IL COMPLESSO IPOGEO DI S. GIOVANNI D'ANTRO E L'AREA CASTELLANA DI AHRENSBERG (BIACIS)	60	L. 320.295.000	165.418,56
16	21	COMUNE DI DOGNA	LA STRADA "DES CENGLIS"	55	L. 296.459.460	153.108,53
17	22	COMUNE DI DOGNA	RIPRISTINO VIABILITA' DI ACCESSO A MALGA SOMPDOGNA	55	L. 36.650.000	18.928,15
18	29	COMUNE DI GRIMACCO	PERCORSO ATTREZZATO TOPOLO'-LIVEK (SLO) - SENTIERO STORICO TEMATICO ARTE INTERCONFINARIA	55	L. 265.200.000	136.964,37
19	34	COMUNE DI ARTA TERME	VALORIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DEL PARCO DELLE TERME	55	L. 296.920.800	153.346,80
20	39	COMUNE DI VILLA SANTINA	REALIZZAZIONE DI UN MANEGGIO COPERTO IN LOCALITA' PINETA (AMPLIAMENTO)	55	L. 326.968.382	168.865,08
21	50	COMUNITA' MONTANA DEL GEMONESE	INTERVENTO PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE TURISTICA DEL MONTE SAN SIMEONE E DEL MONTE FESTA	50	L. 124.453.384	64.274,81
22	9	COMUNE DI COMEGLIANS	LAVORI DI RIPRISTINO DI PERCORSI SENTIERISTICI IN COMUNE DI COMEGLIANS	50	L. 317.283.668	163.863,34
23	60	AMMINISTRAZIONE BENI FRAZIONALI DI PESARIIS	RIPRISTINO AMBIENTALE, RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI MANUFATTI LAVATOIO - FONTANA "DAL SOLPAR"	50	L. 133.607.762	69.002,65
24	16	COMUNE DI SAURIS	IL MONDO DELLE MALGHE: RETI SENTIERISTICHE PER FRUIZIONE TURISTICA	45	L. 315.000.000	162.683,92
25	24	CONSORZIO BOSCHI CARNICI	OSSERVATORIO DELLE RISORGIVE (PROGETTO INTEGRATO CON S2)	45	L. 110.000.000	56.810,26
26	25	CONSORZIO BOSCHI CARNICI	ORTO PENTAGONALE (INTERVENTO INTEGRATO CON S2)	45	L. 154.000.000	79.534,36
27	26	CONSORZIO BOSCHI CARNICI	FORNACE (INTERVENTO INTEGRATO CON S2)	45	L. 176.000.000	90.896,41

POS.	NUM. DOMANDA	RICHIEDENTE	TITOLO DELL'INTERVENTO	PUNTEGGIO	SPESA AMMISSIBILE	PARI A EURO
28	30	COMUNE DI SAVOGNA	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI ACCESSO AL COMUNE DI SAVOGNA E RIPRISTINO DI UN'ANTICA PASSERELLA IN LOC. CRISNARO AL FINE DI MIGLIORARE LA FRUIBILITA' E LA QUALITA' PAESAGGISTICA	45	L. 300.000.000	154.937,07
29	31	COMUNE DI SAVOGNA	PERCORSO VARTACIA - MASSERIS SENTIERO STORICO-TEMATICO DI KOZOLEC	45	L. 141.457.900	73.056,91
30	47	COMUNITA' MONTANA DEL GEMONESE	COSTRUZIONE PASSERELLA PER UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE E CICLABILE SUL TORRENTE VENZONASSA	45	L. 580.000.000	299.545,00
31	51	COMUNE DI MOGGIO UDINESE	RIPRISTINO DELLE MULATTIERE MOGGESSA-FORCA MUVIERMULIS E CAMPIOLO STAVOLI	45	L. 300.000.000	154.937,07
32	52	COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA	"LAS CLAUPAS", PROG. INTEGRATO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO TURISTICO DELL'AMBITO RELATIVO ALLE FASCE DI MEDIO-ALTA QUOTA DEI COMUNI DI LAUCO, OVARO, SUTRIO E ZUGLIO	45	L. 315.000.000	162.683,92
33	53	COMUNE DI PRATO CARNICO	IL MONDO DELLE MALGHE: RETI SENTIERISTICHE PER FRUIZIONE TURISTICA	45	L. 300.000.000	154.937,07
34	2	COMUNE DI CAVAZZO CARNICO	INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO, IL RIPRISTINO E LA CREAZIONE DI RETI SENTIERISTICHE, PICCOLI MANUFATTI, E LA SISTEMAZIONE DI AREE PUBBLICHE NELLE LOCALITA' "GROVIZ-TODESCHIA-CUEL DAL NIBLI-VOLTINA-VUARBIS-VAL"	40	L. 132.000.000	68.172,31
35	5	COMUNE DI AMPEZZO	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO DEL TERRITORIO MONTANO IN LOCALITA' PASSO PURA	40	L. 104.280.000	53.856,13
36	7	V COMUNITA' MONTANA VAL D'ARZINO - VAL COSA - VAL TRAMONTINA	RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DEL PERCORSO ATTREZZATO "CIMITERO DI GUERRA DI PRADIS-ABITATO DI PIELUNGO" NEI COMUNE DI CLAUZETTO E DI VITO D'ASIO	40	L. 70.000.000	36.151,98
37	20	COMUNE DI DOGNA	RIPRISTINO DEL PERCORSO STORICO NATURALISTICO DELLA FORNACE	40	L. 35.367.680	18.265,88
38	27	CONSORZIO BOSCHI CARNICI	LAGO (INTERVENTO INTEGRATO CON S2)	40	L. 308.000.000	159.068,72
39	33	COMUNE DI LIGOSULLO	INTERVENTI PER LA FRUIZIONE TURISTICA E LA VALORIZZAZIONE DEL LAGHETTO ALPINO "DIMON" IN COMUNE DI LIGOSULLO	40	L. 315.000.000	162.683,92

POS.	NUM. DOMANDA	RICHIEDENTE	TITOLO DELL'INTERVENTO	PUNTEGGIO	SPESA AMMISSIBILE	PARI A EURO
40	55	COMUNE DI GRIMACCO	ADEGUAMENTO DI ITINERARIO E REALIZZAZIONE DI PICCOLI MANUFATTI IN FUNZIONE DELLA FRUIZIO TURISTICA DEL SENTIERO DI INTERESSE STORICO - CULTURALE COSTNE - CHIESA SAN MATTIA	40	L. 294.212.215	151.947,93
41	62	COMUNE DI OVARO	RIPRISTINO DEI SENTIERI DI ACCESSO ALLE MINIERE DI CLUDINICO "CRETA D'ORO E RIO MALON"	40	L. 215.000.000	111.038,23
42	63	COMUNE DI OVARO	RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE SENTIERISTICA DI COLLEGAMENTO TRA LE MALGHE DEI COMUNI DI OVARO, PRATO CARNICO E SAURIS	40	L. 300.000.000	154.937,07
43	28	COMUNE DI BUDOIA	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SENTIERO NATURALISTICO DI S. TOME'	35	L. 300.000.000	154.937,07
44	42	COMUNE DI VERZEGNIS	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE TURISTICA DELL'AMBIENTE MONTANO ED IN PARTICOLARE "LA RETE DEI PERCORSI DEL SISTEMA COLLINARE"	35	L. 315.681.960	163.036,13
45	43	COMUNE DI VERZEGNIS	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE TURISTICA DELL'AMBIENTE MONTANO ED IN PARTICOLARE "LA VIA STORICA DEL MARMO DI VERZEGNIS"	35	L. 240.150.080	124.027,17
46	37	COMUNE DI TOLMEZZO	SISTEMAZIONE DEI SENTIERI DI CANEVA-PIEVE DI CASANOVA E ILLEGIO- PIEVE DI SAN FLORIANO, PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE TURISTICA DELL'AMBIENTE MONTANO	30	L. 300.000.000	154.937,07
47	35	COMUNE DI TOLMEZZO	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FISICA E JOGGING PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE TURISTICA DELL'AMBIENTE MONTANO	25	L. 70.000.000	36.151,98
48	19	COMUNE DI ATTIMIS	RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILISTICA DI SUBIT	15	L. 126.445.504	65.303,65
49	13	COMUNE DI CAVASSO NUOVO	LAVORI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE TURISTICA DEL PARCO URBANO AREA FONTE SOLFOROSA RECOARO (TERZO STRALCIO)	10	L. 292.060.606	150.836,71
50	17	COMUNE DI FAEDIS	RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA PIAZZA DI CANEBOLA, FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E DELLA QUALITA' PAESAGGISTICA	10	L. 222.981.173	115.160,17

POS.	NUM. DOMANDA	RICHIEDENTE	TITOLO DELL'INTERVENTO	PUNTEGGIO	SPESA AMMISSIBILE	PARI A EURO
51	18	COMUNE DI FAEDIS	RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE DI UN'AREA DEPUTATA ALLA PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI E DELLA OFFERTA TURISTICA, UBICATA NELLA FRAZIONE DI CAMPEGLIO	10	L. 315.295.333	162.836,45
52	54	COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' CICLABILE DEL PARCO DI RUSSIZ E OPERE A VERDE CONNESSE	10	L. 410.250.000	211.876,44

VISTO: IL DIRETTORE SOSTITUTO: BORTOTTO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE 22 ottobre 2001, n. AMB. 752/VIA/117.

Legge regionale 43/1990. Procedura di valutazione di impatto ambientale. Progetto delle opere di urbanizzazione primaria della zona produttiva «Pannellia». Proponente: Comune di Codroipo. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, della norma predetta;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 789 del 31 marzo 2000 con la quale, in attesa del recepimento organico della normativa statale in materia di V.I.A., sono stati dettati indirizzi operativi ai fini di poter correttamente applicare le norme in materia;

VISTA l'istanza depositata del 3 settembre 2001 con la quale il Comune di Codroipo ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto delle opere di urbanizzazione primaria della zona produttiva Pannellia;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul quotidiano il Gazzettino del 30 agosto 2001, come da comunicazione pervenuta al Servizio V.I.A. del 3 settembre 2001;

RILEVATO che, in base al punto 7 dell'allegato B del D.P.R. del 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, l'intervento proposto è assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

VISTA la richiesta del 30 agosto 2001 dell'Associazione Legambiente del Friuli-Venezia Giulia, di essere individuata quale pubblico interessato nella procedura in argomento;

VISTA la nota prot. 24781 del 27 settembre 2001, pervenuta in data 8 ottobre 2001, con la quale il Comune di Codroipo ha provveduto a completare la documentazione relativa all'iniziativa in argomento;

RILEVATO che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Codroipo, risultando quindi tale Ente, oltre che proponente, anche interessato alla realizzazione del progetto congiuntamente al Comune di Sedegliano, alla Provincia di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli», quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, alla Legambiente del Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990, così come modificato dal primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3;

DECRETA

1. In base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto delle opere di urbanizzazione primaria della zona produttiva Pannellia in Comune di Codroipo, presentato dal Comune di Codroipo, gli Enti di seguito indicati:

- Comune di Codroipo,
- Comune di Sedegliano,
- Provincia di Udine,
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli»;

e quale pubblico interessato l'Associazione Legambiente del Friuli-Venezia Giulia.

2. A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso la Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia, 75/1, Trieste e presso la Segreteria del Comune di Codroipo sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 22 ottobre 2001

CARTAGINE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2001, n. 756.

Indirizzi politici ex articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996 cui dovrà attenersi il Servizio autonomo per i rapporti internazionali per l'anno 2001.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 99 septies della legge regionale 1

marzo 1988, n. 7 come aggiunto dall'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26, che ha istituito il Servizio autonomo per i Rapporti Internazionali;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 concernente «Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico - sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421», che all'articolo 6, comma 1, prevede che la Giunta regionale fissi gli obiettivi ed i programmi da attuare, individui le necessarie risorse, indichi le priorità ed emani le necessarie direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale del Regione (legge finanziaria 2001)»;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5 «Bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - Bilancio di previsione per l'anno 2001»;

VISTO l'articolo 8, comma 91, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 che prevede, che la Giunta regionale assuma, sulla base dei programmi di cui all'articolo 6 della legge regionale le scelte di gestione delle risorse finanziarie;

ASSUNTO il parere del Comitato dipartimentale per gli Affari Istituzionali nella seduta del 15 marzo 2001;

PRESO ATTO che il presente atto rientra nella fattispecie individuata all'articolo 3, comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e pertanto è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;

all'unanimità

DELIBERA

1) Di approvare l'allegato documento quale parte integrante alla presente deliberazione concernente gli obiettivi, i programmi da attuare, le necessarie risorse, le priorità e le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2001, cui dovrà attenersi per l'anno 2001, il Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

2) Le scelte di gestione concernenti le risorse finanziarie sono esercitate, ai sensi dell'articolo 8, comma 91, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, dalla Giunta regionale.

3) La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 2 maggio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 144

SERVIZIO AUTONOMO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI

Indirizzi politici formulati ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

Relazione programmatica per l'anno 2001.

Introduzione al documento programmmatico

Il ruolo di «rilievo internazionale» della Regione si è progressivamente sviluppato e consolidato anche alla luce dei nuovi orientamenti comunitari che prevedono un crescente coinvolgimento delle Regioni quali soggetti attuatori delle politiche di cooperazione.

L'istituzione del «Servizio autonomo per i rapporti internazionali», avvenuta con legge regionale 13 settembre 1999, n. 26, risponde proprio a questa esigenza, cioè di consentire alle Regioni di porsi quali soggetti istituzionali deputati alle relazioni internazionali con gli Stati e le altre realtà territoriali infrastatali (Contee, Lander, Voivodati ecc.).

I riferimenti legislativi posti a fondamento di tale ruolo sono, anzitutto, lo Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che all'articolo 47 prevede la consultazione della Giunta regionale da parte del Governo nazionale in materia di trattati di commercio con Stati esteri ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione. Deve essere inoltre consultata in relazione all'elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della Regione o il transito per Trieste. Il Governo della Repubblica può infine richiedere il parere su altre questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato.

Di rilevante importanza è inoltre la legge 9 gennaio 1991, n. 19 c.d. sulle «Aree di confine» che riconosce la speciale collocazione geopolitica del territorio del Friuli-Venezia Giulia quale regione di frontiera della Comunità economica europea ai fini di sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con l'Austria, i Paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché con l'Unione Sovietica (ora Federazione Russa).

Da ricordare, infine, la Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Convenzione stipulata a Madrid in data 21 maggio 1980) che dà rilevanza giuridica a tutte le esperienze di cooperazione transfrontaliera.

Di conseguenza l'Amministrazione regionale considera i rapporti internazionali, fin dal suo programma

politico iniziale, come un elemento naturale e fondamentale del sistema integrato di relazioni politiche, economiche e infrastrutturali.

L'allargamento dell'Unione europea ai nuovi Paesi (decisione di Helsinki), per gran parte appartenenti all'Europa orientale, conferma l'opportunità di avere un ruolo attivo nei rapporti con l'estero.

Ciò deve avvenire in coerenza con la politica estera del Governo italiano e sulla base degli interessi nazionali e regionali.

La posizione di apertura del Ministero degli Affari Esteri, nei riguardi delle Regioni, ha consentito al Friuli-Venezia Giulia di promuovere ed intrattenere più frequenti e attivi rapporti di collaborazione con realtà estere.

I risultati sono i diversi Protocolli finora sottoscritti con Regioni, Land e Contee estere.

In quest'azione di contatto è necessario però raccogliere anche le sinergie presenti sul territorio, con particolare riguardo agli strumenti offerti dalla legge n. 19 (Finest, Informest), a quelli regionali (Friulia, Autovie Venete), ma anche coinvolgendo il tessuto imprenditoriale presente sul territorio (specie le P.M.I.) per creare una rete di rapporti economici (oltre che istituzionali) che vadano a vantaggio della Regione.

L'interesse della Regione si è particolarmente indirizzato nei riguardi dell'area balcanica, sia per la sua vicinanza geografica che per le possibilità di cooperazione prevista nell'ambito del «Patto di stabilità».

Ne discende che al Servizio vengono affidate competenze in primis in materia di rapporti internazionali, nonché su altre materie quali gli Interreg Italia/Austria e Italia/Slovenia, gli altri programmi comunitari di competenza del S.A.R.I. i rapporti con le varie organizzazioni rappresentative degli interessi regionali a livello europeo, la cooperazione decentrata.

L'articolo 15 della legge regionale 26/1999 è il fondamento delle competenze del S.A.R.I., che sono:

a) cura, in collaborazione con le altre strutture regionali interessate, le attività e gli adempimenti dell'articolo 1 della legge nazionale 14 marzo 1977, n. 73 (trattato di Osimo);

b) cura i rapporti con le Regioni alpine e contermini e con le comunità ed organismi di cui fanno parte pure Regioni appartenenti a Stati confinanti o ad essi contigui, attuando le relative iniziative regionali;

c) cura i rapporti con le istituzioni e le organizzazioni rappresentative di interessi regionali a livello europeo;

d) cura l'attuazione delle iniziative comunitarie relative ai rapporti transfrontalieri provvedendo, in collaborazione con la Direzione regionale degli Affari Europei e le altre direzioni interessate, alla presentazione alle competenti autorità statali e comunitarie dei programmi di rilevanza transfrontaliera e transnazionale intersettoriale ammissibili ai finanziamenti dell'Unione Europea, nonché agli adempimenti conseguenti alle relative decisioni comunitarie, verificando gli stati di avanzamento delle iniziative comunitarie medesime anche ai fini della riscossione dei rispettivi contributi e finanziamenti;

e) promuove le attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e cura, d'intesa con le direzioni regionali interessate, i programmi speciali e gli interventi di aiuto di carattere internazionale;

f) cura i contatti con le Comunità regionali all'estero relativamente alle iniziative di promozione dei rapporti di cooperazione economica.

Su questi fondamenti di ordine legislativo e sulla base delle linee di indirizzo politico che verranno date, il Servizio per i rapporti intemazionali dovrà attivare le risorse umane e strumentali presenti sia all'interno dell'Amministrazione regionale che sul territorio per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Gli obiettivi e le priorità

Nella definizione delle azioni per favorire la crescita e lo sviluppo socio-economico del Friuli-Venezia Giulia, si deve tenere conto della rapida trasformazione dei sistemi economici e di mercato, interessati da profondi mutamenti collegati al fenomeno della «globalizzazione» e cioè della possibilità tecnica di occupare contemporaneamente più fronti di interesse attraversando innumerevoli chiusure interspaziali e ridefinendo, conseguentemente, nuovi confini di intervento.

Tale processo in atto, unito alla posizione geografica di confine, nonché per le caratteristiche socio-economiche del territorio, condiziona fortemente lo sviluppo del Friuli-Venezia Giulia alla sua reale capacità di relazionarsi con l'esterno.

La necessità è del resto evidenziata dalla spinta da parte dell'intero mondo economico-produttivo della nostra regione alla concretizzazione di azioni dirette alla più ampia circolazione di beni e prodotti per una sempre più estesa conoscenza di mercati economici e finanziari al fine di coglierne le opportunità.

In questo quadro l'azione pubblica, diretta a favorire lo sviluppo economico, deve puntare alla realizzazione di condizioni coerenti con logiche della globalizzazione, operando, in particolare, a livello di sistemi con la creazione di utilità esterne (sistemi di trasporto, di intercomunicabilità, di trasferimento di conoscenza e di risultati della ricerca applicata) e di utilità interna (formazione imprenditoriale e professionale, analisi gestionale, ricerche di mercato e di prodotto).

Si ritiene che tali strumenti a disposizione costituiscano presupposti indispensabili per un processo di svi-

luppo nelle logiche di internazionalizzazione che trova rispondenza nell'ambito dell'attività del Servizio autonomo per i Rapporti Internazionali.

L'efficacia dell'attività istituzionale inerente ai rapporti internazionali presuppone uno stretto raccordo con le istituzioni e gli strumenti dedicati di documentazione ed informazione (Task Force del Nord-Est, Informest, Isdee, Seed, Isig), nonché con organismi ed istituzioni finanziarie di livello nazionale (Ministero degli Affari Esteri, Ministero del Tesoro, Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero del Commercio con l'Estero ed Industria, Simest, Sace) ed internazionale (Commissione Europea, Banca Europea per la Ricostruzione e Sviluppo, Banca Mondiale, Banca Europea per gli Investimenti, IFC, Nazioni Unite), per una adeguata qualificazione dei servizi, sia in termini di consulenza che in termini di opportunità finanziarie.

In questa logica gli obiettivi fondamentali dell'azione regionale connessi allo sviluppo dei rapporti internazionali, si possono riassumere nei seguenti:

• Coordinamento del sistema regionale che sostiene i rapporti internazionali ed i processi di internazionalizzazione delle imprese regionali attraverso un processo di integrazione con le opportunità reali.

• Rafforzamento e sviluppo dei rapporti istituzionali con le maggiori istituzioni ed organizzazioni internazionali agenti nelle aree prioritarie di intervento del sistema regionale all'estero.

• Realizzazione delle condizioni di competitività del territorio attraverso l'offerta di servizi qualificati per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione e per il sostegno alle iniziative socio-economiche regionali rivolte all'estero.

• Gestione delle risorse finanziarie pubbliche dedicate allo sviluppo dei rapporti internazionali, soprattutto con riferimento alle risorse comunitarie (Interreg III, progetti di gemellaggi, Meda, progetti orizzontali all'estero), nazionali (Cooperazione decentrata, legge 212/1992, legge speciale per la ricostruzione dei Balcani) e regionali (cooperazione regionale allo sviluppo, capitoli di bilancio specifici).

• Sostegno alle politiche migratorie al fine di favorire una rapida ed equilibrata integrazione sociale e lavorativa dei cittadini stranieri sul territorio regionale.

• Sostegno delle iniziative e sviluppo dei rapporti economici con le comunità regionali all'estero.

U.P.B 3.1.15.1.58 - Spese per attività promozionali all'estero e per quote associative ad istituzioni europee.

Risorse finanziarie capitolo 739

Anni 2001-2003	330.000.000
Anno 2001	110.000.000

Spese per quote di partecipazione ad associazioni rappresentative degli interessi regionali a livello europeo

Articolo 1, comma 1, lettera b), legge regionale 31 gennaio 1989 n. 6, articolo 8, commi 8, 9, legge regionale fin. 2001 - Aut. fin.: articolo 8, comma 116, legge regionale 22 febbraio 2000 n. 2, articolo 8, comma 76, legge regionale fin. 2001.

Obiettivi

La Regione Friuli-Venezia Giulia da molti anni è associata a vari organismi internazionali rappresentativi di interessi regionali a livello europeo, come Alpe Adria, l'A.G.E.G. (Comunità di Lavoro delle Regioni d'Europa), l'A.R.E. (Assemblea delle Regioni d'Europa), la C.R.P.M. (Conferenza delle Regioni periferiche marittime), il C.P.L.R.E. (Congresso dei poteri locali e regionali dell'Europa), il C.d.R. (Comitato delle Regioni), l'A.R.E.V. (Assemblea delle Regioni europee viticole).

Tali organismi, pur non avendo una propria valenza istituzionale, possono costituire un importante elemento di collegamento nei confronti di altri organismi di livello europeo (Commissione, Direzioni generali ecc.), nonché per poter fare una azione di lobby a sostegno di determinate istanze di interesse regionale.

Essi partecipano, inoltre, alla fase «bottom up» (partenariato) sostenuta dalla Commissione europea, in particolare nella gestione dei programmi comunitari.

L'adesione a tali organismi è quindi considerata funzionale agli interessi regionali per creare le condizioni migliori al fine di indirizzare il consenso sulle proposte di maggior interesse per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Priorità

I settori in cui operano i predetti organismi internazionali riguardano principalmente: le tematiche istituzionali a livello europeo, nazionale e locale; i programmi dell'Unione Europea; i rapporti tra le Regioni di confine; la cooperazione internazionale umanitaria e allo sviluppo; la partecipazione alle decisioni della Comunità europea; le problematiche delle Regioni marittime con riguardo ai trasporti o alla portualità; le produzioni vitivinicole che rivestono una notevole importanza per l'economia regionale; la politica di coesione tra Regioni, Lander, Contee ecc. appartenenti a realtà politiche, economiche, sociali, culturali diverse.

Direttive

Partecipare alle principali attività ed alle iniziative delle predette associazioni mediante un diretto coinvolgimento delle risorse umane e delle strutture del S.A.R.I. e favorendo altresì, ove opportuno, il coinvolgimento delle altre strutture regionali di volta in volta interessate alle materie trattate.

Nel corso del corrente anno potrà essere disposta l'adesione ad ulteriori organismi che siano funzionali alle attività ed agli interessi regionali.

Il S.A.R.I. dovrà inoltre provvedere al pagamento delle quote associative secondo i parametri che verranno stabiliti annualmente da ogni associazione.

Risorse finanziarie capitolo 740

Anni 2001-2003	2.100.000.000
Anno 2001	700.000.000

Spese per l'organizzazione di attività promozionali all'estero nelle materie di competenza regionale promosse sia sul territorio regionale sia al di fuori dello stesso.

Articoli 1, 2, 3, 4, 5, legge regionale 27 luglio 1982 n. 47 come modificata dall'articolo 43 legge regionale 19 giugno 1985 n. 25, articolo 6 legge regionale 16 agosto 2000 n. 16 - Aut. Fin.: articolo 8, comma 76, legge regionale fin. 2001.

Obiettivi

E' uno dei capitoli principali per l'attività istituzionale del S.A.R.I.

Ad esso fanno capo le spese per l'attività di promozione internazionale della Regione e riguardano principalmente l'organizzazione di convegni, manifestazioni, congressi, tavole rotonde ecc., che vedano la partecipazione di attori sia italiani che di altri Paesi. Fanno inoltre capo le spese organizzative per le missioni in Italia e all'Estero, comprensive degli aspetti promozionali ad esse correlati (quali spese di ospitalità per le delegazioni straniere, oggetti di rappresentanza di modico valore ecc.) visite in Regione di autorità estere, nonché altre iniziative che abbiano lo scopo di valorizzare il ruolo e la visibilità della Regione a livello internazionale.

Nell'attività internazionale sono comprese anche le iniziative che riguardano i contatti e le manifestazioni con le comunità degli emigrati all'estero.

Tali iniziative possono essere attuate sia direttamente dal S.A.R.I. che da altre strutture esterne delle quali il S.A.R.I. potrà avvalersi in quanto strumenti operativi dotati di competenze specifiche a supporto della propria attività istituzionale.

Sul capitolo gravano pertanto i costi connessi all'organizzazione ed attuazione di tali iniziative, secondo le previsioni contenute nel regolamento per i lavori in economia (approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0266/Pres. dell'8 agosto 2000).

Una parte delle risorse del capitolo saranno riservate anche all'erogazione di contributi alle associazioni e società che perseguono, con le loro iniziative svolte in Italia o all'estero, finalità di promozione della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Priorità

Le iniziative internazionali della Regione verranno attuate sulla base degli indirizzi politici impartiti dalla Giunta regionale e dal suo Presidente.

Sono considerate aree prioritarie l'Europa centro orientale e sud-orientale nell'ambito della quale la Regione Friuli-Venezia Giulia intrattiene da tempo relazioni stabili con diversi Paesi e Regioni; i Paesi P.E.C.O.; ed in prospettiva l'area mediterranea che può presentare rilevanti interessi per la Regione.

Di interesse sono anche i Paesi in cui sono presenti comunità di emigrati provenienti dal Friuli-Venezia Giulia.

Particolare attenzione dovrà essere inoltre riservata all'area dell'Istria, di Fiume e del Quarnero (territori che si trovano attualmente in Slovenia e Croazia) dove è presente la comunità autoctona nazionale. Potranno essere promosse iniziative a sostegno di tale comunità, in particolare nei settori culturale ed economico. Il S.A.R.I. potrà coinvolgere nelle iniziative anche altre strutture regionali idonee a dare un contributo allo sviluppo dell'area. Tali iniziative dovranno preferibilmente essere fatte rientrare nell'ambito degli Accordi sottoscritti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con le realtà territoriali locali di livello regionale.

La Regione potrà inoltre assicurare il sostegno finanziario, mediante l'erogazione di contributi, alle iniziative intraprese dalle varie associazioni e società regionali operanti nei settori della cultura, del sociale, dello spettacolo, dello sport. Le iniziative dovranno essere comunque finalizzate a valorizzare l'immagine e le relazioni estere della Regione.

Potranno essere, infine, assunte in proprio ovvero assicurato un intervento finanziario del S.A.R.I., determinate iniziative di interesse regionale (convegni incontri ecc.) su temi specifici di rilievo internazionale, che vedano anche la presenza di attori provenienti da Stati esteri.

Direttive

Il S.A.R.I. dovrà realizzare le iniziative internazionali promosse dalla Regione con gli strumenti finanziari e le risorse umane e tecniche a disposizione.

Potrà inoltre concorrere ad organizzare e sostenere finanziariamente altri eventi, sia in Italia che all'estero, promossi da altre struttura regionali o comunque di interesse pubblico.

Per migliorare l'efficienza del Servizio potrà inoltre essere acquistato del materiale tecnologico o altro materiale di supporto.

Per quanto concerne l'erogazione dei contributi a valere sulla legge n. 47 del 1982, essa avverrà sulla base delle domande presentate e secondo le modalità previste nel Regolamento approvato con decreto del

Presidente della Giunta n. 0108/Pres. del 21 febbraio 1992.

A questa finalità sarà riservata la somma totale di lire 200.000.000 quale quota parte del capitolo destinata all'erogazione dei contributi.

Tale somma sarà a sua volta suddivisa in due quote uguali, in quanto il riparto dei contributi verrà fatto uno per ciascun semestre.

Per dare sostegno alle iniziative di valenza internazionale, si provvederà, nel corso del corrente anno, all'approvazione di un nuovo Regolamento per la concessione dei contributi, in modo da valorizzare ulteriormente, specie per determinate iniziative, il ruolo internazionale della Regione.

U.P.B. 3.1.15.1.166 - Cooperazione internazionale

Risorse finanziare capitolo 723

Anni 2001-2003	2.600.000.000
Anno 2001	900.000.000

Finanziamenti per interventi di cooperazione decentrata in favore dei Paesi dell'Europa centro-orientale, anche nell'ambito dei programmi predisposti dal Governo italiano, dalle Nazioni unite, dall'Unione europea, dalle Organizzazioni internazionali, da Regioni italiane ed estere e da Stati esteri.

Articolo 8, comma 70, legge regionale 22 febbraio 2000 n. 2 come sostituito dall'articolo 8, comma 14, legge regionale finanziaria 2001. Aut. fin.: articolo 8, comma 72, legge regionale 22 febbraio 2000 n. 2, articolo 8, comma 15 legge regionale finanziaria 2001.

Obiettivi

L'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo rappresenta uno degli elementi innovativi dell'attività della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Essa viene attuata direttamente dalla Regione ovvero avvalendosi di società, associazioni o altri organismi che possiedono una specifica competenza in materia.

Le finalità di cooperazione hanno una duplice funzione:

- trasferire risorse finanziarie e know-how in aree che si trovano in situazioni di degrado sociale ed economico al fine di contribuire a creare le condizioni di possibile sviluppo;
- avviare relazioni istituzionali e di solidarietà con i Paesi interessati all'intervento che vengono ad essere complementari all'azione politica internazionale dell'Italia e dell'attività estera della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Priorità

Le aree di interesse riguardano, in particolare, l'Europa centro e sud orientale.

Particolare attenzione sarà riservata alle aree interessate dai recenti eventi bellici e quindi in situazioni di degrado economico e sociale.

La loro individuazione verrà fatta nel «piano generale di indirizzo degli interventi» predisposto dal S.A.R.I. e approvato dalla Giunta regionale.

Direttive

L'attività di cooperazione allo sviluppo della Regione Friuli-Venezia Giulia dovrà attuarsi nell'ambito degli indirizzi espressi dagli organismi internazionali quali l'O.N.U., l'Unione Europea ed il Governo italiano.

Con deliberazione della Giunta regionale saranno individuate le aree prioritarie di intervento e le caratteristiche degli organismi idonei a fare interventi di cooperazione decentrata.

Essi potranno essere attuati direttamente dalla Regione avvalendosi delle proprie strutture o, preferibilmente, utilizzando gli organismi che presentano caratteristiche di competenza tecnica e di affidabilità ad operare in tali ambiti.

La Regione potrà partecipare alle iniziative di cooperazione decentrata anche mediante accordi con altre Regioni italiane o associandosi ad organismi che abbiano queste finalità.

Risorse finanziarie capitolo 720

Anni 2001-2003	250.000.000
Anno 2001	250.000.000

Spese per la concessione del Premio «Senza Confini» a personalità di rilievo internazionale.

Articolo 8, comma 15 legge regionale 22 febbraio 2000 n. 2. Aut. fin.: articolo 8, comma 16, legge regionale 22 febbraio 2000 n. 2 articolo 8, comma 76, legge regionale finanziaria 2001.

Obiettivi

Le vicende storiche del '900 che hanno coinvolto il confine nord orientale dell'Italia sono alla base dell'istituzione del Premio «Senza Confini».

Esso vuole essere un riconoscimento nei confronti di coloro, persone di levatura internazionale ma anche semplici cittadini, che hanno dedicato e dedicano la loro vita e le loro capacità ed energie per contribuire a far superare le barriere ideologiche, politiche, sociali, economiche e religiose che separano tra loro popoli, Stati e comunità.

Per questi nobili scopi è stato ideato il Premio «Senza Confini». Esso in qualche modo riscopre lo spirito e le motivazioni che portarono nel 1978 alla nascita della comunità di lavoro Alpe Adria, dove le Regioni fondatrici, appartenenti a sistemi ideologici e politici differenti, vollero superare queste barriere per affronta-

re e risolvere assieme problemi comuni derivanti dall'appartenenza ad un'unica area territoriale.

Priorità

Il Premio viene conferito alle personalità che si sono particolarmente distinte nel contribuire a superare i «confini» e le «barriere» cui si è fatto cenno.

La finalità è di favorire la conoscenza e la comprensione tra le popolazioni per avviare un progetto di sviluppo comune.

Direttive

Con deliberazione della Giunta regionale si procederà a:

a) individuare i requisiti essenziali soggettivi che devono essere posseduti per il conferimento del Premio «Senza Confini»;

b) istituire una Commissione, presieduta dal Presidente della Regione e formata dal Capo di gabinetto e dal Direttore del Servizio autonomo per i rapporti internazionali, alla quale saranno demandati compiti valutativi ai fini dell'individuazione delle persone più meritevoli del premio;

c) l'attribuzione del premio avverrà con deliberazione della Giunta regionale.

U.P.B. 3.1.15.1.765 - Contributi per interventi di cooperazione internazionale

Risorse finanziarie capitolo 742

Anni 2001-2002	600.000.000
Anno 2001	200.000.000

Contributi alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle Regioni contermini e aderenti alla comunità di Alpe Adria per lo svolgimento delle attività istituzionali, ivi compreso l'acquisto di attrezzature e le spese per il funzionamento degli sportelli per l'assistenza ai lavoratori e pensionati frontalieri.

Articolo 5, comma 1, legge regionale 9 febbraio 1996 n. 11 come integrato e modificato dall'articolo 19, comma 14, legge regionale 12 febbraio 1998 n. 3. Aut. fin.: articolo 5, comma 3, legge regionale 9 febbraio 1996 n. 11, articolo 19, comma 15, legge regionale 12 febbraio 1998 n. 3, articolo 21, comma 2, legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4, articolo 8, comma 76, legge regionale finanziaria 2001.

Direttive

I contributi sono conferiti, da parte dell'amministrazione regionale, alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini e aderenti alla Comunità di Alpe Adria per lo svolgimento delle attività istituzionali, ivi compreso l'acquisto di attrezzature e le spese per il funzionamento degli sportelli per l'assistenza ai lavoratori e pensionati frontalieri.

Nella Regione Friuli-Venezia Giulia è presente, come noto, in misura massiccia il fenomeno dei lavoratori provenienti da Paesi confinanti come la Slovenia, la Croazia, oltre che da Paesi come Serbia, Bosnia ecc., i quali trovano nella Regione (Trieste, Manzano ecc.) buone occasioni di lavoro.

E' un fenomeno in continua espansione, specie in conseguenza degli eventi bellici che hanno riguardato parte dell'area balcanica e che ha costretto molti lavoratori a ricercare altrove occasione di reddito.

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha preso coscienza di questo rilevante fenomeno ed ha deciso di affrontare, attraverso le associazioni di cui si fa cenno, destinatarie di specifici finanziamenti, le problematiche connesse a tale fenomeno al fine di assicurare ai soggetti interessati condizioni più facili di lavoro ed una maggiore tutela.

Priorità

I finanziamenti saranno erogati alle associazioni che possiedono i requisiti indicati dalla legge regionale n. 11 del 1996.

Essi consentiranno alle associazioni di fornire le necessarie forme di tutela e di assistenza ai lavoratori secondo modalità e forme predisposte dalle associazioni stesse.

Le iniziative saranno programmate, nelle linee generali di intervento, in accordo con il S.A.R.I., che eserciterà così una funzione di coordinamento.

Tale funzione rappresenta una novità rispetto al passato e costituisce un aspetto rilevante per garantire una strategia unitaria delle iniziative regionali che abbiano in qualche modo una rilevanza internazionale. Per tale motivo il coordinamento degli interventi è affidato al S.A.R.I.

Direttive

Individuare, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 11 del 1996, le associazioni che possiedono i requisiti prescritti per ottenere i finanziamenti e quindi provvedere, in osservanza degli adempimenti amministrativi prescritti, all'erogazione dei finanziamenti stessi.

Le iniziative di valenza internazionale saranno attuate con il coordinamento del S.A.R.I. affinché le stesse assicurino alla Regione un ruolo sempre più incisivo nei riguardi dei lavoratori dei Paesi frontalieri.

U.P.B. 3.1.15.1.962 - Spese per interventi per favorire la cooperazione economica fra le imprese

Risorse finanziarie capitolo 789

Anni 2001-2003	1.200.000.000
Anno 2001	400.000.000

Articolo 8, commi 10, 11, legge regionale finanziaria 2001.

Obiettivi

In data 26 luglio 1999 i Presidenti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto hanno firmato un protocollo d'intesa per la partecipazione ai progetti di ricostruzione e sviluppo nei Balcani. Nel medesimo protocollo è stata prevista l'istituzione della Task Force del Nord e le cui spese di funzionamento sono a carico delle Istituzioni che vi fanno parte.

Priorità

La legge finanziaria 2001 ha previsto di finanziare, per l'anno in corso, le spese per l'attività di promozione della Task Force del Nord Est nei paesi dell'Europa centrale e orientale e nei paesi del Mediterraneo e delle iniziative delle imprese aventi sede legale nel Triveneto.

Direttive

Con successiva ed apposita deliberazione verrà delineato ed approvato il programma delle attività della Task Force del Nord Est.

U.P.B. 3.1.15.2.1030 - Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

Risorse finanziarie capitolo 724

Anni 2001-2003	1.800.000.000
Anno 2001	500.000.000

Fondo regionale per le attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

Articolo 11, comma 1, legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19. Aut. fin.: articolo 11, comma 2, legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19, articolo 8, comma 76, legge regionale finanziaria 2001.

Obiettivi

La legge regionale n. 19 del 2000 riguarda gli interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

Gli interventi di cooperazione decentrata, di cui alla citata legge, sono considerati complementari all'attività internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia in quanto potranno favorire l'avvio di relazioni con Paesi e comunità estere anche a livello istituzionale.

Priorità

Le modalità di attuazione della legge n. 19 del 2000 richiedono la costituzione di specifici organismi e l'attuazione di determinate procedure previsti in maniera dettagliata nella legge.

Gli interventi saranno attuati dal S.A.R.I. quindi sulla base di idonei programmi che verranno formulati dagli organismi istituiti ai sensi della legge n. 19/2000 in conformità delle procedure indicate dalla medesima legge.

Direttive

Provvedere all'implementazione della legge n. 19 secondo le procedure e le modalità in essa previste.

In tale fase il S.A.R.I. si potrà avvalere della collaborazione degli organismi esponenziali del settore della cooperazione allo sviluppo.

Il fondo per la cooperazione, previsto nella citata legge, verrà utilizzato anche per il pagamento della quota di associazione della Regione Friuli-Venezia Giulia all'Osservatorio Internazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (O.I.C.S.).

Risorse finanziarie capitolo 725

Anni 2001-2003	600.000.000
Anno 2001	200.000.000

Spese per la realizzazione di progetti presentati ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, per la transizione verso forme di economia di mercato nei paesi dell'Europa centrale ed orientale.

Articolo 8. comma 1, legge regionale 11 settembre 2000 n. 18. Aut. fin.: articolo 8, comma 2, legge regionale 11 settembre 2000 n. 18, articolo 8, comma 76, legge regionale finanziaria 2001.

Obiettivi

La legge 26 febbraio 1992, n. 212, è uno strumento che prevede il sostegno di programmi bilaterali e plurinazionali per la promozione della collaborazione tra organismi dei Paesi dell'Europa centrale ed Orientale, tesa a favorire la transazione di questi ultimi verso forme di economia di mercato e la loro integrazione in Europa.

In applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, che ha riformato il commercio estero, gli Stati partner sono individuati ogni anno con delibera del C.I.P.E.S. su proposta del Ministero degli affari esteri e del commercio estero.

La Regione Friuli-Venezia Giulia può compartecipare finanziariamente a determinati progetti.

Priorità

I progetti presentati alla Regione per il loro sostegno finanziario «sponsorizzazione» dovranno preferibilmente riguardare Paesi e tipologie di intervento che rientrino nella strategia generale di attività internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

E' richiesta quindi, in linea di principio, una complementarietà tra l'attività internazionale della Regione e gli interventi finanziari ai sensi della legge 212.

Direttive

Valutare le domande che verranno presentate, da

parte dei vari organismi regionali, siano coerenti con l'attività internazionale della Regione.

U.P.B. 4.1.15.1.573 - Spese per collaborazione di particolare interesse

Risorse finanziarie capitolo 726

Anni 2001-2003	100.000.000
Anno 2001	100.000.000

Contributi alle Università degli Studi della Regione per la concessione di borse di studio per stage formativi presso il Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

Articolo 8, comma 20, legge regionale finanziaria 2001. Aut. fin.: articolo 8, comma 22, legge regionale finanziaria 2001.

Obiettivi

Erogare contributi finanziari alle Università della Regione Friuli-Venezia Giulia per la concessione di borse di studio per stage formativi presso il S.A.R.I.

Costituirà anche una importante occasione, per gli studenti beneficiari delle borse di studio, di miglioramento della propria professionalità in uno specifico settore che assicura opportunità di lavoro in ambito internazionale.

Priorità

Destinatarie dei finanziamenti regionali per la concessione di borse di studio per stage formativi presso il S.A.R.I. sono le Università della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Gli stage riguarderanno la formazione di studenti nel settore delle relazioni internazionali, con particolare riguardo ai settori di competenza del S.A.R.I., quali i rapporti internazionali con Paesi e Regioni estere, la cooperazione decentrata ed i programmi comunitari.

Direttive

Prendere i necessari contatti con le Università regionali al fine di definire, mediante convenzione, i criteri per la formulazione dei bandi ai fini della concessione delle borse di studio.

Il Direttore del Servizio è autorizzato alla sottoscrizione della convenzione.

I bandi dovranno essere strutturati in modo da indirizzare l'attività di formazione degli studenti in particolare nei settori dei rapporti internazionali, della cooperazione decentrata, dei programmi comunitari di competenza del S.A.R.I.

U.P.B. 30.5.15.2.935 - Interreg III 2000- 2006

Risorse finanziarie capitolo 750

Anni 2001-2003	900.000.000
Anno 2001	300.000.000

Spese per convenzioni con le Società partecipate dalla Regione per la definizione dei programmi e delle relative modalità di attuazione inerenti l'iniziativa comunitaria Interreg III - periodo 2000-2006 per la cooperazione transeuropea.

Articolo 20, Regolamento C.E.E. 21 giugno 1999 n. 1260, articolo 8, comma 67, legge regionale 22 febbraio 2000 n. 2 come sostituito dall'articolo 7, comma 97 legge regionale finanziaria 2001. Aut. fin.: articolo 8, comma 69, legge regionale 22 febbraio 2000 n. 2, articolo 7, comma 98 legge regionale finanziaria 2001.

Obiettivi

Tra le competenze affidate dalla legge regionale n. 26 del 1999 al S.A.R.I. assume particolare rilievo il coordinamento dei programma comunitario Interreg III A, B, e C (transfrontaliero, transnazionale e interregionale).

Le fasi di attuazione del Programma prevedono la predisposizione di documenti di contenuto prettamente tecnico (D.O.C.U.P., complemento di programmazione, bandi di gara ecc.) che richiedono ai soggetti preposti a tali funzioni specifiche competenze.

Nel corso dell'anno 2000 il supporto era stato assicurato dalla società F.I.N.E.S.T. (istituita con la legge n. 19 del 1991) per mezzo dell'Unità Operativa messa a disposizione del S.A.R.I.

Ciò ha assicurato l'espletamento delle procedure e degli atti inerenti l'attuazione del Programma Interreg.

Priorità

Il supporto tecnico all'attuazione del programma Interreg III A, B e C, potrà continuare ad essere assicurato da una delle società partecipate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Nel corso del 2000 la Finest S.p.A. aveva già messo a disposizione del S.A.R.I. una Unità operativa (composta in media da tre persone) che ha collaborato con il personale S.A.R.I. all'attuazione del PO Interreg III.

Direttive

La società partecipata da individuare sulla base di una apposita selezione dovrà assicurare al S.A.R.I. il supporto tecnico per l'attuazione del Programma comunitario Interreg.

Dovrà essere pertanto sottoscritta una apposita convenzione, da far approvare preliminarmente dalla Giunta regionale, al fine di regolare il rapporto di collaborazione. Esso si realizzerà preferibilmente con la messa a disposizione di una Unità Operativa formata da soggetti professionalmente preparati e sufficienti come numero ad assicurare il supporto al S.A.R.I.

U.P.B. 52.3.15.1631 - Spese per l'acquisto di beni e servizi per l'attività del Servizio autonomo per i rapporti internazionali

Risorse finanziarie capitolo 765

Anni 2001-2003	90.000.000
Anno 2001	30.000.000

Spese per esigenze operative correnti, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, attrezzature informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, nonché per la partecipazione a specifici corsi di aggiornamento professionale del servizio autonomo per i rapporti internazionali.

Articolo 8, comma 52, legge regionale finanziaria 2001. Aut. fin.: articolo 8, comma 53, legge regionale finanziaria 2001.

Obiettivi

Il capitolo istituisce un fondo per l'acquisto di materiali ed attrezzature per l'ufficio, libri, l'aggiornamento del personale regionale, ecc.

Tale capitolo permette di soddisfare con rapidità ed in modo mirato specifiche esigenze del Servizio.

Priorità

Per i continui contatti di carattere internazionale del S.A.R.I. particolare attenzione sarà riservata all'apprendimento delle lingue estere, in modo specifico quelle comunemente usate nelle relazioni con soggetti esteri (inglese, francese, tedesco, spagnolo, ma anche, vista la vicinanza con l'arca balcanica, le lingue del ceppo slavo).

Direttive

Prendere contatti con le società o associazioni che si occupano dell'insegnamento delle lingue estere con sistemi di apprendimento veloce (full-immersion) al fine di valutare le offerte complessive più convenienti.

Gli ulteriori fondi a disposizione potranno essere utilizzati per le altre finalità previste nel capitolo di spesa.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2001, n. 1669.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Indirizzi in merito all'individuazione dei Comuni da ammettere a finanziamento ai sensi della legge regionale 18/1986.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 29 aprile 1986 n. 18 recante norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio;

VISTI gli articoli 13 e 15 della citata legge regionale 18/1986 che autorizzano l'Amministrazione regionale a concedere ai Comuni finanziamenti per l'acquisizione di aree ed immobili e per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e di sistemazione urbana compresi nel Programma di Riqualificazione Urbana (P.R.U.);

ACCERTATO che risultano presentate le seguenti richieste di finanziamento dei P.R.U. ai sensi degli articoli 13 e 15 della legge regionale 18/1986:

Comune	*Importo richiesto*
Latisana	1.200.180.000
Maniago	4.452.650.000
Porcia	2.000.000.000
San Vito al Tagliamento	11.036.200.000
Cordenons	2.950.000.000

ACCERTATO che tutti i P.R.U. dei predetti Comuni nel corso degli anni sono stati finanziati per gli importi complessivamente riportati nella tabella che segue:

Comune	*Importi complessivamente già assegnati*
Latisana	4.447.690.700
Maniago	1.755.735.000
Porcia	3.914.350.000
San Vito al Tagliamento	2.265.369.300
Cordenons	1.200.000.000

VISTA la relazione a corredo della richiesta di finanziamento presentata dal Comune di Maniago, dalla quale risulta concluso un primo intervento di sistemazione dell'area centrale per l'importo di lire 755.350.000 (assegnazione D.G.R. 4267/1990), risulta concluso un secondo lotto di lire 192.000.000 finanziato con fondi propri dell'Amministrazione comunale, e risulta in fase di appalto il terzo lotto dei lavori per un importo di lire 2.050.000.000 parzialmente finanziato con l'assegnazione di lire 1.000.000.000 disposta con Decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici n. 781/1999;

PRESO ATTO che per il completamento dei lavori previsti dal P.R.U. il Comune di Maniago prevede una spesa di lire 4.452.650.000;

ACCERTATO che il P.R.U. del Comune di Cordenons prevede 4 aree strategiche di intervento e con D.G.R. 2982 del 19 maggio 1988 sono state assegnate al predetto Comune lire 1.200.000.000 per attuare gli interventi previsti nell'area strategica n. 2;

CHE gli interventi previsti nell'area strategica n. 2 sono conclusi;

CHE la richiesta di finanziamento presentata dal Comune di Cordenons - nota n. 2635 del 31 gennaio 2001 - per la sistemazione di piazza della Vittoria - 2° lotto - per lire 2.950.000.000 è stata indirizzata alla Direzione regionale della pianificazione territoriale;

CHE con nota 10942 del 3 maggio 2001 indirizzata alla Direzione regionale della pianificazione territoriale e per conoscenza alla Direzione regionale dell'Edilizia e dei Servizi Tecnici, il Comune di Cordenons ha precisato che nella domanda trasmessa con la nota 2635/2001 è stata erroneamente indicata la legge regionale 18/1996 anziché la legge regionale 18/1986 ed ha quindi chiesto la trasmissione della relativa documentazione alla competente Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;

ACCERTATO che l'intervento per il quale è chiesto il finanziamento rientra nel P.R.U. del Comune di Cordenons approvato con deliberazione consiliare n. 84 del 26 maggio 1987 ma che l'importo richiesto supera quello preventivato in sede di approvazione del P.R.U.;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2321 del 16 luglio 1999, registrata alla Corte dei conti il 6 ottobre 1999, Registro 1, foglio 394, con la quale sono stati approvati, ai sensi della legge regionale 29/1992, i criteri per la concessione di provvidenze nel settore del recupero edilizio e della riqualificazione dei centri storici;

PRESO ATTO che per gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio previsti dalla legge regionale 18/1986, i fondi disponibili sono assegnati agli Enti individuati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 18/1986 per la realizzazione dei Programmi di Riqualificazione Urbana (P.R.U.) attraverso la puntuale indicazione della Giunta regionale la quale, tramite le direttive generali di cui alla legge regionale 18/1996, ovvero con apposita deliberazione motivata di indirizzo, indica i Comuni nei quali il finanziamento deve essere garantito, precisando altresì se tale particolare indicazione debba intendersi per il riparto previsto nell'anno o per la completa attuazione del P.R.U.;

PRESO ATTO che solo in mancanza di detta indicazione vanno utilizzati gli ulteriori criteri di selezione previsti dalla citata propria deliberazione n. 2321/1999;

RITENUTO di indicare, ai sensi dei citati criteri di selezione delle iniziative da finanziare approvati con la D.G.R. 2321/1999, i Comuni di Maniago e di Cordenons quali Enti ai quali devono essere garantiti i finanziamenti sotto riportati per gli interventi a fianco di ciascuno descritti:

Comune	*Intervento*	*Importo da garantire*
Maniago	P.R.U. del capoluogo	1.500.000.000
Cordenons	sistemazione di piazza della Vittoria - 2° lotto	2.950.000.000

DATO ATTO che la riserva finanziaria garantita al Comune di Cordenons è subordinata all'adeguata ridefinizione finanziaria del P.R.U. del Comune e che allo scopo viene individuato nel 28 settembre 2001 il termine da assegnare al Comune di Cordenons affinchè proceda all'adeguamento finanziario del P.R.U.;

RILEVATO che le individuazioni puntuali di cui sopra sono motivate dal fatto che i predetti comuni hanno ricevuto complessivamente finanziamenti più esigui rispetto agli altri che hanno presentato richiesta e inoltre per ciascuno di essi sussistono le seguenti ulteriori motivazioni:

- Comune di Maniago: l'Ente locale ha dimostrato capacità di spesa e di attivazione di proprie risorse in quanto ha attivato investimenti per complessive lire 2.997.350.000 assistiti da contributi ai sensi dell'articolo 13 e 15 della legge regionale 18/1986 per lire 1.755.735.000;
- Comune di Cordenons: è l'unico Ente locale, tra quelli che hanno presentato domanda, che ha concluso i lavori già finanziati;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'edilizia e ai servizi tecnici

DELIBERA

Art. 1

Di indicare, ai sensi dei criteri per la selezione delle iniziative da finanziare approvati con la D.G.R. 2321/1999, i Comuni di Maniago e di Cordenons quali Enti ai quali devono essere garantiti i finanziamenti previsti dall'articolo 13 e 15 della legge regionale 18/1986 nella misura e per gli interventi a fianco di ciascuno descritti nella tabella sottoriportata:

Comune	*Intervento*	*Importo da garantire*
Maniago	P.R.U. del capoluogo	1.500.000.000
Cordenons	sistemazione di piazza della Vittoria - 2° lotto	2.950.000.000

Art. 2

La riserva indicata per il Comune di Cordenons è subordinata all'adeguamento finanziario del P.R.U. e a tal fine il Comune di Cordenons è invitato a procedere all'adeguamento finanziario del proprio Programma di Riqualificazione Urbana entro il termine del 28 settembre 2001.

Art. 3

La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo della Corte dei conti e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 26 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 246

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2001, n. 1670.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Direttive in merito al finanziamento delle prestazioni professionali connesse con la elaborazione dei Piani di recupero (legge regionale 18/1986, articolo 3).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 in base al quale la Giunta regionale definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge regionale 29 aprile 1986 n. 18 recante norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio;

VISTO l'ultimo comma dell'articolo 3 della citata legge regionale 18/1986 che testualmente recita «L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai Comuni contributi una tantum fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per le prestazioni professionali connesse con le elaborazione dei piani di recupero»;

PRESO ATTO che hanno presentato domanda per il finanziamento delle prestazioni professionali connesse con l'elaborazione dei piani di recupero, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 18/1986, i seguenti Comuni:

a) *Comuni non individuati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 18/1986*:

- Casarsa della Delizia, Martignacco (classificati di rilevanza regionale e sovracomunale ex decreto del Presidente della Giunta regionale 126/1995),
- Barcis, Pocenia (classificati centri storici con elevato grado di trasformazione - allegato F delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale),
- Tramonti di Sopra, Cercivento, Paluzza, Sutrio, Villa Santina (classificati montani ai sensi della legge regionale 29/1973),
- Morsano al Tagliamento, Moruzzo, Rive d'Arcano, San Giorgio di Nogaro, San Pier d'Isonzo (Comuni non classificati);

b) Comuni già individuati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 18/1986:

- Codroipo, Pordenone, (classificati centri storici primari - allegato F delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale);

RICHIAMATA la relazione programmatica dell'anno 2001 della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, approvata con propria deliberazione n. 724 del 9 marzo 2001, registrata alla Corte dei conti del 9 maggio 2001, Registro 1, foglio 153, e in particolare le direttive previste per dar corso al riparto dei fondi iscritti al capitolo 3310 laddove si è disposto che «per l'assegnazione dei fondi si utilizzeranno i criteri vigenti; in particolare per ripartire i fondi iscritti al capitolo 3310 si utilizzeranno i criteri approvati con D.G.R. 7067/1992 confermati con D.G.R. 3448/1996 con la precisazione che l'obiettiva rilevanza degli insediamenti abitativi si determina con i criteri approvati con D.G.R. 2321/1999»;

RICHIAMATA la citata deliberazione 7067/1992 che definisce i criteri per l'assegnazione dei contributi previsti all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 18/1986 e che prevede: «L'individuazione dei Comuni da ammettere ai benefici avverrà in correlazione e con i criteri di programmazione assunti ai sensi del Titolo II della stessa legge regionale n. 18/1986, e per i quali la dotazione di strumenti pianificatori attuativi costituisce elemento essenziale e preliminare. La programmazione terrà perciò conto dei seguenti elementi oggettivi:

1) Strumento urbanistico adeguato al P.U.R.G. (Piano Urbanistico Regionale Generale) e al P.T.R.G. (Piano Territoriale Regionale Generale).
2) Obiettiva rilevanza e conseguente classificazione dell'insediamento abitativo»;

ACCERTATO che le somme a disposizione sul capitolo 3310, pari a lire 200.000.000 appartengono alla competenza derivata 2000 e devono pertanto essere impegnate entro il corrente esercizio finanziario;

ACCERTATO che le risorse disponibili non consentono di soddisfare le richieste presentate dal Comune di Casarsa della Delizia - lire 149.000.000 - e dal Comune di Martignacco - lire 325.000.000 - Comuni che risultano in prima posizione e a pari merito tra le realtà che possono essere finanziate secondo i vigenti criteri;

ACCERTATO che i criteri a disposizione non consentono di definire la quota di finanziamento da riservare a ciascuno degli Enti richiedenti;

VISTA la relazione programmatica per l'anno 2001

della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici che, al punto relativo all'attuazione dell'articolo della legge in argomento prevede il riparto delle risorse disponibili a bilancio e che prevede inoltre, ai sensi dell'articolo 8, comma 92 della legge regionale 2/2000, la delega al Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici della gestione delle risorse finanziarie allocate nei relativi capitoli di spesa;

RITENUTO, onde evitare l'economia delle risorse, fornire al Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici le direttive da seguire nel caso specifico disponendo che a ciascuno dei due Enti, e subordinatamente all'accettazione degli stessi, venga assegnato l'importo di lire 100.000.000 a parziale soddisfacimento delle domande presentate;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'edilizia e ai servizi tecnici

all'unanimità

DELIBERA

Art. 1

Ai fini di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18, è fornita al Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici la seguente direttiva:

«A ciascuno dei Comuni di Casarsa della Delizia e di Martignacco, che risultano pari merito nella classifica per l'attribuzione delle risorse iscritte al capitolo 3310, subordinatamente all'accettazione degli stessi, viene autorizzata l'assegnazione dell'importo di lire 100.000.000 a parziale soddisfacimento delle domande presentate.».

Art. 2

La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo della Corte dei conti e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 8 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 316

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2001, n. 2145.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Definizione obiettivi e programmi ed emanazione delle direttive per l'azione amministrativa della Direzione regionale per le autonomie locali per l'anno 2001, relativamente ai capitoli di competenza del servizio finanziario e contabile.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 6, che demanda alla Giunta regionale la definizione periodica degli obiettivi e dei programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e la gestione di ogni settore regionale;

RILEVATO, in particolare, che ai sensi del citato articolo 6, comma 1 bis, l'adozione del programma non è obbligatoria in relazione alle fattispecie per la quali l'allocazione delle risorse è compiutamente definita dalla normativa regionale e che sono comunque escluse dai programmi le fattispecie contributive per le quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento, nonché l'effettuazione di spese obbligatorie e d'ordine;

VISTI gli articoli da 91 a 98 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 che definiscono, in via generale, le competenze attribuite alla Direzione regionale per le autonomie locali;

VISTO l'articolo 8, commi da 91 a 94 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

VISTA altresì, la circolare n. 5/2000 con la quale Segreteria generale della Presidenza della Giunta forniva indicazioni in ordine all'ambito di applicazione del citato articolo 8, commi 91-94 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

VISTA la circolare n. 2/2001 della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, avente per oggetto «Attività programmatoria di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996. Esercizio 2001»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1674 del 14 maggio 2001, concernente «Direttive generali inerenti le competenze previste dall'articolo 8, comma 52 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4. Spese per l'acquisto di attrezzature, libri, corsi, ecc.»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1673 del 14 maggio 2001, concernente «Legge regionale 4/2001, articolo 3, comma 6, lettera h). Definizione delle finalità e dei criteri per la ripartizione ai Comuni del fondo pari a lire 2.000 milioni per far fronte a situazioni particolari»;

VISTA la proposta di definizione degli obiettivi e dei programmi ed emanazione delle direttive per l'azione amministrativa delle Direzione regionale per le autonomie locali, per l'anno 2001, relativa alle unità previsionali di base e dei capitoli di competenza del Servizio finanziario e contabile, allegata alla presente deliberazione di cui è parte integrante;

VISTO lo Statuto speciale di autonomia;

all'unanimità

DELIBERA

Di approvare la proposta di definizione, per l'anno 2001, degli obiettivi, dei programmi di gestione, delle priorità e delle direttive generali per l'azione amministrativa della Direzione regionale per le autonomie locali, relativamente alle Unità Previsionali di Base ed ai capitoli di competenza del Servizio finanziario e contabile, allegata alla presente deliberazione di cui è parte integrante.

La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo della Corte dei conti e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 7 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 37

Direzione regionale per le Autonomie locali

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 6: obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa. Anno 2001. Servizio finanziario e contabile

Premessa

Il presente documento presenta gli obiettivi ed i programmi da attuare, l'individuazione delle necessarie risorse, le direttive generali per l'azione amministrativa della Direzione regionale per le autonomie locali per l'anno 2001, relativamente alle U.P.B. ed ai capitoli di competenza del Servizio finanziario e contabile, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, con l'esclusione della U.P.B. 52.3.10.1.1645, capitolo 1605, per la quale è già stata disposta separata deliberazione programmatica (D.G.R. 1674/2001).

Programma di gestione

- Unità previsionale di base n. 1.1.10.1.6: trasferimenti correnti alle Autonomie locali.

Risorse finanziarie

Capitolo	*2001*	*2002*
1607	759.412.753.599	-

Capitolo	*2003*	*Totale*
1607	-	759.412.753.599

- Obiettivi e programmi

Assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per il finanziamento dei trasferimenti a favore degli Enti locali in attuazione delle finalità di cui all'articolo 3, comma 3, lettere da a) a e), e da g) a l), della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, già compiutamente indicati dalla legge, come di seguito indicate:

I. lire 643.012.753.599 a titolo di assegnazione di fondi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, nonché in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali, da ripartire, secondo i criteri definiti dall'articolo 3, commi 5, lettera a), 6, lettera a), 7, lettera a), 8 e 9, lettera a) della citata legge regionale 4/2001, fra i beneficiari individuati dalla legge regionale finanziaria medesima.

II. lire 10.000.000.000 a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico nel pubblico impiego regionale e locale, relativamente al contratto già stipulato, da ripartire, secondo i criteri direttamente definiti dall'articolo 3, commi 5, lettera b), 6, lettera b), 7, lettera b) e 9, lettera b) della legge regionale 4/2001, fra i beneficiari individuati dalla legge regionale finanziaria medesima.

III. lire 10.000.000.000 a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico nel pubblico impiego regionale e locale, relativamente ai contratti da stipularsi, da ripartire, come indicato dall'articolo 3, comma 10 della legge regionale 4/2001, secondo i criteri e le modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale, avuto riguardo al personale in ruolo presso gli Enti medesimi alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2001 e alle relative qualifiche funzionali di appartenenza, una volta definito l'accordo contrattuale Areran - Parti sociali.

IV. lire 75.000.000.000, a titolo di compartecipazione al gettito IRAP, da ripartire, secondo i criteri compiutamente indicati, rispettivamente, all'articolo 3, comma 5, lettera c) e comma 6, lettera c) della legge regionale 4/2001, alle Province ed ai Comuni individuati dalla legge regionale finanziaria medesima.

V. lire 4.400.000.000, ai Comuni, di cui all'articolo 3, comma 6, lettera d), della legge regionale 4/2001 medesima, per l'incentivazione della costituzione di unioni, da ripartire secondo le priorità ed i criteri definiti dall'articolo 3, comma 6, lettera d), e commi 20, 21 e 22, della legge regionale 4/2001.

VI. lire 9.000.000.000, ai Comuni per il finanziamento prioritario degli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dell'obbligo previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, e, per la parte eventualmente residua, per il finanziamento di

altre spese di competenza comunale, da ripartire secondo i criteri definiti dall'articolo 3, comma 6, lettera f), della legge regionale 4/2001.

VII. lire 2.000.000.000, ai Comuni ad economia turistica, da ripartire secondo i criteri e le modalità definite all'articolo 3, comma 6, lettera g), della legge regionale 4/2001.

VIII. lire 2.000.000.000, ai Comuni, per far fronte a situazioni particolari da individuarsi, insieme con le priorità ed i criteri di riparto del fondo medesimo, con deliberazione della Giunta regionale, già predisposta separatamente per motivi di urgenza (D.G.R. 1673/2001), come disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera h), della legge regionale 4/2001.

IX. lire 4.000.000.000, alle Province, per il finanziamento previsto dall'articolo 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 53 della legge regionale 4/2001, da ripartire secondo i criteri indicati al citato articolo 32, comma 2, della legge regionale 30/1987.

- Direttive di attuazione

Il Servizio finanziario e contabile della Direzione provvederà ad acquisire, presso Enti locali ed Amministrazioni dello Stato, i dati necessari per la determinazione del quantum dei trasferimenti spettante a ciascun beneficiario, in applicazione dei criteri definiti dalla legge finanziaria regionale 2001. Curerà, inoltre, l'istruttoria delle domande presentate per il riparto del fondo sopra indicato al punto VIII. Si adopererà a fornire tutti gli elementi necessari predisponendo la relativa proposta di deliberazione della Giunta regionale per l'individuazione dei criteri e modalità di assegnazione del fondo di cui al punto III. Provvederà in particolare:

- alla ricognizione delle Unioni presenti sul territorio regionale costituite entro il 31 marzo 2000 e il 31 ottobre 2000, alla verifica degli statuti e degli atti costitutivi delle medesime ed al rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 2, comma 19, della legge regionale 2/2000, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 13/2000, per il riparto del fondo di cui al punto V;
- all'acquisizione dei dati relativi alla popolazione scolastica riferita all'anno scolastico 1999/2000, presso tutti i Comuni della Regione, per il riparto del fondo di cui al punto VI;
- alla verifica ed acquisizione, presso le Aziende di promozione turistica, dei dati relativi alla popolazione turistica riferita all'anno 2000, per il riparto di cui al punto VII.

Il Servizio Finanziario e Contabile terrà inoltre inoltre, i necessari contatti con gli Enti beneficiari, con la Ragioneria generale della Regione alla quale è demandato il controllo di legittimità, e con la Segreteria generale della Regione medesima; predisporrà, di conseguenza, le relative proposte di deliberazione di riparto della Giunta regionale laddove necessario e segnatamente per i punti III, V, VI, VII, VIII.

Risorse finanziarie

Capitolo	*2001*	*2002*
1604	215.000.000	-

Capitolo	*2003*	*Totale*
1604	-	215.000.000

- Obiettivi e programmi

Assegnazione, secondo i criteri di riparto già definiti all'articolo 3, comma 47, della legge regionale 4/2001, delle risorse finanziarie per i trasferimenti ai Comuni che hanno costituto, entro il 31 gennaio 2000, un'Unione ai sensi dell'articolo 16, commi 36, 37, 38, 39 e 40, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, per l'attività svolta nell'anno 2000.

- Direttive di attuazione

Il Servizio finanziario e contabile della Direzione provvederà ad acquisire i dati relativi alle Unioni costituite nei termini di cui sopra, disporrà l'istruttoria necessaria predisponendo la proposta di deliberazione della Giunta regionale di riparto del beneficio finanziario.

- Unità previsionale di base n. 1.1.10.2.8: trasferimenti di parte capitale alle Autonomie locali.

Risorse finanziarie

Capitolo	*2001*	*2002*
1624	1.000.000.000	3.000.000.000

Capitolo	*2003*	*Totale*
1624	4.000.000.000	8.000.000.000

- Obiettivo e programma

Attribuzione, a favore di Comuni, Province e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni, a totale o parziale sollievo degli oneri in linea capitale e per interessi, relativi all'ammortamento dei mutui che i Comuni, le Province e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza stipulano per finanziare l'esecuzione di opere di adeguamento degli impianti di edifici scolastici siti in qualsiasi Comune della Regione, e degli impianti natatori siti nei Comuni dichiarati interamente montani alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46.

Il termine della presentazione delle istanze, fissato originariamente al 31 agosto di ciascun anno di riferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, è stato prorogato dall'articolo 22, commi 1 e 3, della legge regionale n. 1

del 2000, al 15 dicembre e differito al 31 dicembre 1999 per le istanze relative al solo anno 1999.

Il riparto avviene sulla base dei criteri già definiti con Regolamento adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2000, n. 0291/Pres.

- Direttive

Il Servizio finanziario e contabile curerà i rapporti con gli Enti interessati attraverso un capillare esame delle istanze presentate nei modi e nei tempi previsti dalle norme regionali in vigore, predisporrà la bozza di proposta di deliberazione di riparto della Giunta regionale ed ogni altro atto necessario per la concreta erogazione del contributo.

- Unità previsionale di base n. 1.3.10.1.18: assegnazioni alle Associazioni di Enti locali.

Risorse finanziarie

Capitolo	*2001*	*2002*
1681	200.000.000	200.000.000

Capitolo	*2003*	*Totale*
1681	-	400.000.000

- Obiettivo e programma

Attribuzione alle Associazioni di Enti locali delle risorse necessarie per finanziare l'attività istituzionale delle medesime al fine di promuovere, potenziare e valorizzare gli istituti di Autonomia locale, come disposto dalla legge regionale 22 giugno 1976, n. 22.

L'assegnazione dei fondi avviene sulla base dei criteri già approvati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione n. 2780 del 19 settembre 1997 e le modalità di presentazione delle domande e dei relativi rendiconti sono definiti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0328/Pres., del 7 ottobre 1997.

- Direttive

Il Servizio finanziario e contabile predisporrà la bozza di proposta di deliberazione giuntale di riparto ed ogni altro atto necessario per la concreta erogazione del contributo, curando in modo capillare l'istruttoria anche attraverso contatti continui con le Associazioni interessate.

- Unità previsionale di base n. 1.3.10.1.19: contributi e rimborsi ai Comuni per interventi specifici.

Risorse finanziarie

Capitolo	*2001*	*2002*
1686	250.000.000	250.000.000

Capitolo	*2003*	*Totale*
1686	250.000.000	750.000.000

- Obiettivo e programma

Attribuzione di un'assegnazione agli Enti locali territoriali e loro Consorzi a titolo di rimborso delle spese sostenute in relazione alle esigenze delle minoranze linguistiche, per traduzioni, stampe, affissione di manifesti, avvisi e comunicati, nonché per l'acquisto, la posa in opera e manutenzione di tabelle nella lingua della minoranza, secondo quanto disposto dalla legge regionale 14 marzo 1973, n. 20 e dall'articolo 14, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15.

L'assegnazione medesima avviene sulla base dei criteri di riparto già definiti con Regolamento adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale 0377/Pres. del 25 ottobre 2000.

- Direttive di attuazione

Il Servizio finanziario e contabile curerà in modo capillare l'istruttoria anche attraverso contatti continui con gli Enti locali interessati e predisporrà la bozza di proposta di deliberazione giuntale di riparto ed ogni altro atto necessario per la concreta erogazione del contributo.

- Unità previsionale di base n. 56.1.10.4.1073: devoluzione ai Comuni dell'addizionale comunale opzionale all'IRPEF.

Risorse finanziarie

Capitolo	*2001*	*2002*
1740	1.500.000.000	1.500.000.000

Capitolo	*2003*	*Totale*
1740	1.500.000.000	4.500.000.000

- Obiettivo e programma

Devoluzione, in relazione alle competenze attribuite alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza locale dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, a favore dei comuni del Friuli-Venezia Giulia delle somme affluite a titolo di addizionale comunale opzionale all'IRPEF sulla apposita contabilità speciale n. 1905, aperta presso la sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di Trieste, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze del 20 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1999, n. 301, così come previsto dall'articolo 2, commi 1-4 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18.

Secondo quanto disposto dal comma 2 del sopra citato articolo 2, della legge regionale 18/2000, nelle more dell'emanazione di una specifica normativa regionale, la ripartizione tra i comuni della Regione delle somme versate a titolo di addizionale opzionale dovrà effettuarsi secondo i meccanismi individuati dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche e integrazioni,

dall'Amministrazione regionale che esercita le relative attribuzioni amministrative sulla base della citata normativa statale.

- Direttive di attuazione

Nell'anno corrente, verranno versate ai Comuni interessati, a cura del Servizio finanziario e contabile, le quote di addizionale comunale opzionale all'IRPEF relative all'anno 1999 e 2000. A tal fine il Servizio si adopererà per acquisire i dati indispensabili per l'attuazione delle norme citate e per la predisposizione della bozza di deliberazione giuntale di riparto.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2001, n. 2517.

Legge regionale 11/2000 e legge 675/1996. Definizione delle modalità operative del trasferimento dei dati anagrafici dagli archivi comunali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 8 maggio 2000, n. 11 recante «Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale» ed in particolare l'articolo 7, comma 3 che prescrive la definizione con deliberazione giuntale delle modalità operative per consentire il trasferimento dei dati dagli archivi comunali;

VISTA la legge 31 dicembre 1996 n. 675 recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1614 del 2 giugno 2000, registrata alla Corte dei conti il 28 luglio 2000, Registro 11, foglio 286, con la quale è stato approvato il Programma integrativo di attività del Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto, adottato a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 11/2000;

VISTO il provvedimento del 26 maggio 2000, emesso dal Garante per la protezione di dati personali, con il quale in particolare, è stata segnalata alla Regione Friuli-Venezia Giulia la necessità di conformare i trattamenti di dati personali previsti da alcune norme contenute nella succitata legge regionale 11/2000 ai principi enunciati nel provvedimento stesso invitando altresì la Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi degli articoli 32, comma 1 e 39 comma 1, della legge 675/1996 a far pervenire al Garante, entro e non oltre il 30 giugno 2000, ogni informazione utile circa le iniziative intraprese per adempiere a quanto segnalato;

CONSIDERATO che con generalità n. 1640 del 2 giugno 2000, la Giunta regionale ha preso atto di quanto rilevato dal Garante con il citato provvedimento del 26 maggio 2000;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 1865 del 23 giugno 2000 con la quale è stata approvata la bozza di risposta da fornire al Garante per la protezione dei dati personali a fronte del citato provvedimento emesso il 26 maggio 2000;

VISTA la nota prot. Benz. 1139/A.1.1 del 28 giugno 2000 con la quale il Vice Presidente della Giunta regionale ha riscontrato alle osservazioni mosse dal Garante per la protezione dei dati personali dando in particolare assicurazione che tutti gli atti amministrativi e regolamentari da predisporre per dare concreta attuazione alle norme della legge regionale 11/2000, saranno emanati in conformità agli indirizzi ed alle richieste formulate nella nota del 26 maggio 2000, e che inoltre al fine della loro approvazione, tali atti saranno preventivamente sottoposti al parere del Garante;

ATTESO che sia la legge regionale 47/1996 che la legge regionale 11/2000 stabiliscono che le Amministrazioni comunali debbano comunicare, con cadenza settimanale e con mezzi informatici, i dati indicati nelle leggi stesse relative alle persone fisiche residenti nei propri comuni, al fine di consentire il costante aggiornamento della banca dati regionale;

ATTESO inoltre che i dati da comunicare alla Regione da parte dei Comuni sono specificatamente indicati nell'allegato B), punto 2) della legge regionale 11/2000 e che detti dati sono necessari per la corretta gestione dei procedimenti per l'ottenimento delle riduzioni del prezzo alla pompa sulle benzine;

VISTO il decreto n. Benz./193-D.1.4 in data 21 luglio 1999 con il quale il Direttore del Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto ha nominato la Soc. INSIEL S.p.A. quale responsabile del trattamento dei dati personali effettuati per la gestione delle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine svolto con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;

ACCERTATO che i dati forniti dalle Amministrazioni comunali possono essere utilizzati senza ulteriori adempimenti esclusivamente per consentire la gestione dei procedimenti relativi alla riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale;

DATO ATTO che, con provvedimento in data 10 aprile 2001, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il proprio parere sui contenuti del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto, in attuazione dell'articolo 7 della citata legge regionale 11/2000, di dover definire

le modalità operative per il trasferimento dei dati anagrafici di cui all'allegato B punto 2 della legge stessa dagli archivi comunali alla banca dati regionale, per le finalità di cui alla legge regionale 47/1996;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla gestione delle benzine al prezzo ridotto, all'unanimità

DELIBERA

Art. 1

Per consentire la gestione dei procedimenti relativi alla riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale, di cui alla legge regionale 47/1996, ed onde garantire il più celere aggiornamento dei dati specificati nell'allegato B, punto 2 della legge regionale 11/2000 relativi alle persone fisiche residenti, (nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, codice fiscale, indirizzo, data di iscrizione, ISTAT Comune immigrazione, ISTAT Comune emigrazione, data cancellazione, codice causale di cancellazione), sono privilegiate le tecnologie informatiche e telematiche, che consentono al contempo un contenimento dei costi e delle attività nonché una più efficace ed efficiente azione amministrativa a tutela degli utenti.

Art. 2

Per i Comuni della Regione che aderiscono alla convenzione regionale S.I.A.L. (Sistema Informativo delle Amministrazioni Locali) ed utilizzano il software ASCOT-Anagrafe, i dati saranno comunicati mediante una funzione automatica a tempo tramite le strutture telematiche della R.U.P.A.R. (Rete Unificata Pubblica Amministrazione Regionale) senza consultazione diretta dei dati anagrafici.

Art. 3

I Comuni della Regione che non aderiscono alla Convenzione S.I.A.L. di cui al precedente articolo 2 sono tenuti a comunicare i dati specificati nell'articolo 1 mediante trasmissione degli stessi con posta elettronica alla Regione all'indirizzo della Soc. INSIEL S.p.A., responsabile del trattamento dei dati svolto con l'ausilio dei mezzi informatici o comunque automatizzati.

Art. 4

Per i Comuni della Regione non aderenti alla Convenzione S.I.A.L. e privi degli strumenti informatici che consentono l'utilizzo della posta elettronica saranno concordate specifiche modalità di comunicazione dei dati, senza consultazione diretta dei dati anagrafici.

Art. 5

I dati trasferiti dai Comuni con le modalità indicate negli articoli precedenti sono utilizzati esclusivamente per la gestione dei procedimenti relativi alla gestione delle riduzioni del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

Art. 6

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 2588.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Indirizzi politici cui dovrà attenersi il Servizio autonomo per i rapporti internazionali. Modifiche alla D.G.R. 756/2001.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 99 septies della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 come aggiunto dall'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26, che ha istituito il Servizio autonomo per i rapporti internazionali;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 concernente «Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico - sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421», che all'articolo 6, comma 1, prevede che la Giunta regionale fissi gli obiettivi ed i programmi da attuare, individui le necessarie risorse, indichi le priorità ed emani le necessarie direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale del Regione (legge finanziaria 2001)»;

VISTA la legga regionale 26 febbraio 2001, n. 5 «Bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - Bilancio di previsione per l'anno 2001»;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 756 del 15 marzo 2001 avente ad oggetto «Indirizzi politici ex articolo 6, comma 1 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, cui dovrà attenersi il Servizio autonomo per i rapporti internazionali» che ha per quanto riguarda le direttive impartite per la gestione delle risorse finanziarie del capitolo 740 afferente le spese per l'organizzazione di attività promozionali all'estero nelle materie di competenza regionale promosse sia sul territorio regionale sia la di fuori dello stesso di cui alla legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, ha riservato la somma totale di lire 200.000.000 quale

quota parte delle risorse finanziarie del capitolo destinata all'erogazione dei contributi ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, suddividendone l'erogazione in due tranche uguali per semestre;

RILEVATO che trattasi di iniziative che possono trovare in altre leggi regionali fonte di possibile finanziamento;

CONSIDERATA la natura e le finalità delle spese afferenti a tale capitolo si ritiene che le risorse precedentemente riservate per il secondo semestre, pari a lire 100 milioni, per l'erogazione dei contributi per le iniziative promozionali di cui alla legge regionale n. 47/1982, debbano essere prioritariamente attribuite per lo svolgimento di iniziative assunte direttamente dall'Amministrazione regionale per mezzo del Servizio autonomo per i rapporti internazionali;

RITENUTO, pertanto, di modificare per il capitolo «de quo» la precedente deliberazione della Giunta regionale n. 756 del 15 marzo 2001;

VISTA altresì la circolare n. 5/2001, con la quale la Ragioneria generale forniva indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale più sopra indicata;

PRESO ATTO che il presente atto rientra nella fattispecie individuata all'articolo 3, comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e pertanto è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;

all'unanimità

DELIBERA

Di modificare la precedente deliberazione n. 756 del 15 marzo 2001 prevedendo che i fondi afferenti il capitolo 740, pari a lire 100 milioni, relativi al secondo semestre 2001 da destinare all'erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 27 luglio 2001, n. 47 a favore di Enti, associazioni o comitati, vengano destinati al solo svolgimento di iniziative assunte direttamente dall'Amministrazione regionale per mezzo del Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Avviso della presente deliberazione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 24 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 376

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 2634.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Direttive generali per la gestione delle spese della Direzione regionale della protezione civile per l'acquisto di attrezzature, strumentazioni, libri, nonchè per la partecipazione a corsi di cui all'articolo 8, commi 52 e 53, della legge regionale 4/2001.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 6, il quale prevede che la Giunta regionale fissi «gli obiettivi e i programmi da attuare, individui le necessarie risorse, indichi le priorità ed emani le necessarie direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione»;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001) ed in particolare l'articolo 8, comma 52, il quale dispone che «per le proprie esigenze operative correnti le Direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale;

ATTESO che la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5 di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001 ha stanziato, in termini di competenza, sul capitolo di spesa n. 4104, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.26.1.1615, l'importo di lire 50.000.000, per la realizzazione delle precitate attività;

RITENUTO di dover fissare gli obiettivi ed i programmi relativi alla gestione delle suddette spese;

VISTI il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato» ed il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato» ed in particolare gli articoli 41 e 42 del Regolamento;

VISTA altresì la circolare n. 5/2001 del 9 febbraio 2001, con la quale la Ragioneria generale fornisce indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale più sopra indicata;

VISTO l'articolo 8, commi 91 e 92 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

RITENUTO di delegare il Direttore regionale della protezione civile alla gestione delle risorse finanziarie del capitolo 4104 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.26.1.1615;

all'unanimità

DELIBERA

Art. 1

E' approvato, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, l'allegato programma, facente parte integrante della presente deliberazione, contenente le direttive generali per la gestione, da parte del Servizio degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale della protezione civile, delle spese previste dall'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi compresi quelli elettronici ed informatici, libri e riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico - ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line - e, inoltre, per le spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale.

Art. 2

Il Direttore regionale della protezione civile è delegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 92, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 ad operare, per l'anno 2001, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo di spesa n. 4104 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.26.1.1615, relativo alle spese sopracitate.

Art. 3

La presente deliberazione, quale atto di indirizzo generale per lo svolgimento dell'azione amministrativa, sarà trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 4

Avviso della presente deliberazione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 3 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 386

Direttive generali per la gestione delle risorse finanziarie del capitolo 4104 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio 2001

OBIETTIVI

Tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione regionale figurano:

- la formazione costante del personale dipendente, particolarmente diretta all'approfondimento delle materie interessate da interventi normativi di carattere innovativo;
- la progressiva riorganizzazione delle strutture amministrative, in relazione alla necessità di assicurarne il più efficacie funzionamento, anche mediante l'attribuzione alle stesse dei poteri di spesa necessari alle provvigioni di materiali ed attrezzature d'ufficio.

In tale quadro, gli obiettivi specifici della gestione amministrativo-contabile di competenza del Servizio degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale della protezione civile sono:

- la formazione costante del personale dipendente mediante la partecipazione del personale con la qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale;
- l'utilizzazione al meglio delle risorse finanziarie disponibili, contenendo le richieste in termini di reali necessità, funzionalità ed efficienza della struttura;
- approvvigionamento di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonchè accessi a pagamento a banche dati on-line, qualora la relativa provvista non sia di competenza della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, ovvero nei casi d'urgenza e indifferibilità degli acquisti medesimi;
- adozione di procedimenti di spesa semplificati, mediante nomina di un funzionario delegato.

PROGRAMMI

A) *Corsi di aggiornamento professionale*

Per quanto attiene all'aggiornamento professionale, la gestione della relativa spesa sarà soggetta ai seguenti criteri:

a) il personale verrà inviato ai corsi di approfondimento sulle tematiche attinenti ai compiti della Direzione e di aggiornamento in ordine alle materie interessate da nuovi interventi normativi;
b) l'iniziativa formativa di volta in volta prescelta, dovrà corrispondere, salvo motivate eccezioni, alla

qualifica funzionale, al profilo professionale ed al titolo di studio del dipendente interessato;

c) la partecipazione dei singoli dipendenti ai corsi ed altre iniziative di formazione sul mercato sarà di volta in volta, autorizzata con decreto del Direttore regionale della protezione civile.

B) *Acquisto di materiali, attrezzature d'ufficio e strumenti ivi compresi quelli elettronici ed informatici, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico nonchè accessi a pagamento a banche dati on-line.*

Le somme disponibili sul capitolo di spesa 4104, potranno essere utilizzate anche per gli acquisti di materiali, attrezzature d'ufficio, strumenti elettronici ed informatici nonchè di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonchè accessi a pagamento a banche dati on-line, previa emanazione di apposito regolamento in cui saranno precisati, tra l'altro, i limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato, le modalità di erogazione delle spese, le autorizzazioni necessarie, i metodi di giustificazione delle spese effettuate nonchè i modi con cui provvedere ai pagamenti.

Nell'ambito di tali spese si possono tuttavia indicare sin d'ora le seguenti tipologie di acquisto:

1) libri di facile consumo o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quali strumenti di lavoro, nonchè riviste, giornali e pubblicazioni non in abbonamento;

2) accesso a riviste e/o banche dati on-line per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Direzione.

3) materiali, strumenti elettronici ed informatici nonchè attrezzature necessarie per il funzionamento dell'ufficio, non rientranti nelle tipologie dei beni forniti dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 agosto 2001, n. 2770.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato. Soppressione dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO altresì l'articolo 29, comma 4, della citata legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle strutture stabili di livello inferiore siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

IN ATTESA di dare esecuzione al progetto di generale riassetto dell'apparato regionale finalizzato al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa, nonchè alla modernizzazione e alla riorganizzazione degli uffici, così come previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della citata legge regionale 10/2001;

ATTESO che l'articolo 2, comma 18, della legge regionale 10/2001 dispone che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, la Giunta regionale provveda alla riorganizzazione delle strutture regionali;

VISTA la propria deliberazione 27 marzo 2001, n. 944, concernente «Obiettivi e strumenti per la riorganizzazione delle strutture operative e il conseguimento di una gestione ottimale delle risorse umane dell'Amministrazione regionale. Generalità.»;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituto dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», registrata alla Corte dei conti in data 20 giugno 2001, Registro 1, foglio 240 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 13 luglio 2001;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, ed in particolare l'articolo 6, comma 63, il quale dispone, a far data dal 1° ottobre 2001, la soppressione dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato (E.S.A.), già istituito con sede in Udine con legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21;

VISTI altresì, in particolare, i commi 67, 75, 80 e 84 dell'articolo 6 della citata legge regionale 2/2000;

VISTA la nota della Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato 2 maggio 2001, n. 3610/Dir con la quale la Direzione regionale medesima, alla luce delle problematiche con-

seguenti alla soppressione dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato, propone la modifica della denominazione e delle competenze del Servizio dell'artigianato nonchè la costituzione di un Servizio della promozione dell'artigianato, cui dovrebbero esser attribuite le competenze ritenute ancora di interesse per il settore artigianale dopo la soppressione dell'Ente regionale;

RITENUTO che tale ultimo Servizio, poichè raccoglie le competenze già attribuite all'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato, istituito con legge regionale nella città di Udine, debba mantenere la propria sede nella medesima città di Udine;

RITENUTO, alla luce di quanto su esposto, di condividere le proposte formulate dalla Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato e di procedere, conseguentemente, alle necessarie modificazioni agli allegati A e B alla propria deliberazione n. 1282/2001;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - inviata in data 2 agosto 2001 in ottemperanza a quanto disposto dalla circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG - con la quale le strutture regionali interessate per competenza venivano invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla presente proposta di deliberazione;

ATTESO che nessuna delle strutture informate ha ritenuto di formulare osservazioni;

INFORMATE le organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 10 agosto 2001, n. 28698/DOP/26 OS ed effettuato in data 21 agosto 2001 l'esame congiunto richiesto dalle organizzazioni sindacali CISL e CISAL-FIALP;

RITENUTO che, anche in esito alle osservazioni formulate dalle Organizzazioni sindacali e per meglio corrispondere all'evidenza delle attività che il Servizio da costituire dovrà assolvere, il nuovo Servizio debba assumere la denominazione di «Servizio per la qualità delle imprese artigiane»;

IN PENDENZA della completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 75 e seguenti, della legge regionale 2/2000 e nelle more della definitiva approvazione del disegno di legge regionale (n. 154) riguardante «Disciplina organica dell'artigianato»;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale;

all'unanimità

DELIBERA

1. All'allegato A alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Parte II, Titolo I, Capo I, articolo 171, la lettera b) è soppressa;

b) alla Parte II, Titolo I, il Capo III è soppresso.

2. All'allegato B alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, la parte relativa all'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato è soppressa.

3. Alla Parte I, Titolo II, Capo XXXIII dell'allegato A alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, il comma 1 dell'articolo 161 è sostituito dal seguente:

«1. La Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio del lavoro e della previdenza;

b) Servizio della cooperazione;

c) Servizio per lo sviluppo dell'artigianato;

d) Servizio per la qualità delle imprese artigiane.».

4. Alla Parte I, Titolo II, Capo XXXIII dell'allegato A alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, l'articolo 164 è sostituito dal seguente:

«Art. 164

1. Il Servizio per lo sviluppo dell'artigianato:

a) cura gli adempimenti relativi alla concessione di incentivi per lo sviluppo delle imprese artigiane e per la creazione di nuove imprese;

b) cura i rapporti con gli enti e gli organismi che operano nel settore del sostegno finanziario alle imprese artigiane;

c) vigila sulla tenuta degli albi delle imprese artigiane;

d) cura la segreteria della Commissione regionale per l'artigianato.».

5. Alla Parte I, Titolo II, Capo XXXIII dell'allegato A alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, dopo l'articolo 164 è aggiunto il seguente:

«Art. 164 bis

1. Il Servizio per la qualità delle imprese artigiane, con sede in Udine:

a) cura gli adempimenti in materia di promozione del settore artigianato e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti artigiani;

b) cura il sostegno alle imprese nei processi di innovazione, adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e prevenzione e in materia di successione nell'impresa;

c) sostiene e promuove progetti speciali di sviluppo per particolari settori o ambiti territoriali;

d) cura i rapporti con gli enti, le associazioni e le so-

cietà che operano nel settore della promozione dell'artigianato e della piccola e media impresa;

e) può concedere finanziamenti a enti, associazioni e società che operano nel settore della promozione dell'artigianato per la realizzazione delle relative finalità istituzionali;

f) adempie alle obbligazioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi attribuiti all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 63, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.».

6. Gli adempimenti che l'articolo 6, commi 67 e 84, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, pone in capo alla Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, Servizio dell'artigianato, sono attribuiti al Servizio per la qualità delle imprese artigiane di cui all'articolo 164 bis dell'allegato A alla deliberazione n. 1282/2001, come introdotto dalla presente deliberazione.

7. La presente deliberazione ha effetto dalla data di pubblicazione.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 ottobre 2001, n. 3358.

Fondo Sociale Europeo - obiettivo 3 - 2000-2006. Avviso per la presentazione di progetti relativi all'attuazione di studi e analisi in tema di fabbisogni formativi per la componente femminile. Asse E, misura E.1, azione «Indagini e ricerche».

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento della Commissione europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2076 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Programma operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTA, in particolare, all'interno dell'asse E del Programma Operativo, la misura E.1 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro - la quale prevede, fra l'altro, la realizzazione dell'azione «Indagini e ricerche»;

CONSIDERATA la necessità, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, di dotarsi di strumentazione atta a sostenere modalità di programmazione del Programma Operativo dell'obiettivo 3, con particolare riferimento al fabbisogno formativo della componente femminile della forza lavoro;

CONSIDERATO che tale strumentazione consente di dare efficace attuazione al campo trasversale di intervento previsto dal Programma Operativo e relativo alle tematiche delle pari opportunità;

RITENUTO di approvare l'avviso, parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti per l'attuazione di studi e analisi sul fabbisogno formativo della componente femminile;

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili ammontano a lire 120.000.000;

CONSIDERATO che i progetti devono essere consegnati presso gli uffici della Direzione regionale della formazione professionale entro le ore 12.00 del 12 novembre 2001;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 0125/Pres. del 20 aprile 2001 il quale è stato approvato Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma Operativo regionale dell'obiettivo 3»;

CONSIDERATO che i progetti di cui all'avviso allegato saranno presentati, istruiti, valutati ed approvati secondo i criteri e le modalità di cui al citato Regolamento;

RITENUTO di pubblicare il presente atto, comprensivo dell'avviso, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

E' approvato l'avviso, parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti per l'attuazione di studi e analisi sul fabbisogno formativo della componente femminile della forza lavoro, a valere sull'asse E, misura E.1 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro - azione «Indagini e ricerche».

I progetti devono essere presentati alla Direzione regionale della formazione professionale, via San Fran-

cesco 37, Trieste, entro le ore 12.00 del 12 novembre 2001.

Le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente a lire 120.000.000.

Il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo
obiettivo 3 - 2000-2006

Avviso per la presentazione di progetti a valere sull'asse E, misura E.1.

Azione «Indagini e ricerche (59)»

SEZIONE I

GENERALITA'

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E MISURE FINANZIABILI

1.1 La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- del Regolamento (CE) n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- del Quadro comunitario di sostegno - obiettivo 3, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2000)1120 del 18 luglio 2000;
- del Programma Operativo obiettivo 3 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con decisione C(2000)2076 del 21 settembre 2000;
- del Complemento di programmazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3216 del 23 ottobre 2000 ed adottato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000.

1.2 Il presente avviso dà avvio ad una procedura aperta di selezione di progetti presentati a valere sul seguente asse e relativa misura prevista dal citato Programma Operativo, di seguito denominato Programma, e dal connesso Complemento di programmazione, di seguito denominato Complemento, nell'ambito della classificazione delle azioni da quest'ultimo prevista:

Asse E - Misure specifiche intese a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, compreso lo sviluppo delle carriere e l'accesso a nuove opportunità di lavoro e all'attività imprenditoriale e a ridurre la segregazione verticale e orizzontale fondata sul sesso nel mercato del lavoro	**Misura E.1 -** Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro

1.3 Sul fronte più propriamente operativo ed applicativo, i progetti vanno presentati avendo a riferimento il Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma Operativo regionale», di seguito denominato Regolamento, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 18 giugno 2001, S.S. n. 9 e reperibile sul sito www.regione.fvg.it/formazione/frame-normativa.htm.

SEZIONE II

ATTUAZIONE

1. OBIETTIVI E MISURE FINANZIABILI

1.1 Finalità

a) Sensibilizzare il contesto di impresa, delle parti sociali e del territorio e migliorare i processi di programmazione delle politiche rivolte alle donne.

b) Sostenere l'inserimento lavorativo delle donne attraverso lo sviluppo di percorsi integrati; garantire azioni di sostegno e servizi per consentire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro e nelle attività di formazione.

1.2 Misure finanziabili

E.1 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro

2. SCHEDA TECNICA DI MISURA

2.1 Disciplina per azione

Macro tipologia	Tipologia di azione	Azione
Azioni rivolte ai sistemi (S)	Dispositivi e strumenti a supporto dello sviluppo e della qualificazione del sistema (D)	Indagini e ricerche (59)

con la seguente offerta:

Descrizione

Il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006 pone, tra le proprie finalità di carattere generale e trasversale, quella di contribuire alla riduzione del gap esistente, nella regione, tra i tassi di occupazione maschile e femminile. Nelle varie procedure pubbliche sin qui realizzate nella attuazione del P.O.R. si è sempre richiamata questa finalità, auspicando l'adozione di modalità che possano favorire la presenze femminile nelle attività finanziate. Parallelamente si sono attivate misure di accompagnamento, spesso innovative, le quali si innestano nel principio generale sopraindicato.

Il presente avviso finanzia un'attività di studio e analisi che si concluda con la definizione di un documento che, individuando i fabbisogni formativi femminili sul territorio regionale, possa sostenere una programmazione delle attività facenti capo al P.O.R. coerente e mirata.

Soggetti proponenti: persone giuridiche, pubbliche o private, singole o temporaneamente raggruppate nelle diverse forme consentite dalla legge.

Modalità di presentazione dei progetti: il progetto formativo va presentato con l'utilizzo del formulario disponibile sul sito www.regione.fvg.it/formazione/frame-strumentazione.htm.

In particolare si richiede la presentazione di:

- n. 1 domanda di contributo in bollo;
- n. 1 Scheda soggetto proponente;
- una Scheda progetto formativo.

Modalità di attuazione: a bando. I progetti devono essere presentati presso la Direzione regionale della Formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, entro le ore 12.00 del 12 novembre 2001.

I progetti devono perentoriamente pervenire alla Direzione entro i termini stabiliti. Nel caso di trasmissione postale, ivi compreso l'invio con raccomandata R.R., non possono essere ammessi progetti pervenuti dopo la scadenza dei termini pur avendo timbro postale antecedente.

Elementi che devono essere sviluppati nello svolgimento dell'attività di studio e analisi:

a) fabbisogni formativi di giovani donne laureate e diplomate in cerca di prima occupazione, anche con riferimento all'inserimento lavorativo in settori sottorappresentati;

b) analisi della richiesta di interventi ai fini di implementare l'imprenditoria femminile;

c) fabbisogni formativi e occupazionali relativamente alle donne ultraquarantenni sia in cerca di prima occupazione che per un rientro nel mercato del lavoro;

d) verifica sulle potenzialità della applicazione della legge 8 marzo 2000 n. 53 recante «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il consolidamento dei tempi delle città» al fine di aumentare l'offerta di lavoro qualificato per le donne;

e) analisi dell'occupazione femminile nelle PMI e nell'artigianato e tendenze nei due settori;

f) analisi dell'occupazione femminile nei lavori atipici e tendenze nel settore;

g) analisi della situazione degli infortuni sul lavoro delle donne con riferimento all'attuazione del decreto legislativo 626 ed alla normativa sulla maternità.

Campi trasversali di intervento: la programmazione dell'obiettivo 3 per il periodo 2000/2006 individua, oltre al tema delle pari opportunità, ulteriori campi trasversali di intervento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1784/1999.

Detti campi di intervento, «Società dell'informazione» e «Sviluppo locale», rappresentano ambito privilegiato di intervento dell'azione di cui al presente avviso, chiaramente individuabile nel rapporto finale.

Modalità di valutazione: sistema comparativo, sulla base dei seguenti 3 criteri che determinano l'attribuzione di un massimo di 100 punti così ripartiti:

- Criterio a) - Affidabilità del soggetto attuatore dal punto di vista organizzativo/strutturale: fino ad un massimo di 30 punti;
- Criterio b) - Affidabilità del soggetto attuatore dal punto di vista delle competenze specifiche rispetto all'attività di riferimento: fino ad un massimo di 30 punti;
- Criterio d) - Economicità del progetto: fino ad un massimo di 40 punti;

I progetti sono valutati dalla Direzione regionale della formazione professionale, con la predisposizione dei seguenti documenti attestanti la valutazione svolta e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione:

- graduatoria dei progetti approvati con ammissione al finanziamento del progetto con punteggio più alto;
- elenco dei progetti non approvati per avere conseguito un punteggio inferiore a 50;
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione.

Flussi finanziari: anticipazione del 90% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto.

Disponibilità finanziaria: lire 120.000.000

Termini di avvio e conclusione: il progetto deve trovare avvio entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata R.R. con cui la Regione comunica l'ammissione al finanziamento del progetto medesimo e concludersi entro 4 mesi dall'avvio. Il mancato rispetto del termine di avvio conduce alla revoca del finanziamento.

Prodotti finali: entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto attuatore è tenuto a presentare il rapporto finale di ricerca. E' altresì richiesta la presentazione di una versione riassuntiva del lavoro. Il buon esito dell'azione è connesso alla validazione del rapporto finale da parte della Regione che si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o modificazioni ove necessario.

Rendiconto: il rendiconto viene presentato alla Direzione regionale della formazione professionale entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività.

Architettura finanziaria dei progetti: il soggetto attuatore è tenuto a utilizzare lo schema del preventivo delle spese facente parte integrante del citato formulario per la presentazione del progetto. Nella quantificazione e parametrazione delle spese previste vanno applicate le disposizioni del Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma Operativo regionale dell'obiettivo 3» e, in particolare, del Capo XIII (I costi ammissibili); trattandosi di attività non formativa, si prescinde dalla individuazione del costo ora/allievo. Sono ammessi i costi di viaggio vitto e alloggio del personale impegnato nella realizzazione dell'attività.

Il Direttore regionale:
dott. Maria Emma Ramponi

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2001, n. 3486. (Estratto).

Comune di Corno di Rosazzo: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 27 del 24 maggio 2001, di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 512 del 27 febbraio 2001 in merito alla variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Corno di Rosazzo, superate dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposta con la deliberazione comunale consiliare n. 27 del 24 maggio 2001;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 27 del 24 maggio 2001, di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Corno di Rosazzo;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Centro Storico di via Roma (isolati A e B) nel Capoluogo.

Con deliberazione consiliare n. 133 del 20 dicembre 2000, il Comune di Codroipo ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Centro Storico di via Roma (isolati A e B) nel Capoluogo, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione della variante n. 1 al P.d.R. di iniziativa pubblica del Centro Storico del capoluogo.

Con deliberazione consiliare n. 70 del 28 settembre 2001, il Comune di Codroipo ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 del P.d.R. di iniziativa pubblica del Centro Storico del capoluogo, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Moimacco. Avviso di approvazione della variante n. 7ter al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 34 del 28 settembre

2001 il Comune di Moimacco ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 7ter al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Montereale Valcellina. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 38 del 20 settembre 2001 il Comune di Montereale Valcellina ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Pozzuolo Del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 65 del 26 settembre 2001 il Comune di Pozzuolo del Friuli ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Prata di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 8 del 15 febbraio 2001 il Comune di Prata di Pordenone ha adottato la variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Sauris. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 32 del 28 settembre 2001 il Comune di Sauris ha approvato, ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Regionale e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 335 - anno 2001

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 novembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), su ricorso proposto da Gesteco S.p.A. ed altra contro la Provincia di Udine ed altra.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare Ruperto - Presidente
- Fernando Santosuosso - Giudice
- Massimo Vari - Giudice
- Riccardo Chieppa - Giudice
- Gustavo Zagrebelsky - Giudice
- Valerio Onida - Giudice
- Carlo Mezzanotte - Giudice
- Fernanda Contri - Giudice
- Guido Neppi Modona - Giudice
- Piero Alberto Capotosti - Giudice
- Annibale Marini - Giudice
- Franco Bile - Giudice
- Giovanni Maria Flick - Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 novembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), come autenticamente interpretato dall'articolo 29 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive), promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 2000 dal Tar per il Friuli-Venezia Giulia su ricorso proposto da Gesteco S.p.A. ed altra contro la Provincia di Udine ed altra, iscritta al n. 412 del Registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione della Gesteco S.p.A. ed altra, nonché l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 2001 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi gli avvocati Bruno Barel, Nicola Corbo per la Gesteco S.p.A. ed altra e l'avv. Gino Marzi per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

RITENUTO IN FATTO

1. Nel corso di un giudizio instaurato da due imprese - esercenti l'una, «una discarica per rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili ... ed entrambe una discarica di rifiuti speciali non tossici e non nocivi» - contro il decreto assessorile che aveva fatto loro divieto di smaltire rifiuti di provenienza extraregionale, il Tar per il Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 14 gennaio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 4, della legge del Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 novembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), come autenticamente interpretato dall'articolo 29 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive). Ad avviso del rimettente, il combinato delle due disposizioni impugnate, vietando il conferimento nelle discariche della Regione dei rifiuti prodotti al di fuori della Regione medesima, violerebbe gli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto speciale della Regione, nonché gli articoli 3, 41 e 120 della Costituzione.

Il Tar premette di aver già sollevato la medesima questione di costituzionalità nel corso dello stesso giudizio, e che la Corte costituzionale, con ordinanza 22 novembre 1999 n. 442, ha disposto che gli fossero restituiti gli atti del processo in ragione del sopravvenuto articolo 6 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, recante una nuova disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di smaltimento dei rifiuti. Detta disposizione non implicherebbe però, ad avviso del Tar, il venire meno della rilevanza della questione, poiché «ha come destinatari soltanto gli impianti che necessitano di autorizzazione alla realizzazione o all'esercizio», e «non contempla affatto quei gestori, come le società ricorrenti, che sono già titolari di autorizzazioni e non intendono modificare le condizioni di esercizio dei loro impianti».

2. Per quanto attiene al merito della questione, il rimettente considera che il divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale si porrebbe in contrasto con i principi della legislazione statale posti dagli articoli 1, 4, lettera h), e 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttiva CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) applicabile al giudizio principale ratione temporis - i quali impongono il perseguimento delle finalità «di evitare danni e pericoli per la salute nonché inquinamenti di ogni tipo e di salvaguardare l'ambiente e il paesaggio», nonché stabiliscono «poteri statali di coordinamento interregionale». Ad avviso del rimettente, «le norme sospettate di incostituzionalità, infatti, rendono indisponibile il territorio della Regione alle iniziative (...) che lo Stato, a mezzo del Ministero dell'ambiente (...) deve apprestare, per garantire anche a livello nazionale il conseguimento delle finalità predette». Sarebbe leso anche un interesse nazionale infrazionabile, in quanto lo smaltimento di rifiuti in discariche situate in ambito regionale diverso da quello di produzione costituirebbe in determinati casi una necessità non eludibile, la quale andrebbe «soddisfatta in via

d'emergenza», fenomeno che non sarebbe governabile da alcuna Regione, ma «unicamente dallo Stato».

Secondo il rimettente, inoltre, le norme impugnate contrasterebbero con gli articoli 3 e 41 della Costituzione, a causa del deteriore trattamento previsto per le imprese che smaltiscono rifiuti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, e per l'indebita restrizione alla libertà di iniziativa economica; ed ancora con l'articolo 120, per la limitazione alla libera circolazione di cose fra le Regioni nonché al libero esercizio da parte dei cittadini della loro professione nel territorio nazionale.

Neppure inciderebbero sui termini della questione di costituzionalità, secondo il rimettente, le innovazioni apportate dal successivo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), in quanto l'art. 5 del decreto stabilisce un divieto «analogo a quello stabilito dalle leggi regionali contestate», ma con riferimento ai soli rifiuti urbani, mentre il giudizio a quo avrebbe ad oggetto lo «smaltimento di rifiuti speciali». Lo stesso articolo 5, prosegue il Tar, confermerebbe «la necessità del ricorso ad una rete integrata di smaltimento dei rifiuti», anche al fine di poterli smaltire «in uno degli impianti appropriati più vicini». Infine, anche il decreto legislativo n. 22 del 1997 prevede il mantenimento del catasto nazionale dei rifiuti, disponendone agli articoli 11 e 18 la riorganizzazione e la tenuta ad opera dello Stato, e mantiene in forza dell'articolo 13 e dello stesso articolo 18 funzioni statali di indirizzo e coordinamento nonché di intervento in via d'urgenza, in caso di inerzia delle Regioni.

3. È intervenuta in giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, deducendo l'irrilevanza della questione di costituzionalità. Secondo la Regione, difatti, la legge regionale n. 13 del 1998 avrebbe implicitamente abrogato l'articolo 29 della legge regionale n. 22 del 1996, oggetto del giudizio, ed avrebbe altresì stabilito un nuovo regime autorizzatorio delle discariche di rifiuti operante anche per le strutture «in esercizio od autorizzate», come quelle cui il giudizio principale si riferisce.

Nel merito, la difesa della Regione ricorda la natura transitoria della disciplina regionale impugnata, finalizzata a fronteggiare una situazione contingente di emergenza nell'attesa dei piani di smaltimento e nega che dal decreto presidenziale n. 915 del 1982 si possa ricavare «un principio di libera circolazione dei rifiuti». In particolare la difesa regionale osserva che l'articolo 6 del decreto ha previsto un potere di pianificazione delle Regioni in materia di impianti di smaltimento, potere confermato dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 e dalla relativa legge di conversione, nonché attuato dalla disciplina secondaria, che ha imposto di tenere conto tanto della quantità dei rifiuti prodotti in ciascuna Regione, quanto della popolazione ivi residente. Tale funzione sarebbe del tutto vanificata, ad avviso dell'intervenuta, ove negli impianti regionali potessero «essere riversate quantità incontrollabili di rifiuti provenienti da ambiti territoriali ... esterni alla Regione».

Ad avviso della Regione, infine, non sussiste il contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione, per il carattere prevalente della tutela della salute e dell'ambiente sulla libertà di iniziativa economica privata, e neanche vi sarebbe violazione del principio di uguaglianza, in ragione sia del carattere transitorio della disciplina regionale, sia delle sue finalità «palesi, logiche e giustificate».

Per quanto attiene al principio di libera circolazione stabilito dall'articolo 120 della Costituzione, la previsione andrebbe considerata «alla luce del criterio generale della ragionevolezza», non essendo precluso al legislatore regionale adottare misure limitative per ragioni di pubblico interesse.

4. Si sono costituite in giudizio le Società Gesteco e Prefir, ricorrenti nel giudizio principale, svolgendo argomentazioni a favore dell'accoglimento della questione.

Secondo le parti private, dal decreto presidenziale n. 915 del 1982, dal successivo decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 e dalla relativa legge di conversione si ricaverebbe il principio dell'«efficace smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio nazionale a garanzia dell'ambiente e della salute pubblica», cosicché il sistema sarebbe fondato sul presupposto che «il rifiuto debba poter «circolare» se necessario, per essere smaltito adeguatamente».

In particolare il decreto n. 915 del 1982 recherebbe una disciplina differenziata per la gestione dei rifiuti urbani, da un lato, e la gestione dei rifiuti speciali e pericolosi, dall'altro lato. Per i primi varrebbe il principio dello smaltimento in ambiti territoriali delimitati ed autosufficienti, per i secondi, invece, «il principio della autosufficienza «nazionale» nello smaltimento, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica», con la conseguenza che il loro smaltimento, ove necessario, debba poter avvenire anche in Regioni diverse da quelle di produzione.

Le predette conclusioni non muterebbero a causa del sopravvenuto decreto legislativo n. 22 del 1997, il quale, ad avviso delle parti private, mentre non pone alcun limite alla circolazione dei rifiuti speciali, il cui smaltimento continua ad affidare alla libera iniziativa economica, riferisce ai soli rifiuti urbani non pericolosi il divieto di smaltimento in Regioni diverse da quelle di produzione. Per tutte le altre categorie di rifiuti la disciplina statale sopravvenuta attuerebbe invece il principio comunitario «di correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente», confermando il principio della prossimità nello smaltimento.

Le parti private, infine, sottolineano che le norme impugnate colpiscono «in modo diretto ed esclusivo gli

imprenditori» del Friuli-Venezia Giulia, «sia in sede di produzione che in sede di smaltimento dei rifiuti», con conseguente violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione.

5. In prossimità dell'udienza, le società costituite hanno depositato una memoria difensiva, nella quale insistono per l'accoglimento delle conclusioni già formulate, contestando in particolare che la norma impugnata possa dirsi transitoria, e deducendone l'illegittimità proprio in quanto essa dichiara espressamente di operare nelle more dell'esercizio del potere regionale di pianificazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar per il Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza indicata in epigrafe concerne l'articolo 16, comma 4, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65, così come interpretato autenticamente dall'articolo 29 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, nella parte in cui «nell'impedire che sia autorizzato lo smaltimento di rifiuti eccedenti il fabbisogno calcolato su base regionale e nel consentire che essi siano conferiti in discarica soltanto se di provenienza regionale» viola gli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, nonché gli articoli 3, 41 e 120 della Costituzione.

Secondo il giudice rimettente, infatti, le predette norme regionali non si conformano ai principi fondamentali posti dall'allora vigente D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 in quanto, violando interessi nazionali unitari, ostacolano «il funzionamento di un'organizzazione a livello nazionale dello smaltimento che permetta anche alle Regioni la cui produzione di rifiuti ecceda le capacità di smaltimento di collocarli in discariche controllate e non abusive di altre Regioni, senza pericoli per la salute pubblica». Inoltre le stesse norme sarebbero in contrasto, secondo il giudice a quo, anche con gli articoli 3, 41 e 120 della Costituzione a causa dell'arbitraria ed «illegittima imposizione di ostacoli e limitazioni (...) alla libera circolazione di cose e all'esercizio della professione» in danno degli esercenti lo smaltimento dei rifiuti nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza sollevata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento alla sopravvenienza della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, che avrebbe introdotto un nuovo regime autorizzatorio delle discariche di rifiuti. Il Tar per il Friuli-Venezia Giulia - al quale erano stati, per sopravvenienza legislativa, restituiti gli atti con ordinanza di questa Corte n. 442 del 1999, dopo una precedente restituzione disposta, per analogo motivo, con ordinanza n. 22 del 1998 - ha infatti non implausibilmente motivato la permanenza della rilevanza in base alla circostanza che la normativa sopravvenuta non ha carattere retroattivo e riguarda quindi solo il regime delle nuove autorizzazioni.

3. La questione è fondata nei limiti di seguito prospettati.

Le censurate norme della Regione Friuli-Venezia Giulia, che sostanzialmente dispongono il divieto di smaltimento nelle discariche regionali dei rifiuti di provenienza extraregionale anche rispetto, secondo il giudice a quo, ai «rifiuti speciali non tossici e non nocivi», vanno scrutinate tenendo conto, in particolare, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che ha sostituito, confermandone peraltro i principi, il previgente D.P.R. n. 915 del 1982 e che disciplina la «gestione dei rifiuti» mediante disposizioni che si autoqualificano principi fondamentali della legislazione statale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nonché «norme di riforma economico-sociale» nei confronti delle Regioni a Statuto speciale.

La giurisprudenza costituzionale si è occupata più volte del problema, posto dalla legislazione regionale, relativo al divieto di smaltimento in ambito regionale di rifiuti di provenienza extraregionale, pervenendo sostanzialmente ad una duplice soluzione in relazione alla tipologia dei rifiuti in questione. Da un lato, infatti, si è statuito, proprio in riferimento alle stesse norme regionali in esame, che alla luce del principio dell'autosufficienza - stabilito espressamente dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto n. 22 del 1997 - il divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale è pienamente applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi nonché ai rifiuti speciali assimilabili (sentenza n. 196 del 1998); dall'altro lato, si è invece statuito che il principio dell'autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possono valere per quelli «pericolosi» - comprensivi quindi anche, secondo la disciplina introdotta dal decreto n. 22 del 1997, di quelli che la previgente normativa del D.P.R. n. 915 del 1982 definiva «tossici e nocivi» - i quali necessitano di processi di smaltimento appropriati e specializzati (sentenza n. 281 del 2000).

E' pertanto nell'ambito di questa duplice soluzione giurisprudenziale che va inquadrata la questione in esame che riguarda i rifiuti «speciali» non pericolosi, antecedentemente definiti «non tossici e non nocivi», per i quali occorre dunque verificare se valga o meno il criterio prioritario della autosufficienza nello smaltimento, tenendo conto che la disciplina legislativa dei conferimenti nelle discariche prende in considerazione sia il luogo di produzione sia le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.

Ed invero il criterio del luogo d'origine, valutato insieme con l'assenza di elementi di pericolosità, è stato seguito nei confronti dei rifiuti urbani non pericolosi, rispetto ai quali «l'ambito territoriale ottimale per lo

smaltimento» è considerato «logicamente limitato e predeterminabile in relazione ai luoghi di produzione», stabilendo infatti l'articolo 23 del decreto n. 22 che esso coincida di regola con il territorio provinciale, in modo da garantire al suo interno l'autosufficienza dello smaltimento (sentenza n. 281 del 2000). Invece il criterio della pericolosità è stato ritenuto prevalente rispetto a quello del luogo di produzione in riferimento ai rifiuti che si definiscono appunto «pericolosi», giacché per il loro smaltimento, date le loro caratteristiche, appare prioritaria, alla luce del principio desumibile dall'art. 5, comma 3, lettere b) e c), del decreto n. 22, l'esigenza di impianti appropriati e specializzati e di tecnologie idonee; esigenza che contrasta con una rigida predeterminazione di ambiti territoriali ottimali e con la connessa previsione di autosufficienza locale nello smaltimento.

Ciò premesso, va ricordato che i rifiuti «speciali», secondo la classificazione dell'articolo 7 del citato decreto n. 22, costituiscono una variegata tipologia comprensiva, prescindendo dalle caratteristiche di eventuale pericolosità, di ben dieci categorie di rifiuti di diversa origine. La loro produzione è generalmente connessa ad attività lavorative: di tipo agricolo, edilizio, industriale, artigianale, commerciale, sanitario e così via, sicché la loro localizzazione normalmente non è distribuita in modo omogeneo sul territorio e comunque non è facilmente predeterminabile, così come non è facilmente prevedibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire. Va inoltre considerata, in relazione a questa tipologia di rifiuti che presentano caratteristiche così diverse tra di loro, la necessità che siano utilizzati impianti di smaltimento appropriati o addirittura, per qualcuna delle categorie indicate, come ad esempio i rifiuti sanitari o i veicoli a motore, impianti «specializzati», secondo quanto appunto prevede l'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto n. 22 del 1997, che, sul punto, oltre tutto, conferma l'impianto del previgente D.P.R. n. 915 del 1982.

Risulta dunque evidente la ragione per cui anche per i rifiuti «speciali», al pari di quelli pericolosi, il legislatore statale non predetermina un ambito territoriale ottimale, che valga a garantire l'obiettivo specifico dell'autosufficienza nello smaltimento, fissato in modo espresso dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto n. 22 per i soli rifiuti urbani non pericolosi. In questa ottica appare quindi incongruo il divieto di conferimento nelle discariche regionali, imposto dalle norme censurate, di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni, in quanto tale divieto non solo può pregiudicare il conseguimento della finalità di consentire lo smaltimento di tali rifiuti «in uno degli impianti appropriati più vicini» (articolo 5, comma 3, lettera b del decreto n. 22 del 1997), ma introduce addirittura, in contrasto con l'articolo 120 della Costituzione, un ostacolo alla libera circolazione di cose tra le Regioni, senza che sussistano ragioni giustificatrici, neppure di ordine sanitario o ambientale (cfr. sentenze n. 207 del 2001, n. 362 del 1998 e n. 264 del 1996).

Del resto, anche alla luce della normativa comunitaria il rifiuto è pur sempre considerato un «prodotto», in quanto tale fruente, in via di principio e salvo specifiche eccezioni, della generale libertà di circolazione delle merci. In questo senso va in particolare segnalato che la Corte di giustizia delle Comunità europee ancora recentemente ha statuito, a proposito di certi rifiuti speciali non pericolosi, che l'articolo 34 del Trattato CE (ora articolo 29 CE) si oppone ad un sistema di raccolta e di presa in carico che costituisca, di fatto o di diritto, un ostacolo all'esportazione; «tale ostacolo non può essere giustificato alla luce dell'articolo 36 del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, articolo 30 CE], o mediante il richiamo a finalità di tutela dell'ambiente (...), in mancanza di qualsiasi indizio di pericolo per la salute o la vita delle persone o degli animali, o per la preservazione delle specie vegetali, ovvero di pericolo per l'ambiente» (Corte di giustizia, sentenza 23 maggio 2000, causa C-209/98).

Va quindi esclusa la possibilità di estensione ai rifiuti diversi da quelli urbani non pericolosi del principio specifico dell'autosufficienza locale nello smaltimento e va invece applicato - come questa Corte ebbe modo di affermare nella ricordata decisione n. 281 del 2000 a proposito dei rifiuti «pericolosi» - anche ai rifiuti «speciali» non pericolosi il diverso criterio, pure previsto dal legislatore, della specializzazione dell'impianto di smaltimento integrato dal criterio della prossimità, considerato il contesto geografico, al luogo di produzione in modo da ridurre il più possibile la movimentazione dei rifiuti, secondo la previsione dell'articolo 22, comma 3, lettera c) del citato decreto n. 22 del 1997.

In definitiva, le argomentazioni che precedono dimostrano che il divieto di smaltimento nelle discariche regionali di rifiuti di provenienza extraregionale contenuto nelle norme della Regione Friuli-Venezia Giulia denunciate contrasta, nella parte in cui riguarda i rifiuti diversi da quelli urbani non pericolosi, con l'articolo 120 della Costituzione ed inoltre non si adegua alle citate norme di riforma economico-sociale introdotte in materia dal decreto n. 22 del 1997. Restano così assorbiti gli ulteriori profili di censura.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 29 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive) e 16, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ul-

teriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), limitatamente al divieto di smaltimento nelle discariche regionali dei rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.

Presidente: dott. Cesare Ruperto

Redattore: dott. Piero Alberto Capotosti

Cancelliere: dott. G. Di Paola

Depositato in cancelleria il 19 ottobre 2001

Il Direttore della Cancelleria
dott. G. Di Paola

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

CASA OPERAI VECCHI E INABILI AL LAVORO PALUZZA
(Udine)

Avviso di asta pubblica per la fornitura di generi alimentari per l'anno 2002.

1) Oggetto: asta pubblica per la fornitura di generi alimentari per la mensa interna per l'anno 2002, suddiviso in lotti:

	importo presunto (prezzi IVA esclusa)	
lotto 1): latte e derivati	lire	55.000.000
	(euro	28.405)
lotto 2): generi alimentari diversi	lire	35.000.000
	(euro	18.076)
lotto 3): bevande	lire	20.000.000
	(euro	10.329)
lotto 4): carni	lire	40.000.000
	(euro	18.076)
lotto 5): fornitura di salumi	lire	5.000.000
	(euro	2065).

2) Criteri di aggiudicazione: asta pubblica da tenersi con il metodo degli articoli 73, lettera c) e 76 del R.D. 827/1924. L'offerta sarà aggiudicata al miglior offerente per singoli lotti.

3) Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 3 dicembre 2001.

4) Giorno di gara: l'asta si terrà presso la Casa di Riposo di Paluzza il giorno 4 dicembre 2001 alle ore 10.00.

5) Il bando di gara integrale e il capitolato speciale d'appalto nonchè gli allegati moduli prezzi, sono disponibili presso l'ufficio Segreteria della Casa di Riposo di Paluzza (tel. 0433/775121 - fax 0433/775012).

Paluzza, lì 22 ottobre 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE:
dott. Antonella Zanier

COMUNE DI CAMPOFORMIDO
(Udine)

Avviso di licitazione privata per la gestione e del servizio di Tesoreria comunale.

1) Ente appaltante: Comune di Campoformido, largo Municipio n. 9, 33030 - Campoformido, tel. 0432-653521, telefax 0432-663581.

2) Procedura di aggiudicazione: licitazione privata ai sensi dell'articolo 130 del Regolamento di contabilità comunale.

3) Oggetto dell'appalto: Gestione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2002-31 dicembre 2006.

4) Luogo di esecuzione: Comune di Campoformido.

5) Presentazione servizio riservata: a Istituti di credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

6) Termini: le richieste di partecipazione dovranno pervenire al protocollo del Comune di Campoformido entro le ore 13,00 del 27 novembre 2001 secondo le modalità indicate nel bando di gara disponibile presso il Servizio economico-finanziario del Comune.

7) Responsabile del procedimento: responsabile del Servizio economico-finanziario rag. Antero Nonino.

Campoformido, lì 29 ottobre 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO:
rag. Antero Nonino

COMUNE DI LESTIZZA
(Udine)

Avviso d'asta pubblica per la vendita di terreni agricoli di proprietà comunale siti nel territorio comunale di Lestizza.

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 1030 del 22 ottobre 2001,

SI RENDE NOTO

che il giorno mercoledì 19 dicembre 2001 alle ore 10,00 nella sede municipale del Comunale di Lestizza - via Roma n. 36 - presso la Sala consiliare comunale, davanti alla Commissione di gara, si procederà ad un esperimento di asta pubblica, ad unico e definitivo incanto, per la vendita per singoli lotti dal n. 1 al n. 12 dei seguenti immobili comunali:

Lotto	Foglio	Mappale	Mq.	Valore a base d'asta
1	2	96	4.800	17.280.000
2	3	2	3.940	13.790.000
3	11	48	10.300	37.080.000
4	11	67	5.420	19.512.000
5	12	40	4.930	17.748.000
6	15	120	1.900	6.840.000
7	20	24	2.320	8.352.000
8	28	46	320	544.000
9	32	143	11.020	39.672.000
10	33	107	1.740	2.958.000
11	34	128	1.210	3.025.000
12	34	143	310	527.000

I lotti n. 3 e 5 sono oggetto di un contratto d'affitto di fondi rustici secondo le scadenze e i canoni mensili indicati nell'allegato elenco.

Il conduttore ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Modalità d'asta:

L'asta si svolgerà separatamente per ogni singolo immobile, con il metodo dell'offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base indicato a fianco di ogni terreno, ai sensi del Regolamento comunale per l'alienazione degli immobili approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 29 giugno 1998.

La vendita non è soggetta ad I.V.A.

L'aggiudicazione che avrà luogo anche in presenza di una sola offerta, avverrà a favore di colui che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia maggiore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta.

L'aggiudicazione avverrà in via provvisoria in attesa che gli eventuali aventi diritto manifestino l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione, secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Scaduti infruttuosamente i termini delle leggi predette, si procederà con determinazione del Responsabile all'aggiudicazione definitiva a favore del migliore offerente.

Modalità di partecipazione alla gara

Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno far pervenire le offerte, separatamente per ogni singolo lotto, a pena di esclusione, al protocollo del Comune di Lestizza - via Roma n. 36 - 33050 Lestizza, esclusivamente per posta in plico raccomandato, entro le ore 12,00 del giorno martedì 18 dicembre 2001, antecedente a quello fissato per l'espletamento della gara.

Le offerte, per singoli lotti, dovranno essere accompagnate da una cauzione pari al 10% dell'importo a base d'asta, da presentarsi mediante assegno circolare e dalle dichiarazioni previste dal bando di gara.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio tecnico comunale del Comune di Lestizza, tel. 0432/761935 arch. Andrea Bindelli, dove sarà disponibile copia dell'avviso d'asta e della perizia di stima relativa ai beni oggetto di vendita.

Lestizza, 23 ottobre 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
arch. Andrea Bindelli

COMUNE DI PORDENONE

Avviso di pubblicazione di un bando per la coo-progettazione di un servizio sperimentale di accudimento e gioco di bambini fra i sei mesi ed i tre anni presso l'Azienda Ospedaliera di Pordenone.

È pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente un Bando per la scelta di una ONLUS o di una rete di ONLUS per la cooprogettazione di un servizio sperimentale di accudimento e gioco di bambini fra i sei mesi ed i tre anni presso l'Azienda Ospedaliera di Pordenone.

Le istanze dovranno pervenire entro le ore 14.00 del 23 novembre 2001.

Gli atti di gara potranno essere richiesti a: Comune di Pordenone - Settore AA.CC. - c.so Vitt. Emanuele n. 64 - Pordenone - Tel. 0434/392436 - Fax 0434/392418.

Pordenone, 29 ottobre 2001

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SERVIZI SOCIALI:
Adriana Predonzan

COMUNE DI PREMARIACCO
(Udine)

Bando di gara mediante pubblico incanto per l'appalto della fornitura di gasolio da riscaldamento - periodo dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003.

Ente appaltante: Comune di Premariacco via Fiore dei Liberi n. 23 - 33040 Premariacco (Udine) - Tel. 0432/729394 fax 0432/729072.

Servizio interessato: Ufficio Ragioneria (Sig.ra Saccavini Adriana Economo/Provv.);

Criterio di aggiudicazione: Pubblico incanto da esperire con le modalità di cui agli articoli 73 lettera c) e 76 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e articolo 3 del Regolamento comunale dei contratti con indicazione della percentuale di ribasso rispetto al prezzo della media aritmetica fascia da 2001 a 5000 litri, come risulta dal listino pubblicato dalla Camera di commercio industria agricoltura ed artigianato di Udine ed in vigore al momento della fornitura. Per la determinazione dell'offerta si farà riferimento al prezzo in vigore alla data di pubblicazione del bando.

Caratteristiche dell'intervento: l'appalto ha per oggetto la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali da scaricarsi nei seguenti serbatoi:

- Sede municipale e Scuola media di Premariacco - via Fiore dei Liberi n. 23;

- Scuola elementare di Premariacco - via della Chiesa n. 32/1;

- Palestra di Ipplis - piazza Vittoria n. 4;

- Poliambulatorio - viale Papa Giovanni XXIII n. 2.

Il termine per l'esecuzione della fornitura è fissato in 24 ore dalla richiesta telefonica o via fax, salvo comprovati casi di forza maggiore.

L'importo presunto della fornitura annua ammonta a lire 65.000.000 - euro 33.569,70 - I.V.A. compresa.

Modalità di partecipazione: dovranno essere allegati i seguenti documenti, esenti da imposta di bollo:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 di:

1) iscrizione alla C.C.I.A.A., dal quale risulti la composizione della Società e che la stessa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione attività e non abbia presentato domanda di concordato;

2) nominativo della persona designata a rappresentare ed impegnare legalmente la Società;

3) posizione di correttezza contributiva e fiscale;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 di:

1) aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta presentata e di aver giudicato la stessa nel complesso remunerativa.

Finanziamento: la fornitura è finanziata con fondi propri del bilancio comunale. Il pagamento delle forniture verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione delle fatture.

Durata del contratto: la durata del contratto è prevista in anni due decorrenti dall'1 gennaio 2002 e fino a tutto il 31 dicembre 2003. Sarà stipulato regolare contratto mediante atto pubblico, le cui spese saranno poste a totale carico della ditta fornitrice.

Garanzie richieste: la Ditta aggiudicataria sarà tenuta alla stipula del relativo contratto previa presentazione di idonea garanzia pari al 10% dell'importo presunto dell'appalto.

Termine consegna offerte: entro le ore 12.00 del giorno 22 novembre 2001 l'offerta, in regola con la normativa sul bollo, dovrà pervenire al Comune di Premariacco in via Fiore dei Liberi, 23 in unico plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e con sopra indicato «Offerta per la gara del giorno 22 novembre 2001 per la fornitura di gasolio».

Nel plico dovrà essere inclusa la documentazione sopra specificata.

La mancanza della busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura nella quale è inserita l'offerta, comporta l'automatica esclusione dalla gara. La mancanza od irregolarità dei documenti richiesti comporta l'automatica esclusione dall'aggiudicazione.

L'apertura delle buste contenenti le offerte avverrà alle ore 12.00 del giorno 23 novembre 2001 presso la sede comunale. La seduta sarà pubblica.

Premariacco, 24 ottobre 2001

IL PROVVEDITORE-ECONOMO COMUNALE:
Adriana Saccavini

COMUNE DI RIVIGNANO
(Udine)

Avviso d'asta pubblica per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale.

Ente appaltante: Comune di Rivignano - Piazza IV Novembre n. 34 - 33050 Rivignano - Tel. n. 0432/775029 - Fax n. 0432/775236.

Criteri di aggiudicazione: asta pubblica con aggiudicazione al miglior offerente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della sommatoria degli «elementi di valutazione».

Oggetto dell'appalto: servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.

Termine per la ricezione delle offerte: le richieste devono pervenire all'Ufficio protocollo del Comune entro le ore 12.00 del giorno 26 novembre 2001.

L'apertura dei plichi, avverrà alle ore 12 del giorno 27 novembre 2001 presso la sede municipale di Rivignano piazza IV novembre n. 34.

Il bando integrale di gara è affisso all'Albo pretorio del Comune di Rivignano.

Per prendere visione degli atti oggetto del presente bando nonchè delle condizioni le ditte interessate possono rivolgersi al Responsabile del Servizio economico finanziario presso la sede municipale piazza IV novembre n. 34 - Rivignano, durante l'orario d'ufficio.

Rivignano, lì 17 ottobre 2001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Costantina Morson

COMUNE DI SAGRADO
(Gorizia)

Estratto del bando di gara mediante pubblico incanto per la fornitura di arredi per la sede della Protezione Civile di Sagrado.

Il Comune di Sagrado, via Dante Alighieri n. 19, tel. 0481/93308, fax 0481/99222, comunica che, in esecuzione della determinazione del Servizio vigilanza n. 21 del 22 ottobre 2001, per il giorno 4 dicembre 2001, alle ore 9, presso la sede comunale è indetto pubblico incanto da esperirsi ai sensi dell'articolo 73 lettera c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e del decreto legislativo 402/1998, sulla base del miglior ribasso percentuale sull'importo a base di gara, pari a lire 20.830.000 - (I.V.A. esclusa) - euro 10.757,80, senza ammissione di offerte in aumento per la fornitura di arredi per la sede della Protezione Civile di Sagrado.

Le offerte dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro le ore 12 del giorno 3 dicembre 2001.

L'oggetto della fornitura, il luogo e i tempi della stessa sono quelli fissati nel Capitolato speciale, reperibile presso l'ufficio di Segreteria generale del Comune di Sagrado.

Per quanto non indicato nel presente estratto, si fa esplicito riferimento al Bando di gara integrale. Per eventuali chiarimenti in merito alla fornitura è possibile contattare l'U.O. Vigilanza (Rudi Tomasin) al n. 0481/93308 (martedì e giovedì dalle 11 alle 12 e lunedì dalle 17 alle 18).

Sagrado, 24 ottobre 2001

IL RESPONSABILE U.O. SERVIZIO VIGILANZA:
Rudi Tomasin

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
(Udine)

Bando di gara mediante asta pubblica per affidamento in concessione, del servizio di accertamento riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

1. Ente concedente: Comune di San Giorgio di Nogaro p.zza del Municipio n. 1 - 33058 San Giorgio di Nogaro (Udine) - Cod. fisc. e Partita I.V.A. 00349150300

2. Procedura di aggiudicazione: mediante asta pubblica

3. Aggio a base d'asta: 40% gettito complessivo al Concessionario.

Minimo garantito annuo a favore del Comune: euro 26.000.

4. Durata del contratto: anni 2 a decorrere dall'1 gennaio 2002.

5. Termine ricezione delle offerte: ore 12.00 - 26 novembre 2001.

Il bando integrale è disponibile c/o Ufficio ragioneria - Tel. 0431/620397 San Giorgio di Nogaro, 19 ottobre 2001.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
Marcello Mele

COMUNE DI TEOR
(Udine)

Avviso di asta pubblica per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale.

Ente appaltante: Comune di Teor - via Roma n. 18 - 33050 Teor - Tel n. 0432/776480 - Fax n. 0432/776217.

Criteri di aggiudicazione: asta pubblica con aggiudicazione al miglior offerente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della sommatoria degli «elementi di valutazione».

Oggetto dell'appalto: servizio di Tesoreria comunale per il periodo dall'1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.

Termine per la ricezione delle offerte: le richieste devono pervenire all'Ufficio protocollo del Comune entro le ore 13.00 del giorno 24 novembre 2001.

L'apertura dei plichi, avverrà alle ore 13.00 del giorno 27 novembre 2001 presso la sede municipale di Teor in via Roma n. 18.

Il Bando integrale di gara è affisso all'Albo pretorio del Comune di Teor.

Per prendere visione degli atti oggetto del presente bando nonchè delle condizioni, le ditte interessate possono rivolgersi al Responsabile del Servizio economico finanziario presso la sede municipale via Roma n. 18 - Teor, durante l'orario d'ufficio.

Teor, lì 18 ottobre 2001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Paolo Battistutta

COMUNE DI TRICESIMO
(Udine)

Avviso di asta pubblica per la fornitura di attrezzature di scena per il centro civico culturale di via S. Pelagio.

Il Comune di Tricesimo ha indetto un'asta pubblica, per l'affidamento dell'appalto per la fornitura di attrezzature di scena per il centro civico culturale di via S. Pelagio, con le procedure di cui agli articoli 73 lettera c) e 76 del Regio decreto 827/1924.

L'importo a base d'asta soggetto a ribasso ammonta a lire 167.000.000 (I.V.A. esclusa) pari a 82.248,30 euro.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 14 novembre 2001.

Gli interessati, possono ritirare il bando di gara ed il capitolato d'appalto, presso l'Ufficio lavori pubblici del Comune di Tricesimo (tel. 0432/852327).

IL CAPO UFFICIO LAVORI PUBBLICI:
geom. Pierluigi Vaccaro

Avviso di asta pubblica per la fornitura di arredi per il centro civico culturale di via S. Pelagio.

Il Comune di Tricesimo ha indetto un'asta pubblica, per l'affidamento dell'appalto per la fornitura di arredi per il centro civico culturale di via S. Pelagio, con le procedure di cui agli articoli 73 lettera c) e 76 del Regio decreto 827/1924.

L'importo a base d'asta soggetto a ribasso ammonta a lire 224.900.000 (I.V.A. esclusa) pari a 116.151,16 euro.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 14 novembre 2001.

Gli interessati, possono ritirare il bando di gara ed il capitolato d'appalto, presso l'Ufficio lavori pubblici del Comune di Tricesimo (tel. 0432/852327).

IL CAPO UFFICIO LAVORI PUBBLICI:
geom. Pierluigi Vaccaro

Avviso di asta pubblica per la fornitura di attrezzature cinematografiche per il centro civico culturale di via S. Pelagio.

Il Comune di Tricesimo ha indetto un'asta pubblica, per l'affidamento dell'appalto per la fornitura di attrezzature cinematografiche per il centro civico culturale di via S. Pelagio, con le procedure di cui agli articoli 73 lettera c) e 76 del Regio decreto 827/1924.

L'importo a base d'asta soggetto a ribasso ammonta a lire 86.600.000 (I.V.A. esclusa) pari a 96.370,86 euro.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 14 novembre 2001.

Gli interessati, possono ritirare il bando di gara ed il capitolato d'appalto, presso l'Ufficio lavori pubblici del Comune di Tricesimo (tel. 0432/852327).

IL CAPO UFFICIO LAVORI PUBBLICI:
geom. Pierluigi Vaccaro

12ª DIREZIONE GENIO MILITARE
UDINE

Avviso di gara esperita mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di manutenzione, copertura, grondaie e tinteggiatura facciata esterna presso gli alloggi di via Cavalleria, n. 13 in Pordenone.

Oggetto: Lavori di manutenzione, copertura, grondaie e tinteggiatura facciata esterna presso gli alloggi di via Cavalleria, n. 13 in Pordenone.

Codice gara: 83900.

Importo a base d'asta L. 370.000.000 (euro 191.089,05) + I.V.A. 20%

Categoria prevalente «OG1» per lire 370.000.000 (euro 191.089,05).

Le operazioni del pubblico incanto si sono concluse in data 2 ottobre 2001.

Ditte partecipanti: n. 3.

Ditte ammesse: n. 3.

Ditta aggiudicataria: «Imprerama S.a.s.» con il ribasso del 20,89% ai sensi del criterio di aggiudicazione stabilito dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.

IL DIRETTORE:
col. Leonardo Figliolini

Avviso di gara esperita mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di adeguamento a norma impianto elettrico presso la caserma «Francescatto» in Cividale del Friuli (Udine).

Oggetto: Lavori di adeguamento a norma impianto elettrico presso la caserma «Francescatto» in Cividale del Friuli (Udine).

Codice gara: 137894.

Importo a base d'asta lire 295.270.000 (euro 152.494,23) + I.V.A. 20%.

Categoria prevalente «OG11» per lire 240.200.000 (euro 124.052,95)

Opere scorporabili «OS28» per lire 33.200.000 (euro 17.146,37).

Le operazioni del pubblico incanto si sono concluse in data 2 ottobre 2001.

Ditte partecipanti: n. 18.

Ditte ammesse: n. 16.

Ditta aggiudicataria «Elettrica Gover S.n.c.» con il ribasso del 15,98% ai sensi del criterio di aggiudicazione stabilito dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.

IL DIRETTORE:
col Leonardo Figliolini

COMUNE DI AZZANO DECIMO
(Pordenone)

Avviso di adozione della I variante urbanistica al P.R.P.C. di iniziativa pubblica ambito A «ex Villa Bembo».

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e sue successive modifiche ed integrazioni;

AVVERTE

che con Deliberazione consiliare n. 69 dell'8 ottobre 2001, esecutiva a norma di legge, è stata adottata la Prima variante urbanistica al P.R.P.C. di iniziativa pubblica ambito zona A «ex Villa Bembo».

Gli elaborati della variante mediante saranno depositati nella Segreteria della sede comunale a libera visione del pubblico per la durata di 30 giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili interessati dal P.R.P.C. potranno presentare opposizioni.

Azzano Decimo, 16 ottobre 2001

IL SINDACO:
avv. Paolo Panontin

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
(Udine)

Avviso di deposito e di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa privata denominato «Viale Tricesimo».

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti del secondo e terzo comma

dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52;

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 60 del giorno 14 del mese di settembre 2001, esecutiva a termini di legge, è stato adottato il progetto della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa privata denominato «Viale Tricesimo», presentato dalla Società «Deutsche Bank Leasing S.p.A.» con sede in Milano, quale proprietaria e dalla Società «CO.F.I.T.A. S.r.l.» con sede in Udine, quale utilizzatrice.

Detta deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale, per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare a questo Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Reana del Rojale, lì 17 ottobre 2001

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Andrea Mecchia

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
(Udine)

Modifiche allo Statuto comunale.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 esaminata dal Comitato regionale di controllo nella seduta dell'11 giugno 2001, al n. 24257 di prot. e n. 2279 di Rep. Co.Re.Co. sono state apportate le seguenti modifiche allo Statuto comunale:

All'**articolo 20**, comma 3, lettera g) vengono aggiunte dopo la parola «giudizio» le seguenti: «definendo gli indirizzi per le vertenze giudiziali e ai criteri direttivi per l'esercizio della competenza di cui al successivo articolo 23/bis».

All'**articolo 21**, al comma 1 vengono aggiunte dopo la parola «assegnati» le seguenti: «con eventuale arrotondamento per eccesso» ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dallo Statuto.

Viene istituito l'**articolo 23/bis**:

«Art. 23 bis

Rappresentanza dell'Ente

1. Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune di San Giorgio di Nogaro.

2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun responsabile di Servizio e al Segretario comunale - Direttore generale, in base a una delega rilasciata dal Sindaco al soggetto individuato;

3. La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna ai soggetti di cui al 2° comma l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato, per il compimento dei seguenti atti:

- rappresentanza in giudizio con la possibilità di conciliare, transare e rinunciare agli atti.
- stipulazione di convenzioni tra Comuni e altri Enti per lo svolgimento di determinate funzioni e servizi.

4. Il Sindaco, nelle medesime forme di cui sopra, può altresì delegare ciascun Assessore per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:

a. rappresentanza dell'Ente in manifestazioni politiche;
b. stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi di Comune di unioni di Comuni.».

All'articolo 74 viene introdotto il comma 7:

«7. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali, ove la legge non disponga diversamente, sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.».

L'**articolo 75** viene così modificato:

«Art. 75

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del T.U. 267/2000, la Commissione statuto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore di nuove leggi che modifichino l'ordinamento degli enti locali, presenta le proposte di modifica al Consiglio comunale.».

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 29 luglio 2001 esaminata dal Co.Re.Co. nella seduta del 27 agosto 2001 al n. 28100/3693.».

All'**articolo 18** vengono modificati i commi 1 e 2 come segue:

«1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero minimo di 4 e un massimo di 6 assessori, comunque fissato con decreto del Sindaco.

2. Gli Assessori potranno essere nominati anche tra i cittadini non Consiglieri, in possesso dei requisiti di compatibilità, eleggibilità e candidabilità alla carica di Consigliere comunale.».

COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA
(Udine)

Avviso di adozione del P.R.P.C. della zona industriale e artigianale D2 di espansione in frazione Ruscletto.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 20 del 28 settembre 2001 il Comune di San Vito di Fagagna ha adottato il P.R.P.C. della zona industriale e artigianale D2 di espansione in frazione Ruscletto.

Successivamente alla presente pubblicazione, il P.R.P.C. della zona industriale e artigianale D2 di espansione in frazione Ruscletto sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

San Vito di Fagagna, 15 ottobre 2001

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI:
p.i. Guerrino Varutti

CONSORZIO DI BONIFICA
PIANURA ISONTINA GORIZIA
RONCHI DEI LEGIONARI
(Gorizia)

Avviso di partecipazione al procedimento amministrativo e conferimento della pubblica utilità per i lavori di completamento dell'impianto pluvirriguo nel bacino n. 6 nei Comuni di Gorizia, Farra d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Moraro, Mossa e Gradisca d'Isonzo - II stralcio.

In applicazione degli articoli 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e 14 della legge regionale n. 7 del 20 agosto 2000 e vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 14 del 15 settembre 1999, si comunica l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza dei lavori di cui all'oggetto, precisando che i funzionari ai quali è affidato l'espletamento del procedimento sono:

- responsabile del procedimento: dott. ing. Eugenio Spanghero
- addetto all'istruttoria: geom. Claudia Simonitti.

Il termine entro cui presentare eventuale memoria, come da articolo 16, lettera b), legge regionale 7/2000, è fissato in 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Ronchi dei Legionari, 24 ottobre 2001

IL PRESIDENTE:
p.i. Enzo Lorenzon

E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A.
DIREZIONE TRIVENETO
ESERCIZIO DI
TRIESTE

Pubblicazione degli estratti dei decreti del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

Su richiesta della Direzione Triveneto - Esercizio di Trieste dell'E.N.E.L. del 15 ottobre 2001 vengono pubblicati i seguenti n. 12 decreti del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone recanti l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici:

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 4 aprile 2001 n. SS.TT./74/TDE/PN/1096. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 7 settembre 2000, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nei Comuni di Fiume Veneto e Zoppola:

1) «dalla linea che raccorda cab. V. Repubblica alla cab. Maino, autorizzata con Decreto Provv. Prot. n. 1450 del 12 dicembre 1984 (L.E. n. 1167), inserimento della costruenda cab. E.N.E.L./Sist», in Comune di Fiume Veneto, lunghezza m. 110 in D.T.;

2) «dalla linea ex 50 KV Zoppola - S. Vito (I.T. 515), autorizzata con D.M. n. 936/Ve del 7 giugno 1955, alla costruenda cab. Loc. Tatachinis», in Comune di Zoppola, lunghezza m. 150.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 4 aprile 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 2 aprile 2001 n. SS.TT./64/TDE/PN/1082. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 22 maggio 2000, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, in Comune di Fontanafredda:

1) «dalla cab. Roggia Campagna alimentata dalla linea omonima, autorizzata con D.P. n. 2253 del 16 ottobre 1979 (L.E. n. 983), alla derivazione per P.T.P. Case Marzocco, con l'inserimento della costruenda cab. via Fieramosca», in Comune di Fontanafredda, lunghezza m. 1000;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'arti-

colo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 2 aprile 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 24 aprile 2001 n. SS.TT./90/TDE/PN/1100. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 16 ottobre 2000, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo aereo ed in sotterraneo, in Comune di Brugnera:

1) dalla linea «C.P. Prata - dorsale n. I.T. 411, autorizzata con Decreto del Provv. prot. n. 2036 del 12 dicembre 1984, sino al confine di Regione, con collegamento in cavo sotterraneo al P.T.P. Brugnera Roncat», in Comune di Brugnera, lunghezza m. 1500 e m. 50 in cavo sotterraneo,

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo aereo e sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L.

Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 24 aprile 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 27 aprile 2001 n. SS.TT./97/TDE/PN/1105. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 6 dicembre 2000, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nei Comuni di Budoia e Cordenons:

1) dalla linea «cab. via Sorgenti - via Cortina, autorizzata con Decreto del Provv. prot. n. 2102 del 6 settembre 1985, inserimento della costruenda cab. p.zza Vittoria», in Comune di Cordenons, lunghezza m. 25 in D.T.;

2) dal raccordo della linea «cab. E.N.E.L./Ospedale Aviano - cab. Polcenigo Centro, autorizzata con Dec. Provv. prot. n. 2020 del 28 ottobre 1983, derivazione per costruenda cab. Centro Sportivo Budoia», in Comune di Budoia, lunghezza m. 155;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di

legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 27 aprile 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 10 maggio 2001 n. SS.TT./103/TDE/ PN/1097. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 25 settembre 2000, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, in Comune di Aviano:

1) «da cab. Visinal, alimentata dalla derivazione omonima, autorizzata con Dec. Provv. prot. n. 537 del 5 giugno 1984, (L.E. n. 1168), alla costruenda cab. Centro Sportivo Polivalente», in Comune di Aviano, lunghezza m. 600;

2) «dalla linea per cab. Biancat - cab. Zona Artigianale, autorizzata con Dec. Provv. prot. n. 4580 del 7 aprile 1985 (L.E. n. 1194), inserimento della costruenda cab. P.I.P.», in Comune di Aviano, lunghezza m. 205 in D.T.;

3) «dalla cab. Area E, alimentata dalla derivazione omonima, autorizzata con Dec. Provv. prot. n. 251/TDE/PN/240 del 30 maggio 1989, alla costruenda cab. Canale Bonifica», in Comune di Aviano, lunghezza m. 450;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 10 maggio 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 9 marzo 2001 n. SS.TT./28/TDE/PN/1102. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 3 novembre 2000, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nei Comuni di Brugnera e Roveredo in Piano:

1) dalla linea «cab. Jaule - cab. Ampere, autorizzata con Dec. n. SS.TT./272/TDE/PN/1042 del 28 giugno 2000, alla costruenda cab. Z.I. Camol», in Comune di Brughera, lunghezza m. 20 in D.T.;

2) dalla linea «cab. La Pietra - cab. Municipio, autorizzata con Dec. n. SS.TT./707/TDE/PN/861 del 13 giugno 1996, alla costruenda cab. via Dante», in Comune di Roveredo in Piano, lunghezza m. 150 in D.T.;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di cia-

scuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 9 marzo 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 4 luglio 2001 n. SS.TT./158/TDE/PN/1106. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 14 dicembre 2000, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, in Comune di Aviano:

1) «da cab. Cimitero, alimentata dalla derivazione omonima, autorizzata con Dec. Reg. n. SS.TT./715/TDE/PN/276 del 31 maggio 1990 (L.E. n. 276), nuovo raccordo a cab. Beorchia», in Comune di Aviano, lunghezza m. 680;

2) «dalla linea cab. Biancat - cab. Zona Artigianale, autorizzata con Dec. del Provv. prot. n. 4580 del 7 aprile 1985 (L.E. n. 1199), inserimento della costruenda cab. via Ellero/Pressben», in Comune di Aviano, lunghezza m. 85 in D.T.;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 4 luglio 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 16 luglio 2001 n. SS.TT./181/TDE/PN/1104. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 7 dicembre 2000, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, in Comune di Pasiano:

1) «dalla linea per cab. Cornizzai, autorizzata con Dec. Provv. n. 2648 del 29 settembre 1971, n. 4 nuovi raccordi in uscita dalla cabina stessa ai sostegni delle linee aeree esistenti» e facenti capo alle cabb. via Baratti, via Codopè, E.N.E.L./Meson's e Rivarotta, in Comune di Pasiano, lunghezza m. 700;

2) dalla linea «cab. Molini - cab. via Coletti, autorizzata con Dec. del Provv. n. 1452 del 12 dicembre 1984, inserimento costruenda cab. Priv. C.le Claber», in Comune di Pasiano, lunghezza m. 560;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 16 luglio 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 30 luglio 2001 n. SS.TT./194/TDE/PN/1027. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 9 febbraio 1999, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distri-

buzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo aereo, in Comune di Porcia:

1) dalla linea «da cab. Levada Casut - cab. Pont Frait», autorizzata con Dec. n. 1943/TDE/PN/370 del 15 novembre 1995, alla costruenda cab. S. Paolo Taiedo, in Comune di Porcia, lunghezza m. 670;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 30 luglio 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 5 settembre 2001 n. SS.TT./229/TDE/ PN/1108. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 24 gennaio 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, in Comune di Pasiano:

1) dalla linea «cab. Incrocio - cab. Valscura, autorizzata con Dec. Reg. Friuli-Venezia Giulia n. SS.TT./470/TDE/PN/914 del 17 dicembre 1998 (L.E. n. 914) inserimento costruenda cab. Acquedotto Sarone a esistente derivazione per cab. C.le Friel», in Comune di Caneva, lunghezza m. 350;

2) dalla linea per «cab. S. Martino di Luppis, alimentata dalla derivazione omonima, autorizzata con Dec. Reg. Friuli-Venezia Giulia n. SS.TT./114/TDE/

PN/1056 del 7 aprile 2000 (L.E. n. 1056) a cab. E.N.E.L./Torneria Due Rose; con successiva demolizione del medesimo tronco aereo», in Comune di Pasiano, lunghezza m. 600;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 5 settembre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 13 settembre 2001 n. SS.TT./235/TDE/ PN/1099. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 2 ottobre 2000, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nei Comuni di Prata e Porcia:

1) «da cab. Contrada Nuova, alimentata dalla derivazione omonima, autorizzata con Dec. n. SS.TT./112/ TDE/PN/822 del 15 febbraio 1996, alla costruenda cab. via del Piron» con abbandono della ex cab. via del Piron, in Comune di Prata di Pordenone, lunghezza m. 670;

2) «da cab. via Colombo, alimentata dalla derivazione omonima, autorizzata con Dec. n. SS.TT./1961/ TDE/PN/783 del 29 novembre 1995, alla cab. via S. Giuseppe con ins.to della costruenda cab. S. Ruffina», in Comune di Porcia, lunghezza m. 1200;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 13 settembre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 21 settembre 2001 n. SS.TT./245/TDE/ PN/1111. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 24 gennaio 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nei Comuni di Brugnera e Prata di Pordenone:

1) «dalla cabina primaria C.P. Prata, alimentata dalla linea a 132 KV omonima (L.E. n. 1102), autorizzata con D.M. n. 223/Z.U. del 23 ottobre 1984, alla esistente cab. E.N.E.L./Presotto con l'inserimento della costruenda cab. via Zoppat», nei Comuni di Prata di Pordenone e Brugnera, lunghezza m. 1780;

2) «dalla cab. E.N.E.L./Presotto Due, (ex privata Presotto Ruggero), alimentata dalla derivazione omonima, autorizzata con Dec. Provv. n. 3011 del 27 novembre 1987 (L.E. n. 1289) a derivazione per cab. via Puia», in Comune di Brugnera, lunghezza m. 320;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n.

342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 21 settembre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

PROVINCIA DI UDINE

Deliberazione della Giunta provinciale 4 luglio 2001, n. 223. (Estratto). Volturazione dell'autorizzazione alla costruzione di una discarica di 2ª categoria tipo B) da realizzarsi nei Comuni di Santa Maria La Longa - Bicinicco dalla Ditta Ferriere Nord S.p.A. di Osoppo alla Ditta Ecoin S.r.l. di Udine.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

VISTO il provvedimento provinciale n. 64/1998 del 4 marzo 1998 con il quale la Ditta Ferriere Nord S.p.A., con sede in Comune di Osoppo, località «Zona Industriale Rivoli», è stata autorizzata a costruire una discarica di 2ª categoria tipo B), di rifiuti speciali non pericolosi, localizzata nei Comuni di Santa Maria La Longa e Bicinicco;

(omissis)

VISTA l'istanza presentata in data 29 maggio 2001, con la quale la Ditta Ecoin S.r.l. con sede legale in Comune di Udine, via Marco Volpe n. 43 richiedeva la volturazione in proprio favore delle sopracitate autorizzazioni;

(omissis)

DELIBERA

Art. 1

L'autorizzazione a favore della Ditta Ferriere Nord S.p.A. di Osoppo, a costruire una discarica di 2ª categoria tipo B), di rifiuti speciali non pericolosi, localizzata nei Comuni di Santa Maria La Longa e Bicinicco, di cui il provvedimento provinciale n. 64/1998 del 4 marzo 1998, così come modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale di Udine n. 216 del 13 luglio 2000, viene volturata alla Ditta Ecoin S.r.l. con sede in Comune di Udine, Via Marco Volpe, n. 43.

Art. 2

La tipologia dei rifiuti che possono essere conferiti all'impianto, di provenienza regionale dal settore siderurgico, ai sensi del decreto legislativo 22/1997, è la seguente:

10 02 01 rifiuti della trasformazione delle scorie;

10 02 02 scorie non trasformate

10 02 06 rivestimenti e refrattari non riutilizzabili

10 02 99 altri rifiuti non specificati altrimenti (da rifiuti inorganici provenienti da processi termici)

12 01 01 limature, scaglie e polveri di metalli ferrosi

12 01 02 altre particelle di metalli ferrosi

12 02 01 polvere per sabbiatura esausta

12 02 99 rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli e plastica)

16 03 01 prodotti fuori specifica inorganici (da rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo) - fondi vagone

17 05 01 terra e rocce

17 07 01 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni.

Art. 3

E' vietato smaltire in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:

a) rifiuti allo stato liquido;

b) rifiuti classificati in base ai criteri fissati nell'allegato I Esplosivi (H1) e/o Comburenti (H2);

c) rifiuti con un punto di infiammabilità <55° C.

d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale >1%;

e) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale >5%;

f) rifiuti sanitari a rischio infettivo (Categoria di rischio H9 di cui all'All. I);

g) rifiuti della produzione di principi attivi per presidi medico-chirurgici e prodotti fitosanitari;

h) rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorodifenili, policlorotrifenili, monometiltetraclorodifenilmetano, monometildiclorodifenil-metano, monometildibromodifenilmetano in quantità superiore a 25 ppm;

i) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e/o furani di cui all'allegato III in quantità superiore a 10 ppb da calcolarsi sulla base dei fattori di tossicità equivalente di cui allo stesso allegato III;

l) rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico presenti tal quali nel rifiuto o che si possano generare a seguito di processi di degradazione;

m) rifiuti che contengono sostanze chimiche nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo i cui effetti sull'uomo e o sull'ambiente non siano noti.

Art. 4

I lavori di costruzione della discarica in questione dovranno iniziare inderogabilmente entro il 13 ottobre 2001. La data di inizio degli stessi deve venire comunicata agli Enti interessati con congruo anticipo.

Art. 5

L'autorizzazione alla gestione della discarica in oggetto verrà rilasciata dietro presentazione di apposita istanza.

Art. 6

La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

(omissis)

IL PRESIDENTE:
prof. Marzio Strassoldo

Deliberazione della Giunta provinciale 25 luglio 2001, n. 240. (Estratto). Rideterminazione del termine di inizio lavori della discarica di 2ª categoria tipo A) in Comune di Talmassons per conto del Comune medesimo autorizzata con deliberazione della Giunta provinciale n. 67 del 7 marzo 2000.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 del 7 marzo 2000 con la quale veniva approvato il progetto ed autorizzata la costruzione e gestione di una discarica di 2ª categoria tipo A) in Comune di Talmassons, frazione Flumignano, per conto del Comune medesimo;

VISTO il disposto di cui all'articolo 4 della sopraccitata deliberazione, che prevedeva che i lavori di costruzione della discarica dovessero iniziare entro un anno dalla data di ricezione del provvedimento autorizzativo;

VISTA la nota n. 4776 del 3 maggio 2001 con la quale il Comune di Talmassons richiede una proroga della data di inizio lavori, giustificando il ritardo con motivi amministrativi relativi all'appalto dei lavori previsti;

(omissis)

DELIBERA

Art. 1

I lavori di costruzione della discarica di 2ª categoria tipo A) autorizzata con deliberazione della Giunta provinciale n. 67 del 7 marzo 2000, dovranno iniziare inderogabilmente entro 90 giorni dal ricevimento del presente atto da parte del soggetto autorizzato. La data di

inizio degli stessi deve venire comunicata agli Enti interessati con congruo anticipo.

(omissis)

IL PRESIDENTE:
prof. Marzio Strassoldo

Deliberazione della Giunta provinciale 31 luglio 2001, n. 251. (Estratto). Rigetto dell'istanza di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto di captazione del biogas nella discarica di 1ª categoria sita in Comune di Fagagna; richiedente Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni e le norme ivi richiamate ancora applicabili in materia di smaltimento rifiuti;

VISTA la legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., articolo 2, comma 1, che definisce le competenze autorizzative dell'Amministrazione provinciale relative ai progetti degli impianti, anche mobili, di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e loro varianti ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione nonché al loro esercizio, costituendo così lo «sportello unico»;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Udine n. 3/98/Pres. del 20 aprile 1998 che ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del disposto regionale suddetto, ha costituito la Conferenza tecnica;

RICHIAMATO il decreto provinciale n. 27500/1990 del 22 agosto 1990 e succ. mod. con il quale la Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano è stata autorizzata alla costruzione di una discarica di 1ª categoria per rifiuti solidi urbani, in Comune di Fagagna;

RICHIAMATI altresì i precedenti atti autorizzativi regionali, rispettivamente il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 209/Pres. del 29 marzo 1984 e succ. mod., e il decreto LL.PP./1691-UD/ESR/12 dell'8 ottobre 1986 e succ. mod., con i quali la medesima Comunità era stata autorizzata a gestire i primi due lotti della discarica in questione, di cui la precitata autorizzazione provinciale viene ritenuta autorizzativa del terzo lotto dello stesso impianto;

VISTA l'istanza prot. n. 6113 del 28 novembre 2000, con la quale la Comunità Collinare del Friuli chiede l'approvazione del progetto e l'autorizzazione per la realizzazione di un impianto per la captazione del biogas nella discarica in oggetto;

ATTESO che questo Ente, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. ha provveduto, del 20 dicembre 2000, a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo;

VISTA la deliberazione del Direttore generale dell'A.S.S. n. 4 «Medio Friuli» n. 125 del 16 febbraio 2001, con la quale è stato espresso parere igienico sanitario favorevole sul progetto dell'opera in argomento;

VISTO che il parere richiesto al Comune di Fagagna non è pervenuto nei termini prescritti, e pertanto lo stesso si ritiene favorevolmente espresso;

VISTO il parere contrario espresso dalla Conferenza Tecnica nella seduta dell'8 luglio 2001, sul progetto relativo alla richiesta citata in oggetto, dovuto dalle seguenti motivazioni:

1. l'impianto di combustione non può intendersi come fiaccola d'emergenza, che per la sua stessa natura non è soggetta ad autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/1988, bensì come impianto di termocombustione del biogas prodotto dalla discarica. In quest'ultimo caso lo scarico degli effluenti gassosi non può avvenire direttamente in atmosfera ma deve comprendere adeguati sistemi di abbattimento atti a garantire il rispetto dei limiti indicati dal D.P.R. 203/1988 ed un opportuno camino per poter eseguire i prelievi secondo le normative UNICHIM vigenti.

2. Le metodologie di dimensionamento della rete di captazione del biogas in relazione alla centrale di aspirazione e combustione del biogas non sono supportate da nessun tipo di documentazione relativa ai calcoli eseguiti per raggiungere i valori proposti.

3. Il progetto è legato ad un finanziamento regionale ed i mappali inseriti nel piano parcellare d'esproprio non sono corretti e chiari.

4. Non vengono fornite sufficienti indicazioni relative alla pendenza delle canalizzazioni, le modalità d'impermeabilizzazione sulla sommità dei pozzi terebrati.

5. Il progetto si basa sul concetto che la potenzialità dell'impianto si raggiungerà in attuazione della realizzazione eventuale del quarto lotto. L'impianto quindi a sua volta sarà oggetto di autorizzazione successiva alla realizzazione del quarto lotto;

VISTO il primo comma dell'articolo 2 del «Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento rifiuti», approvato con decreto del Presidente della Giun-

ta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., che attribuisce alle Province il compito dell'approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento dei rifiuti, come classificati dall'articolo 7 del decreto legislativo 22/1997, ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e gestione;

RITENUTO di fare proprie le motivazioni addotte dalla seduta della Conferenza Tecnica dell'8 luglio 2001;

RITENUTO quindi di rigettare la domanda citata in oggetto;

RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta provinciale, in quanto si riferisce a una variazione dell'autorizzazione concessa alla costruzione della discarica in esame, atto ora di competenza dell'Organo giuntale ai sensi del combinato disposto dall'articolo 5, commi 12 e 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. e dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 22/1997 e successive integrazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

RITENUTO pertanto di dichiarare l'immediata esecutività, stante la necessità di ottemperare ai termini temporali procedurali;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

A voti palesi ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge e separatamente per quanto riguarda l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1) di rigettare l'istanza della Comunità Collinare del Friuli, con sede in piazza Castello n. 7 - Comune di Colloredo di Monte Albano, per l'approvazione del progetto e rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione un impianto di captazione del biogas nella discarica di 1ª categoria sita in Comune di Fagagna, per le motivazioni emarginate dalla Conferenza Tecnica nella seduta del 6 luglio 2001 citate in premessa, che si fanno proprie;

2) di restituire gli atti allegati all'istanza di cui al precedente punto 1), alla Comunità Collinare del Friuli disponendo altresì l'archiviazione della pratica, mentre l'originale dell'istanza ed un originale di tutti gli elaborati rimane acquisito agli atti di questo Ente.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che l'impresa destinataria dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva per le motivazioni di cui in premessa.

IL PRESIDENTE:
prof. Marzio Strassoldo

Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale 19 luglio 2001, n. 709/2001. (Estratto). Ditta Cogolo S.p.A. di San Giorgio di Nogaro - Comune di San Giorgio di Nogaro. Proroga al 3 settembre 2002 per la sistemazione finale della discarica di 2ª categoria tipo B).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO la propria precedente determina n. 321/1998 del 4 settembre 1998, con la quale la Ditta Cogolo S.p.A. veniva autorizzata alla realizzazione delle opere di ripristino finale della discarica di 2ª categoria tipo B) sita in Comune di San Giorgio di Nogaro;

VISTO che con la sopracitata determinazione veniva stabilita la scadenza dell'autorizzazione al 3 settembre 2001;

VISTA la richiesta di proroga presentata da parte della ditta esclusivamente per realizzare la sistemazione finale;

CONSIDERATO che tale richiesta è giustificata dalle eccezionali precipitazioni atmosferiche verificatesi negli ultimi sei mesi;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di prorogare il termine per la sola sistemazione finale della discarica in questione al 3 settembre 2002.

(omissis)

Udine, 19 luglio 2001

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE: ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale 3 settembre 2001, n. 817/2001. (Estratto). Ditta Busolini Lorenzo S.p.A. di Cividale del Friuli (Udine) - Comune di Cividale del Friuli (Udine). Proroga per sei mesi dal 3 settembre 2001; autorizzazione all'esercizio dell'impianto di discarica di 2ª categoria tipo A) località Murà nel Comune di Cividale del Friuli (Udine).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i seguenti atti:

- decreto Sindaco di Cividale n. 87/1993 prot. 14996/92 dell'1 giugno 1993;

(omissis)

- determina del Dirigente Servizio Tutela Ambiente n. 217/2001 prot. n. 21154/2001 del 23 febbraio 2001 di proroga dell'autorizzazione all'esercizio fino al 3 settembre 2001;

con i quali la Ditta Busolini Lorenzo, con sede in Comune di Cividale del Friuli, viale Trieste, n. 106, è stata autorizzata a realizzare e gestire una discarica di 2ª categoria tipo A), sita in Comune di Cividale del Friuli, località Murà su area catastalmente individuata al foglio 27, mappali 200 - 201 - 204;

VISTA l'istanza del 25 luglio 2001 con la quale la Ditta Busolini Lorenzo ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di discarica di 2ª categoria tipo A) in questione per ulteriori mesi sei decorrenti dalla data del 3 settembre 2001 in considerazione che la prevista saturazione dell'impianto non è ancora avvenuta;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di prorogare, per quanto sopra esposto alla ditta Busolini Lorenzo, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di discarica di 2ª categoria tipo A) sita in località Murà, nel Comune di Cividale, su area catastalmente individuata al foglio 27, mappali 200 - 201- 204, per un periodo di mesi 6 (sei) decorrenti dal 3 settembre 2001;

(omissis)

Udine, 3 settembre 2001

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE: ing. Paolo De Alti

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Bando di concorso pubblico relativo a n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) disciplina «radioterapia».

In esecuzione della deliberazione n. 770 del 22 ottobre 2001 del Direttore generale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) in disciplina «radioterapia».

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 24, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483).

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovvero in una disciplina affine;

c) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del Bando.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso la U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

PROVE DI ESAME
(articolo 26, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483)

Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.

Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altre modalità a giudizio insindacabile della Commissione.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Nell'ambito della prova orale, ai sensi dell'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo 165/2001, verrà altresì accertata la conoscenza di una lingua straniera,

scelta dai candidati tra inglese, francese, tedesco, in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello avanzato, nonché la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego.

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità Sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.

Il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d) iscrizione all'Albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per le domande inoltrate tramite raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione. Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì al giovedì: 8-15, venerdì: 8-13, sabato: chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di lire 7.500 (3,87 euro), in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via Farneto n. 3 - IV piano - stanza 16 (dalle 10 alle 12), ovvero per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 14166342 intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il Comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f), D.P.R. 403 del 20 ottobre 1998)

Alla domanda deve essere unito in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione dal concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso, è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al decreto legge 502/1992 nonché al citato D.P.R. 483/1997.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

Punteggio

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La Commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati, che sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 483/1997) e a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio concorsi - Struttura operativa politiche del personale - via del Farneto n. 3 - Trieste, tel. 040/3995071-5231.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gino Tosolini

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice.

Al Direttore generale
dell'Azienda ospedaliera
«Ospedali Riuniti»
via del Farneto n. 3
34100 Trieste

...l... sottoscritt...(a)

CHIEDE

Di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. ...post...di ....

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di esser nat... a .... il ....;
- di risiedere a ....via .... n ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana

☐ SI ☐ NO

ovvero:

- di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana .... ;
- di essere di stato civile ....;
- di essere iscritt...nelle liste elettorali del Comune di .... ;

ovvero:

- di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;
- di aver riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione):..................................;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): .... conseguito il .... presso (Università) .... (b);
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) ....presso (Università) .... (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscritto all'Albo professionale di .... ;
  - libera docenza o specializzazione nella disciplina di .... e se conseguita o meno ai sensi del decreto legge 257/1991 ....e relativa durata del corso............................;
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (c):...;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sotto indicate Pubbliche amministrazioni: ....(d);
- di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ....(allegare documentazione probatoria);
- in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 del decreto legislativo 165/2001, il sottoscritto chiede che l'accertamento della conoscenza della lingua straniera venga effettuato sulla seguente .... (indicare obbligatoriamente tra quelle proposte nel bando);
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale dev'essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

dott. ....

via/piazza .... n...........

telefono n. ....

c.a.p. n. .... città ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia in carta semplice.

Data ....

Firma ....

Note

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni, etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.

La domanda e la documentazione devono essere:

– inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda via del Farneto n. 3 - 34100 Trieste;

ovvero

– presentate all'Ufficio protocollo generale - via del Farneto n. 3 - Trieste, nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle 15, venerdì dalle ore 8 alle 13, sabato: chiuso).

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria «D».

In esecuzione alle deliberazioni n. 319 del 29 agosto 2001 e n. 367 del 12 ottobre 2001, si rende noto che è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di:

- cinque posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria «D»;
- Profilo professionale: collaboratore professionale sanitario: personale infermieristico.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla legge 127 del 15 maggio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R. 445/2000 ed al D.P.R. n. 220/2001.

Si applica altresì in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (articoli 30 e 37 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220);
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

- diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni ovvero i diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici;

- iscrizione all'Albo professionale degli infermieri attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del Bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.

PROVE D'ESAME

- *Prova scritta*: tema o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica vertente su argomenti scelti dalla Commissione attinenti alle seguenti materie: igiene, legislazione sanitaria e infermieristica clinica.
- *Prova pratica*: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche relative alle materie: igiene ed infermieristica clinica.
- *Prova orale*: vertente sulle materie inerenti il profilo a concorso, oggetto della prova scritta.

La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica, ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica, almeno a livello iniziale, di una delle seguenti lingue straniere, su indicazione del candidato: inglese, francese o tedesco.

La normativa generale dei concorsi viene riportata integralmente in calce.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario esperto (ex operatore professionale dirigente) - categoria «DS».

In esecuzione alla deliberazione n. 361 del 10 ottobre 2001, si rende noto che è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di:

- un posto di collaboratore professionale sanitario esperto (ex operatore professionale dirigente) - categoria «DS» per l'Ufficio infermieristico;
- Profilo professionale: collaboratore professionale sanitario esperto.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla legge 127 del 15 marzo 1997 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R. 445/2000 ed al D.P.R. n. 220/2001.

Si applica altresì in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (articoli 45 e 49 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220);
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

- esperienza triennale nel corrispondente profilo della categoria C e/o della categoria D (profilo infermieristico), acquisita in Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale corredata del diploma di Scuola diretta a fini speciali nell'assistenza infermieristica;
- iscrizione al relativo Albo professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del Bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.

PROVE D'ESAME

- *Prova scritta*: tema o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica vertente su argomenti scelti dalla Commissione attinenti alle seguenti materie: elementi di legislazione sanitaria e contenuti delle contrattazioni collettive nazionali di lavoro del personale del comparto; programmazione ed organizzazione sanitaria; economia sanitaria; formazione del personale infermieristico e di supporto.
- *Prova pratica*: consisterà nella soluzione di problemi organizzativi dell'assistenza sanitaria ed infermieristica prospettati dalla Commissione.
- *Prova orale*: vertente sulle materie inerenti il profilo a concorso, oggetto della prova scritta. La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica, ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica, almeno a livello iniziale, di una delle seguenti lingue straniere, su indicazione del candidato: inglese, francese o tedesco.

La normativa generale dei concorsi viene riportata integralmente in calce.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica - categoria «D».

In esecuzione alla deliberazione n. 364 in data 12 ottobre 2001, si rende noto che è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di:

- un posto di collaboratore professionale sanitario ostetrica - categoria «D»;
- Profilo professionale: collaboratore professionale sanitario esperto.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla legge 127 del 15 maggio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R. 445/2000 ed al D.P.R. n. 220/2001.

Si applica altresì in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (articoli 30 e 37 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220);
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

- diploma universitario di ostetrica conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazio-

ni e integrazioni ovvero i diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici;

- iscrizione all'Albo professionale delle ostetriche attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del Bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.

PROVA D'ESAME

- *Prova scritta*: tema o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica vertente su argomenti scelti dalla Commissione attinenti alle seguenti materie: scienze infermieristiche ostetriche-ginecologiche, assistenza al parto, igiene e puericultura, patologie della gravidanza e del parto, legislazione sanitaria.
- *Prova pratica*: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche relative alle materie: patologia ostetrica, medicina perinatale, assistenza al parto.
- *Prova orale*: vertente sulle materie inerenti il profilo a concorso, oggetto della prova scritta.

La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica, ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica, almeno a livello iniziale, di una delle seguenti lingue straniere, su indicazione del candidato: inglese, francese o tedesco.

La normativa generale dei concorsi viene riportata integralmente in calce.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia - categoria «D».

In esecuzione alle deliberazione n. 365 in data 12 ottobre 2001, si rende noto che è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di:

- un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico di neurofisiopatologia - categoria «D»;
- Profilo professionale: collaboratore professionale sanitario: personale tecnico sanitario.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla legge 127 del 15 maggio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R. 445/2000 ed al D.P.R. n. 220/2001.

Si applica altresì in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (articoli 31 e 37 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220);
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

- diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

PROVE D'ESAME

- *Prova scritta*: tema o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica vertente su argomenti scelti dalla Commissione attinenti alle seguenti materie: anatomia e fisiologia del sistema nervoso, neurologia e legislazione sanitaria.
- *Prova pratica*: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche relative alla materie: neurofisiopatologia per lo studio del sistema nervoso e tecniche di registrazione dei comi e delle morti cerebrali.
- *Prova orale*: vertente sulle materie inerenti il profilo a concorso, oggetto della prova scritta e pratica. La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica, ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica, almeno a livello iniziale, di una delle seguenti lingue straniere, su indicazione del candidato: inglese, francese o tedesco.

La normativa generale dei concorsi viene riportata integralmente in calce.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette - è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente delle Amministrazioni ed Enti del S.S.N. è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d) iscrizione all'Albo professionale ove richiesto per l'esercizio professionale: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o coloro che siano stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - Pordenone - e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;

f) la lingua straniera prescelta per la verifica della conoscenza della stessa;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a);

j) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso a meno che lo stesso non risulta esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazione rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76, comma 1 del predetto D.P.R.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500 (pari ad euro

3,873), in nessun caso rimborsabile e ciò ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 952 con le seguenti modalità - con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda ospedaliera - Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone - via Mazzini, n. 12 - 33170 Pordenone o con versamento su conto corrente postale n. 12679593 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda ospedaliera (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- certificato attestante l'iscrizione all'Albo professionale, se richiesto quale requisito specifico, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del Bando. Per quanto attiene a tale certificazione, il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla D.P.R. 445/2000.

- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. In tale categoria vanno altresì indicate, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, con riferimento alla durata ed alla previsione di esame finale. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Unità sanitarie locali - Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate o accreditate (articolo 21, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220) tale caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 22 del D.P.R. 220/2001. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, saranno valutati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20, comma 2 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4.1.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco.

Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4.1. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o dichiarazione sostitutiva di certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedita o inviata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;

b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;

c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

La compilazione delle dichiarazioni sostitutive senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare di leva: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione-datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale d'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale (in tal caso deve essere dichiarato anche l'impegno orario settimanale); il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e, per il personale dipendente del S.S.N., la posizione in ordine al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato in servizio riconosciuto ai soli fini economici;

b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;

c) per l'iscrizione all'Albo: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Albo. Indicare eventuali periodi di sospensione e le relative cause;

d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali. Nella dichiarazione, che di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia, devono essere elencati dettagliatamente, tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:

Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, n. 24 - 33170 - Pordenone.

ovvero

devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Montereale, n. 24 di Pordenone, nelle ore del mattino di tutti i giorni feriali, sabato escluso; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Azienda ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal competente Organo ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª

serie speciale «Concorsi ed Esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. In relazione al numero di candidati, la prova orale può essere effettuata nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 220/2001 agli articoli 8, 20, 21 e 22.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 20 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale;

La ripartizione dei punti per la valutazione dei titoli delle sottoindicate categorie, viene così stabilita:

a) titoli di carriera: 15 punti;

b) titoli accademici e di studio: 5 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;

d) curriculum formativo e professionale: 7 punti.

10. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. Nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di titoli preferenziali, ai sensi della legge 191/1998, sarà preferito il candidato più giovane d'età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di presa di servizio;

c) profilo professionale e relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annulla-

mento e revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel Bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale. Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico ivi previsto.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente Bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del Bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso - all'Ufficio del personale - Ufficio concorsi - dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone (tel. 0434/399097 - 399098).

L'estratto del presente avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale «Concorsi ed esami».

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Giuseppe Caroli

Schema della domanda di partecipazione al concorso

(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore)

Al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera
«S. Maria degli Angeli»
via Montereale, 24
33170 Pordenone

Il sottoscritto ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di n. .... post... di .... presso codesta Azienda Ospedaliera con scadenza il ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace dichiara:

1) di essere nat... a .... il ....;

2) di essere residente a .... (Prov. ......), via .... n. ......;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....)(a);

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);

5) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: ....(b).);

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal Bando:
   - ....conseguito il .... presso...............................;
   - diploma universitario di.......................... conseguito il .... presso...............................;
   - iscrizione all'Albo professionale .... della Provincia di .... al n. .... dal ....;

7) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....;

8) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ....(c);

9) di scegliere la seguente lingua straniera, ai fini della verifica della conoscenza della stessa .... (indicare una sola lingua fra: inglese, francese e tedesco);

10) di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);

11) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;

12) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (d);

13) di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 ....(e);

14) che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso - è il seguente:

sig: . . . .

via/piazza . . . . n. . . . .

telefono n. . . . .

c.a.p. n. . . . . città . . . .

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in carta semplice.

Data ....

Firma ....

Note

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;

(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;

(c) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

(d) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea;

(e) allegare certificazione relativa all'handicap - tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge 104/1992;

☐ Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

☐ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)

...l... sottoscritt...nat... a .... (prov. ......) il ....
residente in .... (prov. ......), via ....n. ......

valendomi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di quanto prescritto dall'articolo 76, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che stabilisce «chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi, o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia» e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, (articolo 75, D.P.R. 445/2000)

dichiara

....
....
....
....
....

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data:........................

Il/La Dichiarante ....(*)
(firma per esteso e leggibile)

(*) Firma apposta dal dichiarante in presenza di ....
(se la dichiarazione è consegnata personalmente al funzionario addetto)

(*) Presentata copia del documento di identità ....
(se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi dovrà essere sottoscritta dal candidato che dovrà allegare alla dichiarazione stessa fotocopia semplice di un documento di riconoscimento)

A titolo puramente esemplificativo, si riportano alcune formule che possono essere trascritte:

a) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione:
   - di essere iscritto all'Albo degli Infermieri della Provincia di .... al n. .... dal ....;
   - di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito il............ presso ....;

b) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
   - che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito elencati sono conformi all'originale in mio possesso.

Sorteggio commissioni esaminatrici di concorsi pubblici.

La Commissione appositamente nominata procederà al sorteggio, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dei componenti le commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici, nel giorno ed ora di seguito indicati:

11 dicembre 2001, alle ore 9.00

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

- n. un posto di dirigente medico di oftalmologia;
- n. un posto di dirigente medico di pediatria.

Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso la Struttura Operativa Politiche del Personale - I piano Padiglione «D» - dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - Pordenone.

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Mario Fogolin

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto in disciplina anestesia e rianimazione e n. 1 posto in disciplina radiodiagnostica di dirigente medico (ex 1° livello).

In attuazione al decreto 10 ottobre 2001 n. 1105 - esecutivo ai sensi di legge - è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti, vacanti nella vigente dotazione organica:

- ruolo sanitario
- profilo professionale: medici
- area della medicina diagnostica e dei servizi
- posizione funzionale: dirigente medico (ex 1° livello)
- disciplina: anestesia e rianimazione
- posti n. 1
- disciplina: radiodiagnostica
- posti n. 1

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonchè dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla G.U. n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione garantisce, ai sensi della normativa in vigore, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

d) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del Bando.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso all'ex 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni).

Prove di esame

a) *prova scritta:*

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzio-

ne di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;

b) *prova pratica:*

su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) *prova orale:*

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego;

   1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'ammissione in servizio;

   2) il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad

ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini della legge n. 675/1996 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente Bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione che specifichi:

- i sussidi;
- i tempi pratici necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purchè correttamente espresse.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7500, in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del Bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dall'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, sostitutive di certificazione, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (allegato n. 2) ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (allegato n. 3) e ciò ai sensi dell'articolo 47 del cennato D.P.R.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale. Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare anche a campione quanto autocertificato.

Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni), devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità per il versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento sul conto corrente postale n. 12408332, intestato all'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine - Piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11 - Udine

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia») direttamente all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore di ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.30/12.30 - 14.15/15.45, martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del Bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai sin-

goli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. n. 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria, per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Il candidato s'impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente medico (ex 1° livello) con rapporto esclusivo così come indicate dall'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in conformità di ogni altra disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonchè relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o pri-

vato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17, comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio acquisizione del personale, dell'Ufficio gestione giuridica del personale e dell'U.O. costi del personale, in relazione alle specifiche competenze.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del Bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 alle ore 13 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura operativa politiche del personale - Ufficio acquisizione del personale - 1° piano (Ufficio n. 16 - tel. 0432-554353 e 554354) - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, oppure consultare il sito Internet: www.osp-smm.ud.it.

(lo schema della domanda viene riportato integralmente in calce)

IL RESPONSABILE S.O.C.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Gianpaolo Benedetti

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto in disciplina cardiochirurgia e n. 1 posto in disciplina chirurgia maxillo-facciale di dirigente medico (ex I livello).

In attuazione al decreto 10 ottobre 2001 n. 1106 - esecutivo ai sensi di legge - è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti, vacanti nella vigente dotazione organica:

- ruolo sanitario
- profilo professionale: medici
- area medica e delle specialità mediche
- posizione funzionale: dirigente medico (ex 1° livello)

- disciplina: cardiochirurgia
- posti n. 1

- disciplina: chirurgia maxillo-facciale
- posti n. 1

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonchè dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione garantisce, ai sensi della normativa in vigore, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

d) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del Bando.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Con D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156, è stato prorogato di un ulteriore biennio il periodo di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 che prevedeva la possibilità di partecipazione ai concorsi per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale anche con una specializzazione in disciplina affine.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso all'ex 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni).

Prove di esame

a) *prova scritta*:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;

b) *prova pratica*:

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

2) per le discipline dell'area chirurgica la prova in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione.

3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) *prova orale:*

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

   1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'ammissione in servizio;

   2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini della legge n. 675/1996 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente Bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione che specifichi:

- i sussidi;
- i tempi pratici necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere

d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purchè correttamente espresse.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del Bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dall'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- fotocopia non autenticata, ed in carta semplice, di un documento di identità personale, valido.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal Regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto Regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i Servizi Sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le Unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

   1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso Pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, sostitutive di certificazione, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (allegato n. 2) ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (allegato n. 3) e ciò ai sensi dell'articolo 47 del cennato D.P.R.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale. Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare anche a campione quanto autocertificato.

Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità per il versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento sul conto corrente postale n. 12408332, intestato all'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine - Piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11 - Udine

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia») direttamente all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore di Ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.30/12.30 - 14.15/15.45, martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del Bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto

previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. n 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria, per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Il candidato s'impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente medico (ex 1° livello) con rapporto esclusivo così come indicate dall'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in conformità di ogni altra disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonchè relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal Bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17, comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio acquisizione del personale, dell'Ufficio gestione giuridica del personale e dell'U.O. Costi del personale, in relazione alle specifiche competenze.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del Bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 alle ore 13 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura operativa politiche del personale - Ufficio acquisizione del personale - 1° piano (Ufficio n. 16 - tel. 0432-554353 e 554354) - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, oppure consultare il sito Internet: www.osp-smm.ud.it.

IL RESPONSABILE S.O.C.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Gianpaolo Benedetti

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda ospedaliera
«S. Maria della Misericordia»
Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11
33100 Udine

...l... sottoscritt... .... (a)

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. ....post...di ....
bandito il ....n..................

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

- di essere nat... a .... il .... ;
- di essere in possesso del seguente codice fiscale:.. ;
- di risiedere a ...., via ....n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di...
(ovvero: di non essere iscritt......nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....)
- di godere dei diritti civili e politici anche in ....
(Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea). In caso di mancato godimento indicare i motivi;
- di aver riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione).................................;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea) ....
conseguito il .... presso (Università): ....(b);
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) ....presso (Università) ....(b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscritto all'Albo professionale di ....;
  - specializzazione nella disciplina di .... (b)
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....(c)
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni: .... (d);
- di essere dispost...ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine - Sedi di Udine e/o Cividale del Friuli;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso;

- di aver già precedentemente presentato domanda di partecipazione a pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dall'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine (e) (in caso negativo non rilasciare alcuna dichiarazione);
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni ....
  e a tal fine allega certificazione medica del medico di base o dell'organo preposto al rilascio, relativa all'handicap (tale dichiarazione deve indicare l'handicap e gli ausili richiesti);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  sig. ....

  via/piazza .... n. ....

  telefono n. ....

  c.a.p. n.......... città ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

....

(firma autografa leggibile, per esteso)

Note

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

e) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Ente la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi).

La domanda e la documentazione devono essere esclusivamente:

- inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine,

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.30/12.30 - 14.15/15.45; martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

Allegato n. 2

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
(articolo 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt... nat... a .... il ....
residente a .... indirizzo ....
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

di aver conseguito:

- i seguenti titoli di studio:
  - laurea: .... conseguita il .... presso ....
  - abilitazione all'esercizio professionale conseguita il .... presso ....
- le seguenti specializzazioni:
  - ....conseguita il ....presso ....
    ....conseguita il ....presso ....
    ....conseguita il ....presso ....
- di essere iscritto all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi della provincia di ....
  dal .... con il n. ....di posizione;

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....
(luogo, data)

Il/La dichiarante (1) ....

Visto: Il Funzionario ....

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica non autenticata di documento valido di identità del dichiarante medesimo.

Allegato n. 3

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(articolo 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt... nat... a .... il ....
residente a .... indirizzo ....
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

....
....
....
....
....

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....
(luogo, data)

Il/La dichiarante (1) ....

Visto: Il Funzionario ....

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia della seguente pubblicazione:
- .... (titolo)
  composta di n. ...... fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:
- .... (titolo)
  composta di n. ...... fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente titolo o documento: ....
  composta di n. ......fogli è conforme all'originale.

- di aver prestato e/o di prestare servizio quale .... (qualifica)
  presso .... (Azienda o Ente)
  dal .... al .... in qualità di dipendente dell... stess...

Articolo 47 (ex D.P.R. n. 445/2000)
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3
«ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Graduatoria di merito del pubblico concorso per titoli ed esami a n. 3 posti di Istruttore direttivo - 7ª q.f., assistente sociale P.O.A. del Servizio Sociale dei Comuni.

Si comunica che con deliberazione del Direttore generale n. 565 del 21 settembre 2001, è stata approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami per n. 3 posti di Istruttore direttivo - 7ª q.f. - Assistente Sociale per la Pianta Organica Aggiuntiva del Servizio Sociale dei Comuni:

	Cognome	e Nome	Punteggio
1.	Cella	Luca	90,259/100
2.	Puglisi	Paola	87,672/100
3.	De Clara	Diana	83,016/100
4.	Di Rosolini	Lidia	82,002/100
5.	Valentinis	Daniela	81,502/100
6.	Gobbato	Marcella	75,010/100
7.	Siri	Isabella	72,000/100
8.	Alecci	Salvatrice	70,335/100
9.	De Bellis	Sonia	68,026/100
10.	Russian	Giovanna	67,000/100

Gemona del Friuli, 15 ottobre 2001

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6
«FRIULI OCCIDENTALE»
PORDENONE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di medico dirigente di pediatria.

In applicazione della determinazione n. 464 del 9 ottobre 2001 del Dirigente delegato «Struttura Operativa Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane», si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

n. 1 posto di medico dirigente di pediatria

Ruolo: sanitario

Profilo professionale: medici

Area medica e delle specialità mediche

Disciplina: pediatria

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni, dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 nonché dalla legge 15 maggio 1997, n. 27.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
- nella successiva normativa generale i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

Requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente;

c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici e Chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione).

Ai sensi dell'articolo 56 - comma 2 - del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 - comma 2 - per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del decreto sopra richiamato, prorogato di un ulteriore biennio, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del S.S.N. e sono individuate con D.M. 30 gennaio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998.

Le discipline affini sono individuate con D.M. 31 gennaio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui sopra.

L'incarico di Dirigente medico implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell'articolo 15-quater del decreto legislativo n. 502/1992 così come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 229/1999.

Prove d'esame:

a) Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

b) Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; per le discipline di area chirurgica la prova, anche in relazione al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere illustrata schematicamente per iscritto.

c) Prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La normativa generale relativa al presente concorso segue integralmente in calce.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

Per quanto riguarda l'approvazione della graduatoria e il conferimento dei posti, si fa esplicito riferimento a quanto disposto dagli articoli 17 e 18 del D.P.R. 483/1997.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari prima dell'immissione in servizio; il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 - comma 1 - del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» e presentata o spe-

dita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Le dichiarazioni rese nella domanda sono valide ai soli fini dell'accertamento dei requisiti di ammissione al concorso; non saranno ritenute valide, pertanto, ai fini della valutazione dei titoli.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500 pari a euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, intestata al Tesoriere dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 - «Rolo Banca 1473» - Pordenone, e ciò ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1982, n. 952.

Tale versamento potrà essere effettuato con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Tesoriere dell'Azienda per i Servizi Sanitari - «Rolo Banca 1473» - Tesoreria - via Mazzini, 3 - Pordenone, o con versamento su conto corrente postale n. 10058592 intestato al Tesoriere dell'A.S.S. n. 6 specificando la causale.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. sopracitato dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a cui va allegata fotocopia del documento di identità) relativa ai servizi prestati presso le Aziende per i Servizi Sanitari o le Aziende Ospedaliere, deve es-

sere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

In caso di produzione di certificati saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati o suo delegato oppure dal Dirigente competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 29/1993, così come successivamente modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 470/1993.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 483/1997) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 483/1997.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e all'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo.

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà (in quest'ultimo caso va allegata fotocopia del documento di identità).

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, potrà, su richiesta dell'Azienda, prima dell'emissione del provvedimento a lui favorevole, produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate dettagliatamente in apposito elenco; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- deve essere inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:

  Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone

ovvero

- deve essere presentata (sempre intestata al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6) direttamente all'Ufficio Concorsi - via della Vecchia Ceramica n. 1 di Pordenone, nel seguente orario:
- Lunedì - Martedì - Mercoledì 10.00-12.00 14.30-15.30
- Giovedì - Venerdì 10.00-12.00

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda per i Servizi Sanitari non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari

imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. La Commissione incaricata del sorteggio dei Componenti delle Commissioni esaminatrici procederà all'estrazione dei nominativi il 15° giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande nel seguente orario e sede:

- A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale»: ore 9.00 presso la Sala Riunioni - V° piano - sede della Direzione Generale, via della Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica ed orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento personale di identità.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997 agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 e, in particolare, all'articolo 27.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: 10 punti;

b) titoli accademici e di studio: 3 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;

d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

10. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In ottemperanza all'articolo 2 - comma 9 - della legge 16 giugno 1998, n. 191, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sarà invitato dall'Azienda per i Servizi Sanitari a produrre, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso, anche in forma di autocertificazione.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettivo inizio del servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui sopra verrà restituito ai concorrenti (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il vigente C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.

Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15 - comma 9 - di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.

13. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego colui che abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

14. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. predetto.

15. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda per i Servizi Sanitari si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

16. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10 - comma 1 - della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Concorsi ed assunzioni per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione del concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17. Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nel D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato) all'Ufficio del Personale - Ufficio Concorsi ed Assunzioni - 4° piano della Sede Centrale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone (tel. 0434/369877 - 369868).

Sito internet:

http://www.montagnaleader.org/ass6pn/

IL DIRIGENTE DELEGATO:
Magda Uliana

Schema della domanda di partecipazione al concorso
(da presentarsi redatta su carta semplice)

Al Direttore Generale dell'
Azienda per i Servizi Sanitari n. 6
«Friuli Occidentale»
Pordenone

Il sottoscritto .... nato a .... il ....
residente a ....(Prov. ......), via .... n. ...... tel. ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. ...... posti di ....
presso codesta Azienda per i Servizi Sanitari con scadenza il ....

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....)(a);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di...
(ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);

3) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: ....);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal Bando:

   a. laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il .... presso ....;

   b. Specializzazione in .... conseguita il ....presso ....;

   c. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici della Provincia di ....;

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....;

6) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ....
- indicare le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego);

7) di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6;

8) di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ....(allegare documentazione probatoria);

9) di manifestare il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali;

10) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione riservata ai cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea);

11) che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente: ....
(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data ....

Firma ....

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.

COMUNE DI GORIZIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di programmatore a tempo indeterminato, VI q.f.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di Programmatore a tempo indeterminato, VI q.f.

Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Gorizia, piazza Municipio 1, tel. 0481383380 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Olivo

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di funzionario informatico a tempo indeterminato, VIII q.f., area informatica.

E' indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di Funzionario Informatico a tempo indeterminato, VIII q.f. area informatica.

Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Gorizia, piazza Municipio 1, tel. 0481383380 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Olivo

COMUNE DI MUGGIA
(Trieste)

Avviso di selezione per soli esami (una prova orale) per conferire un incarico per coordinare ed eseguire un progetto «borse lavoro».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

RENDE NOTO

che è indetta una selezione per soli esami (una prova orale) per conferire un incarico di coordinatore del progetto «borse lavoro». L'incarico avrà inizio il 17 dicembre 2001 (o l'1 gennaio 2002) e si concluderà il 31 ottobre 2002.

Requisiti per la ammissione: diploma di scuola media superiore (cinque anni) ed esperienza lavorativa documentata per almeno dodici mesi con persone inserite in attività lavorative tramite l'istituto «borse lavoro».

Diario della prova orale: lunedì 10 dicembre 2001 ore 9.00 presso la sala Convegni del Centro Culturale «Millo», piazza della Repubblica n. 4 in Muggia.

Programma d'esame orale: conoscenza dell'organizzazione dei servizi sociali degli enti locali, conoscenza dell'organizzazione servizi socio sanitari dell'Azienda per i servizi sanitari, nozioni relative alla disciplina normativa che regolamenta il terzo settore, conoscenza degli elementi di tecnica e metodo del colloquio. Tempo a disposizione per ciascun concorrente per la prova orale: da un minimo di trenta ad un massimo di quaranta minuti.

I concorrenti sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nella data, nell'ora e nel luogo indicati per sostenere la prova d'esame, con un documento di riconoscimento valido.

Copia del bando integrale è a disposizione presso l'ufficio sociale del Comune di Muggia, piazza della Repubblica n. 4, Muggia.

Muggia, 25 ottobre 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE:
dott.ssa Cinzia Nigris

COMUNE DI PRAVISDOMINI
(Pordenone)

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 «Istruttore tecnico - geometra», VI q.f. - area tecnica.

E' indetto concorso pubblico, per esami, per assunzione a tempo indeterminato di n. 1 «Istruttore tecnico - geometra», VI q.f. - area tecnica.

Titolo di studio: diploma di geometra o diploma di perito industriale con specializzazione edilizia.

Presentazione delle domande: entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile del procedimento: rag. Riccardo Falcon; tel. 0434/644020 - fax 0434/644858 - e-mail: segretario.pravisdomini@eell.regione.fvg.it.

Pravisdomini, 23 ottobre 2001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
rag. Riccardo Falcon

I.P.A.B. - PRO SENECTUTE
TRIESTE

Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di segretario - cat. D (ex VII q.f.).

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di segretario, categoria D (ex VII q.f.) del C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie Locali 1998-2001.

Requisiti per la partecipazione:

Titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, economica e commercio, scienze politiche o lauree equipollenti ed altri requisiti come indicato al punto 2 del bando.

Scadenza presentazione delle domande: 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso da inviare esclusivamente a mezzo raccomandata A.R.

Per informazioni e ritirare copia del bando e della domanda rivolgersi all'Associazione Pro Senectute I.P.A.B. di Trieste, via Valdirivo n. 11 - 34132 Trieste - tel. 040/365110-364154 - fax 040/661102.

Trieste, 24 ottobre 2001

IL PRESIDENTE:
Enrico Caratti

ISTITUTO PER L'INFANZIA
«OSPEDALE INFANTILE E PIE FONDAZIONI BURLO GAROFOLO E DOTT. ALESSANDRO ED AGLAIA DE MANUSSI»
TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico presso il laboratorio d'analisi.

Candidato	Data di nascita	Punteggio
1. Bulian dott. Pietro	3 maggio 1963	80,940
2. Bet dott. Nicola	19 febbraio 1962	75,514
3. Puzzolante dott.ssa Liliana	29 gennaio 1960	58,860

Trieste, 19 ottobre 2001

IL DIRETTORE DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

SERVIZIO AUTONOMO PER I CORREGIONALI ALL'ESTERO
UDINE

Bando di concorso per sei premi di laurea per tesi in materia di emigrazione e sul Friuli-Venezia Giulia.

Art. 1

Ai sensi della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 «Riforma degli interventi regionali in materia di emigrazione» e successive modificazioni ed integrazioni, è bandito un concorso per l'assegnazione di sei premi di laurea di lire 3.000.000 ciascuno agli autori di tesi discusse negli anni accademici 1997-1998, 1998-1999 e 1999-2000 e 2000-2001.

Saranno assegnati rispettivamente:

1. due premi a tesi trattanti il tema dell'emigrazione del Friuli-Venezia Giulia, sotto il profilo storico, geografico, sociologico, giuridico, economico, statistico, letterario, linguistico, etnologico;
2. due premi a tesi riguardanti sotto gli stessi profili il territorio del Friuli-Venezia Giulia, redatte da residenti all'estero figli o discendenti di emigrati della Regione medesima;
3. due premi a tesi riguardanti sotto gli stessi profili il territorio del Friuli-Venezia Giulia, redatte da residenti in altre Regioni d'Italia figli o nipoti di corregionali residenti fuori del territorio regionale.

Il giudizio sull'attinenza alla materia compete alla Commissione di cui al successivo articolo 4.

Art. 2

Per emigrati del Friuli-Venezia Giulia si intendono persone residenti all'estero che siano nate nel territorio regionale o espatriate da esso, ovvero persone espatriate già residenti nei territori italiani passati all'ex Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia; per discendenti i loro discendenti in linea retta fino al terzo grado.

Per corregionali residenti fuori del territorio regionale si intendono coloro che siano nati in Friuli-Venezia Giulia e si siano trasferiti in altre Regioni d'Italia per motivi di lavoro; per nipoti i loro discendenti in linea retta di secondo grado.

Art. 3

Per partecipare al concorso, gli interessati dovranno far pervenire entro il 31 dicembre 2001 al Servizio autonomo per i corregionali all'estero, piazza XX Settembre, n. 23, 33100 Udine, domanda in competente carta legale se residenti in italia, in carta semplice se residenti all'estero, recante il recapito per le comunicazioni e corredata di:

1. copia della tesi svolta, firmata dal concorrente e munita di dichiarazione di conformità all'originale depositato in segreteria;
2. certificato dell'Università o autocertificazione attestante data e punteggio di laurea, esami sostenuti e voti riportati;
3. certificato o autocertificazione di residenza e di cittadinanza;
4. (per i concorrenti ai premi 2 e 3) documentazione o dichiarazione attestante data e luogo di nascita e di espatrio o trasferimento in altra Regione d'Italia e luogo di attuale residenza dell'ascendente emigrato o corregionale e relazione di parentela con questi;
5. fotocopia del codice fiscale;
6. dichiarazione relativa alle modalità di pagamento prescelte in caso di assegnazione del premio.

In caso di autocertificazione dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità valido. Ove occorra, alla documentazione prodotta dovrà essere unita la traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero.

Art. 4

L'assegnazione dei premi sarà effettuata insindacabilmente dalla Commissione nominata allo scopo dal Presidente della Giunta regionale. Qualora, a giudizio della Commissione, più candidati risultassero particolarmente meritevoli del premio nella stessa categoria, su motivata proposta della Commissione stessa, compatibilmente con la disponibilità di fondi, un premio di pari valore potrà essere attribuito anche ad uno o più candidati oltre ai vincitori.

Qualora uno o più dei premi posti a concorso risultassero senza vincitori, i relativi importi potranno essere utilizzati per l'attribuzione di premi aggiuntivi a favore di candidati non vincitori nelle altre categorie, giudicati meritevoli dalla Commissione.

Art. 5

La Regione si riserva il diritto di riprodurre parzialmente o totalmente i testi presentati, citandone gli autori.

IL DIRETTORE:
dott. Salvatore Fazio

(Allegato al decreto n. 212 del 20 settembre 2001)